



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

91^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 7 agosto 2013

Presidenza del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 7-91

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 93-304

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 305-381

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 7, 8
SANTANGELO (M5S)	7
Verifiche del numero legale	7

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	8
---	---

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	8, 9
MUSSINI (M5S)	8, 9

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	9, 10, 11 e <i>passim</i>
PUGLIA (M5S)	10, 48, 49
GUERRIERI PALEOTTI (PD), relatore	10, 11, 12 e <i>passim</i>
DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico	10, 11, 13 e <i>passim</i>
SANTANGELO (M5S)	11, 12, 14 e <i>passim</i>
COMAROLI (LN-Aut)	11, 13, 31 e <i>passim</i>
MOLINARI (M5S)	13
BOTTICI (M5S)	16
BOCCHINO (M5S)	16, 33
VACCIANO (M5S)	17
BONFRISCO (PdL)	22
CARRARO (PdL)	24
NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	26, 62
MARINELLO (PdL)	26, 27
CENTINAIO (LN-Aut)	29
BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	32, 34, 36
PUPPATO (PD)	34
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	35, 54

STEFANI (LN-Aut)	Pag. 35, 36, 54 e <i>passim</i>
BERNINI (PdL), relatrice	36, 39, 40 e <i>passim</i>
FALANGA (PdL)	36, 39, 44 e <i>passim</i>
BARANI (GAL)	37, 43, 57 e <i>passim</i>
CRIMI (M5S)	37, 38, 67 e <i>passim</i>
D'ALÌ (PdL)	38, 74, 81 e <i>passim</i>
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	40, 41, 51 e <i>passim</i>
SCALIA (PD)	40, 47
STUCCHI (LN-Aut)	41
PALMA (PdL)	41, 42, 43 e <i>passim</i>
COMPAGNA (GAL)	44, 79, 80
CASSON (PD)	45, 60, 72 e <i>passim</i>
CALIENDO (PdL)	45, 55
STEFANO (Misto-SEL)	46
CIAMPOLILLO (M5S)	50
D'ANNA (PdL)	50, 79
BITONCI (LN-Aut)	52
MARTELLI (M5S)	52
LUMIA (PD)	56, 58
BUCCARELLA (M5S)	56, 63
DE PETRIS (Misto-SEL)	56, 67
SUSTA (SCpI)	61
VOLPI (LN-Aut)	61, 83
GASPARRI (PdL)	62
PAGLIARI (PD)	63, 64
CASINI (SCpI)	64
MOSCARDELLI (PD)	65
GIARRUSSO (M5S)	65
PADUA (PD)	66
MIRABELLI (PD)	67
MORGONI (PD)	67
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	68, 69
SPILABOTTE (PD)	73
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	74, 83
GIANNINI (SCpI)	78
SANTINI (PD)	79
LO MORO (PD)	80
MARINO Luigi (SCpI)	81
LUPI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti	84
FINOCCHIARO (PD)	96
NUGNES (M5S)	90

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 11, 12, 14 e *passim*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 974

Ordine del giorno Pag. 93

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 93

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 49-*quater* 94

Articolo 50, emendamenti e ordini del giorno 96

Articolo 50-*bis* e ordine del giorno 103Articoli 51 e 51-*bis* ed emendamenti 105, 106

Articolo 52, emendamenti e ordini del giorno 108

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 52 115

Articolo 53 ed emendamento 116

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 53 117

Articolo 54, emendamenti e ordine del giorno 122

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 54 e ordine del giorno 125

Articolo 54-*bis* ed emendamenti 127Articolo 54-*ter* ed emendamenti 128

Articolo 55 e ordine del giorno 130

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 55 131

Articolo 56 ed emendamenti 132

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56 133

Articolo 56-*bis* ed emendamenti 134Articolo 56-*ter* 138Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56-*ter* 139

Articolo 57, emendamenti e ordini del giorno 140

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 57 147

Articolo 57-*bis*, emendamenti e ordine del giorno 147Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 57-*bis* 151

Articolo 58, emendamenti e ordini del giorno 153

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 58 164

Articolo 59, emendamenti e ordini del giorno 164

Articolo 59-*bis* ed emendamenti 173Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 59-*bis* 176

Articolo 60, emendamenti e ordini del giorno 176

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 60 Pag. 184

Articoli 61 e 62 ed emendamenti 189, 191

Articolo 63 ed emendamenti 192

Articolo 64 ed emendamenti 197

Articolo 65 ed emendamenti 199

Articolo 66 ed emendamento 201

Articolo 67 ed emendamenti 202

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 67 204

Articolo 68 ed emendamento 204

Articolo 69 ed emendamenti 205

Articolo 70 ed emendamenti 206

Articolo 71 ed emendamento 207

Articolo 72 ed emendamento 208

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 72 e ordini del giorno 209

Articolo 73, emendamenti e ordini del giorno 212

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 73 e ordine del giorno 229

Articolo 74 ed emendamento 235

Articoli 75 e 76 ed emendamenti 237

Articolo 77 ed emendamento 240

Articolo 78 ed emendamento 241

Articolo 79 ed emendamento 242

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 79 243

Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 243

Articolo 81, emendamento e ordine del giorno 244

Articolo 82, emendamenti e ordini del giorno 246

Articolo 83, emendamenti e ordini del giorno 254

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 83 e ordini del giorno 271

Articolo 84, emendamenti e ordini del giorno 275

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 84 295

Emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 84-*bis* 297Articolo 84-*bis* ed emendamento 297Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 84-*bis* 298

Articolo 85 e ordini del giorno 300

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 85 303

Articolo 86 304

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE
NEL CORSO DELLA SEDUTA** *Pag.* 305**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTA-
ZIONI EFFETTUATE NEL CORSO
DELLA SEDUTA** 333**CONGEDI E MISSIONI** 333**CORTE DEI CONTI**Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-
ziaria di enti *Pag.* 333

Trasmissione di documentazione 334

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 334

Interrogazioni 334

Da svolgere in Commissione 381

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Richiamo al Regolamento

MUSSINI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*M5S*). Signor Presidente, il mio intervento è per un richiamo al Regolamento. L'articolo 17 del Regolamento recita: «Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato».

Signor Presidente, la Commissione per la biblioteca e l'archivio storico non è stata ancora costituita. Io le chiedo di procedere alla costituzione prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva. La biblioteca e l'archivio storico sono un bene preziosissimo. Sono il segno e i custodi della conoscenza e della memoria. (*Brusì*). Signor Presidente, evidentemente tale argomento non interessa.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, alla Presidenza interessa, e quindi la invito a proseguire.

MUSSINI (M5S). La biblioteca festeggia quest'anno i 10 anni dell'apertura al pubblico ed è luogo in cui veramente si crea l'osmosi tra il Senato come istituzione e servizio ai cittadini. La biblioteca non contiene gli *Annales Volusi* ma dei beni preziosi che hanno costituito la memoria e la conoscenza.

Mi fa specie che debba essere io, che sono l'ultima arrivata qui, a ricordare a questo Senato che di questi beni preziosi dobbiamo occuparci. Le chiedo pertanto, cortesemente, di poter accelerare il più possibile le procedure. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza è al corrente del problema e al più presto provvederà in tal senso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 974, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge. Sono stati inoltre accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Do ora lettura degli emendamenti ritirati. Sono stati ritirati gli emendamenti 50.2, 50.6, 50.4 (testo 2), 50.17, 50.19, 50.20, 50.22, 50.23, 50.24, 50.25, 51-bis.1, 51-bis.2, 52.4, 52.7, 53.0.6, 53.0.8, 53.0.9, 53.0.10, 53.0.11, 53.0.12, 54.0.14, 54.5 e 54.200. L'emendamento 54.0.200 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Sono stati altresì ritirati gli emendamenti 54-bis.2, 54-ter.3, 55.0.2, 56.1, 56.0.1, 56.0.2, 56-bis.2, 56-bis.200, 56-bis.201, 57.1, 57.2, 57.3 e 57.4, nonché l'ordine del giorno G57.100.

Sono stati ritirati gli emendamenti 57.0.1, 57.0.2, 57-bis.1, 57-bis.2, G57-bis.100, 57-bis.0.1, 57-bis.0.2, 58.1, 58.4, 58.6, 58.7 e 58.14. L'emendamento 58.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G58.18.

Sono stati altresì ritirati l'ordine del giorno G58.101, gli emendamenti 59.1, 59.2, 59.4, 59.7, 59.8, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.15, 59-bis.1, 59-bis.2, 59-bis.5, 59-bis.0.1, 60.4, 60.200 e l'ordine del giorno G60.100.

Sono stati ritirati gli emendamenti 60.0.1, 60.0.2, 60.0.3, 60.0.4, 60.0.5, 62.1, 62.2, 62.3, 63.200, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.201, 64.200, 64.1, 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 65.200, 65.1, 65.201,

65.202, 65.2, 65.3, 66.200, 67.200, 67.1, 67.2, 67.201, 67.0.200, 68.200, 69.200, 69.201, 69.1, 69.2, 70.200, 70.1, 71.200 e 72.200. L'emendamento 72.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G72.0.1; l'emendamento 72.0.2 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G72.0.2.

Sono stati ritirati gli emendamenti 72.0.3, 73.200, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15, 73.16, 73.17, 73.18, 73.19, 73.20, 73.21, 73.22, 73.23, 73.26, 73.27, 73.28, 73.29, 73.30 e 73.31. L'emendamento 73.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G73.0.1.

Sono stati ritirati anche gli emendamenti 73.0.2, 73.0.3, 73.0.4, 73.0.5, 74.1, 76.1, 77.1, 78.1, 79.0.200, 81.1, 82.3, 82.4, 82.5, 82.6, 82.7, 82.8, 82.200, 82.9, 82.10, 82.11, 82.12, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.0.2 (trasformato nell'ordine del giorno G83.0.2), 84.1, 84.2, 84.4, 84.5, 84.6, 84.8, 84.10, 84.12, 84.14, 84.15, 84.16, 84.17, 84.18, 84.19, 84.21, 84.22, 84.23, 84.25, 84.27, 84.28, 84.30, 84.31, 84.32, 84.0.1, 01.84-*bis*, 84-*bis*.1, 84-*bis*.0.1, 84-*bis*.0.200, 85.0.1 e 85.0.200.

Infine, sono stati ritirati gli emendamenti, precedentemente accantonati, 30.1, 30.200, 30.4, 30.5, 30.7, 30.9, 30.201, 30.10, 30.202, 30.203, 30.204, 30.13, 30.15, 30.205, 30.16, 30.206, 30.17, 30.18, 30.20, 30.21, 30.208, 30.22, 30.209, 30.23, 30.210, 30.211, 30.26, 30.212, 30.213, 30.28, 30.29, 30.214, 30.32, 30.31, 30.215, 30.33, 30.34, 30.216, 30.39, 30.40, 30.41 e 30.42.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, penso che ci sia stato un errore: l'emendamento 79.0.200 non dovrebbe risultare tra i ritirati.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, ne prendiamo atto e poi valuteremo.

Poiché gli emendamenti 49-*quater*.0.2, 49-*quater*.0.3 e 49-*quater*.0.4 volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 49-*quater* sono stati ritirati, procediamo all'esame dell'emendamento 49-*quater*.0.6, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 49-*quater*.0.6.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49-*quater*.0.6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49-*quater*.0.6, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 50.2, 50.6, 50.4 (testo 2), 50.17, 50.19, 50.20, 50.22, 50.23, 50.24 e 50.25 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti agli articoli 50 e 50-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 50.8. Gli ordini del giorno G50.100 e G50.101 sono ultranei.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ritiro gli ordini del giorno G50.100 e G50.101.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G50-*bis*.100.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 50.8 e accolgo l'ordine del giorno G50-*bis*.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G50-*bis*.100 non viene posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.8.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 50.8, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 51-*bis*.1 e 51-*bis*.2 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 52 del decreto-legge, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 52.2, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 52.3, 52.200, 52.5 e 52.6.

Il parere è poi favorevole sull'ordine del giorno G52.100, nonché sull'ordine del giorno G52.101, con l'invito ad una riformulazione del dispositivo. In proposito, ci rimettiamo comunque alla valutazione del rappresentante del Governo.

Il parere è infine contrario sull'emendamento 52.0.1.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

Con riferimento agli ordini del giorno, il Governo accoglie il G52.100. Il Governo accoglie anche l'ordine del giorno G52.101, ove il dispositivo sia riformulato con l'inserimento delle parole: «a valutare l'opportunità di individuare».

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo?

COMAROLI (*LN-Aut*). Mi scusi, signor Presidente, ma probabilmente per un mio errore ho ripresentato l'ordine del giorno in esame. Essendo però stato approvato in Commissione l'emendamento relativo alla questione trattata dall'ordine del giorno, ritiro l'ordine del giorno G52.101.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.2.

MOLINARI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 52.200.

Intendo porre all'attenzione dei relatori, del rappresentante del Governo e naturalmente dell'intera Assemblea il paradosso di fronte al quale ci troviamo. Dopo aver infatti escluso – a mio avviso giustamente, vista la situazione complessiva – che si possa sottoporre a pignoramento la prima casa, all'articolo 52, comma 1, lettera *h*), si consente tuttavia contemporaneamente l'iscrizione di ipoteca esattoriale sulla stessa, anche quando non si siano verificate le condizioni per pignorare l'immobile.

Credo che in questo modo si escluderebbe qualsiasi possibilità per chi intendesse affidarsi al mondo finanziario e bancario al fine di trovare una soluzione per risolvere la propria situazione debitoria. Penso che questa sia un'ipocrisia giuridica ed un parossismo che dovremmo eliminare. Non si può dire che non si procederà al pignoramento della casa e, nel contempo, impedire di trovare soluzioni per porre rimedio alla propria situazione debitoria.

Ritengo che questa previsione debba essere eliminata dal provvedimento, visto che vogliamo fare qualcosa di positivo per la nostra società e per i nostri cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghi, solo per ricordare che i tempi contingentati sono esauriti e che di questo la Presidenza terrà conto in fase di illustrazione e di dichiarazione di voto.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, degli emendamenti riferiti all'articolo 52 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.3, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 52.4 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.200, presentato dal senatore Molinari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.5, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.6, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 52.7 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G52.100 non verrà posto ai voti.

Ricordo che l'ordine del giorno G52.101 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.0.1.

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 52.0.1 si intende agevolare il contribuente che si trovi in difficoltà prima che il suo debito venga iscritto a ruolo. Esso porta le stesse condizioni che sono nell'articolo 52 anche per l'Agenzia delle entrate.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.0.1, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 53 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che gli emendamenti 53.0.6, 53.0.8, 53.0.9, 53.0.10, 53.0.11, 53.0.12 e 53.0.14 sono stati ritirati.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 53.1 e 53.0.7.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

BOCCHINO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*M5S*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 53.0.7.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.1.

VACCIANO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO (*M5S*). Signor Presidente, rispetto all'emendamento 53.1 vorrei far notare che l'attuale formulazione dell'articolo 53, là dove prevede la possibilità di costituire un consorzio che deve affidare la propria attività di riscossione direttamente a società del gruppo Equitalia, si pone con molta probabilità in una condizione di contrasto con le norme nazionali e comunitarie relative alla concorrenza e anche con le norme che impongono la gara pubblica per la selezione dei soggetti a cui affidare i servizi di riscossione.

Vorrei citare, a tale proposito, anche il disegno di legge Atto Camera n. 1327, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, approvato poi in via definitiva, che all'articolo 10 abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità ad altre entrate comunali senza la necessità di indire nuove gare. Approvare in questa forma l'articolo 53 ci pone probabilmente in una nuova procedura di infrazione. Non vorrei dover dire poi «ve lo avevamo detto», anche perché ve lo abbiamo detto... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.1, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 54.5 e 54.200 sono stati ritirati, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G54.100.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G54.100.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G54.100 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 54.0.200 è stato trasformato nell'ordine del giorno G54.0.200, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G54.0.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 54-*bis* del decreto legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, tenendo presente che l'emendamento 54-*bis*.2 è stato ritirato.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 54-*bis*.500.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54-*bis*.500.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54-*bis*.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 54-*ter*, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Ricordo che l'emendamento 54-*ter*.3 è stato ritirato.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 54-*ter*.500/1 e ovviamente favorevole sul 54-*ter*.500.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54-*ter*.500/1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 54-*ter*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54-ter.500/1, presentato dal senatore Campanella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54-ter.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54-ter.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 55 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che l'emendamento 55.0.2 è stato ritirato.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, riformulo l'ordine del giorno G55.150 inserendo nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di stabilire».

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Accolgo l'ordine del giorno come riformulato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G55.150 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 56 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Ricordo che gli emendamenti 56.1, 56.0.1, 56.0.2 sono stati ritirati.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 56.3.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56.3, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 56-*bis*.2, 56-*bis*.200 e 56-*bis*.201 sono stati ritirati, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento riferito all'articolo 56-*bis* del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI (*PD*). Sull'emendamento 56-*bis*.1000 (testo 2) esprimo parere favorevole, signor Presidente.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere è conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56-*bis*.1000 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56-*bis*.1000 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI (*PD*). Signor Presidente, invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 56-*ter*.0.1; altrimenti, il parere è contrario. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 56-*ter*.0.1000 e 56-*ter*.0.2 (testo 2).

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56-*ter*.0.1.

BONFRISCO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, come lei può notare questo emendamento presenta alla nostra attenzione un tema particolarmente di-

battuto e sentito dall'opinione pubblica. Come tutti sanno, infatti, nel nostro Paese la soglia al di sotto della quale è possibile utilizzare denaro contante per effettuare pagamenti tra privati, o tra privati e società, o tra amministrazioni non bancarie è stata, qualche anno fa, abbassata fino all'attuale limite di 1.000 euro.

Nonostante ciò, si continua a richiedere l'implementazione di ulteriori stratagemmi per disincentivare e ridurre ancor di più gli spazi d'uso del contante con l'intento, più o meno esplicito e consapevole, di giungere in futuro alla totale, o pressoché totale, soppressione di questa modalità di pagamento.

A supporto della bontà di queste tesi i promotori e i sostenitori della cosiddetta lotta al contante adducono il fatto che tutto ciò sia pensato e studiato per ottenere gradi maggiori di benessere generale, equità, progresso e giustizia sociale.

La verità però, purtroppo, è anche un'altra e cioè che la lotta contro l'utilizzo del denaro contante non annovera nessuno scopo nobile. Le argomentazioni a questo sostegno rappresentano, talvolta, vere e proprie mistificazioni della realtà oggettiva, perché l'unico vero obiettivo che coglie questa norma è quello di dotare le banche di un esclusivo, assoluto monopolio sul denaro.

Ci sono quindi alcune «non verità», o alcune menzogne che andrebbero smascherate; per esempio la principale, quella più importante, cioè che la lotta al contante sia lo strumento fondamentale per combattere l'evasione fiscale. Ma non è così, invece, perché i fenomeni evasivi ed elusivi numericamente più rilevanti, quale l'occultamento di ricavi e compensi, o l'indebita deduzione di costi vengono messi in atto con ben altre tecniche e con l'impiego di strutture e comportamenti fittizi che prescindono dall'uso del contante.

Si dice anche che la lotta al contante sia decisiva nella lotta ai furti e alle rapine, ma è necessario anche in questo caso essere veritieri fino in fondo. La clonazione di bancomat e di carte di credito, la manipolazione di dati personali sono all'ordine del giorno ed espongono i cittadini ai furti di beni materiali, ma anche di un bene importante, intangibile come quello dell'identità.

Nell'affrontare il tema del contante includendovi, ovviamente, gli aspetti di rilevanza sociale è necessario anche aver presente che è compito delle Banche centrali nazionali e della BCE garantire costantemente disponibilità di banconote agli utenti nella quantità, nei tempi, nei punti dove si forma la domanda assicurando, inoltre, la qualità del circolante, la resistenza alle contraffazioni e il contenimento dei costi della circolazione monetaria.

Secondo le *policy* dell'eurosistema, il proseguimento di banconote, anche di taglio elevato, è in linea con le tradizioni di alcuni Paesi dell'area, come l'Austria, la Germania, l'Italia e i Paesi Bassi. La loro eliminazione comporterebbe un aumento dei costi di produzione e di processamento delle banconote. Occorre anche ricordare che esse rappresentano

il 38 per cento del valore delle banconote in circolazione, ma solo il 5 per cento in termini di quantità.

Sul limite del contante è giusto ricordare a noi tutti che in Francia il limite è posto a 3.000 euro ed in Spagna a 2.500 euro.

Infine, richiamo l'attenzione del Governo oltre che dei relatori su questo tema, rammentando le parole del presidente di Confcommercio che ha ricordato a tutti noi quanto sia urgente e necessaria l'azione di contrasto e di recupero di evasione e di elusione, ma anche che va individuata una soglia limite per la circolazione del contante che risulti effettivamente efficace e utile per promuovere trasparenza e concorrenza.

Quindi, con l'emendamento 56-ter.0.1 chiediamo di allineare quella soglia agli altri Paesi europei, che affrontano questo tema forse con meno ideologia e con maggiore efficacia. (*Applausi dai Gruppi PdL e GAL*).

CARRARO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito, però, ad essere breve perché l'illustrazione e la dichiarazione di voto su questo tema sono già state abbondantemente svolte.

CARRARO (*PdL*). Signor Presidente, sottolineo che questo è uno dei punti sui quali l'Unione europea – almeno quella parte che utilizza l'euro – dovrebbe unificarsi. Occorrerebbe che la limitazione del contante fosse fissata per tutti i Paesi dell'euro. Questa sarebbe una misura logica.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56-ter.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56-ter.0.1, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56-*ter*.0.1000.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56-*ter*.0.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 56-*ter*.0.2 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 56-*ter*.0.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 57.1, 57.2, 57.3 e 57.4 e l'ordine del giorno G57.100 sono stati ritirati, passiamo all'esame del restante ordine del giorno riferito all'articolo 57 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G57.101, che però invito il presentatore a riformulare inserendo nel dispositivo le parole «a valutare l'opportunità di».

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, revoco il ritiro dell'ordine del giorno G57.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole, ove esso sia riformulato inserendo nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità di» all'inizio del dispositivo.

PRESIDENTE. Senatore Nencini, accetta la riformulazione proposta?

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, accetto la riformulazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G57.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Marinello, accoglie la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G57.101?

MARINELLO (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G57.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 57.0.1, 57.0.2, 57-bis.1 e 57-bis.2 e l'ordine del giorno G57-bis.100 sono stati ritirati.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, revoco il ritiro dell'ordine del giorno G57-bis.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G57-*bis*.100 riferito all'articolo 57-*bis* del decreto-legge.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G57-*bis*.100 non verrà posto ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 57-*bis*.0.1 e 57-*bis*.0.2 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 58 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Ricordo che gli emendamenti 58.1, 58.4, 58.6, 58.7 e 58.14 nonché l'ordine del giorno G58.101 sono stati ritirati.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 58.9 e sull'ordine del giorno G58.18; il parere è contrario sugli emendamenti 58.15, 58.16 e 58.0.2. Invito il presentatore a ritirare l'ordine del giorno G58.100, altrimenti il parere è contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Marinello, ritira l'ordine del giorno G58.100?

MARINELLO (*PdL*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.9.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 58 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.9, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.15, presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.16, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 58.18 è stato trasformato nell'ordine del giorno G58.18, che essendo stato accolto dal Governo non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 58.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 58.0.2, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 59 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Ricordo che gli emendamenti 59.1, 59.2, 59.4, 59.7, 59.8, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14 e 59.15 sono stati ritirati.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 59.500/1 e 59.9 e parere ovviamente favorevole sull'emendamento 59.500.

Sull'ordine del giorno G59.100 il parere è favorevole con un invito alla seguente riformulazione: «valutare ogni azione necessaria al fine di» con l'eliminazione delle parole «pari a 10 milioni di euro annui».

Infine, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G59.101 e invito i presentatori a ritirarlo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Centinaio, le chiedo se accetta l'invito del Governo alla riformulazione del suo ordine del giorno.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G59.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.500/1.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, degli emendamenti riferiti all'articolo 59 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 59.500/1, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 59.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 59.9, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, le chiedo se accetta l'invito del relatore e del Governo a ritirare il suo ordine del giorno G59.101.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, insisto per la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G59.101, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 59-bis del decreto-legge.

Poiché gli emendamenti 59-bis.1, 59-bis.2, 59-bis.5 e 59-bis.0.1 sono stati ritirati, passiamo all'esame dell'emendamento 59-bis.4, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 59-bis.4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 59-bis.4, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60 del decreto-legge.

Poiché gli emendamenti 60.4 e 60.200 e l'ordine del giorno G60.100 sono stati ritirati, passiamo all'esame dell'emendamento 60.2 e dei restanti ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 60.2, mentre invito al ritiro dell'ordine del giorno G60.101, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G60.400, se il dispositivo è riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di assumere».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G60.401.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 60.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 60.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G60.101, sul quale è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Bocchino, se accetta tale invito o se insiste per la votazione.

BOCCHINO (*M5S*). Signor Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G60.101.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G60.101, presentato dal senatore Bocchino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G60.400, del quale il Governo ha proposto un riformulazione. Chiedo alla presentatrice, senatrice Puppato, se accetta tale riformulazione.

PUPPATO (*PD*). Signor Presidente, io la accetto se non ci sono alternative.

Questi però sono fondi che non sono stati più destinati al credito d'imposta per le imprese che riescono ad investire in ricerca e innovazione. È una richiesta forte, che arriva da più territori italiani, dove obiettivamente abbiamo bisogno di garantire quella sussidiarietà pubblico-privato. Quindi, il fatto di cercare di reinserire un diritto che era stato assicurato alle aziende dal 2011 mi pare che dovrebbe essere un impegno davvero forte da parte del Governo in vista dell'emanazione di un indirizzo politico che rigarantisca questo credito d'imposta. È questione molto rilevante, questa.

Comunque, se non ci sono alternative accetto anche la soluzione di mediazione. Ribadisco però che un certo rafforzamento sarebbe un fatto positivo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G60.400 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Analogamente, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G60.401 non verrà posto ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 60.0.1, 60.0.2, 60.0.3, 60.0.4, 60.0.5, 62.1, 62.2, 62.3, 63.200, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7 e 63.201 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64 del decreto-legge. Poiché gli emendamenti 64.200, 64.1, 64.2, 64.4, 64.5, 64.6 e 64.7 sono stati ritirati, passiamo all'esame dell'emendamento 64.8, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 64.8.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 64.8.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 64.8, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 64.8.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e pertanto annulla la precedente votazione.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Santangelo, capisco che c'è stata un'intempestività.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, noi ci lamentiamo che i lavori sono lunghi, però questa pratica di ritirare gli emendamenti quando è in corso la loro votazione avviene in maniera ripetuta. Che questa sia l'ultima volta, perché è inaccettabile. Comprendo la cortesia, però è una pratica inaccettabile che viene puntualmente ripetuta.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, l'intempestività è stata nella percezione del segnale dal banco.

Ricordo che gli emendamenti 65.200, 65.1, 65.201, 65.202, 65.2, 65.3 e 66.200, 67.200, 67.1, 67.2, e 67.201 sono stati ritirati.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, facciamo nostro mio l'emendamento 67.201.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'emendamento 67.201, riferito all'articolo 67 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERNINI, *relatrice*. Sull'emendamento 67.201 il parere è contrario.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 67.201.

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, ancorché avessi ritirato questo emendamento, voglio illustrare le ragioni per le quali dissento.

L'emendamento in questione prevede che la nuova figura del giudice ausiliario sia collocata in pensione all'età di 75 anni e non già di 78.

Per carità, non pongo in dubbio che un uomo a 78 anni possa avere la lucidità per decidere adeguatamente controversie, però si tratta di giudici impegnati in corte di appello e vorrei che su questo punto svolgeste una riflessione.

La differenza che c'è tra un giudizio di primo grado e un giudizio in grado di appello sta nel fatto che l'errore della Corte di appello difficilmente può essere corretto in sede di gravame innanzi alla Corte di cassazione per i limiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione fissati con l'ultima novella relativa al giudizio dinanzi a tale Corte.

Piuttosto che prevedere che un giudice a 78 anni abbia la responsabilità, per esempio, in tutte le materie di natura civilistica – e parliamo delle cause più varie, dalle successioni ai contratti – mi sembrerebbe più corretto portarne il limite di età a 75 anni.

Bisogna aggiungere altresì che non c'è, nel nostro Paese, una attività professionale che cessi per collocamento in pensione all'età di 78 anni: i notai sono pensionati a 72 anni e gli stessi magistrati togati vanno in pensione a 72 anni e, a richiesta, possono andarci a 75.

A voi non pare che sia scriteriato prevedere che dello stesso collegio i giudici togati vengano ritenuti non più adeguati a svolgere la funzione di giudice a 75 anni mentre altre figure, che svolgono lo stesso lavoro, hanno la possibilità di continuare a lavorare fino a 78 anni?

Peraltro, se si parla di accelerazione del processo, il giudice deve essere veloce e, quanto al dinamismo, credo che già oggi rispetto a qualche anno fa le mie facoltà di movimento si siano ridotte.

Invito quindi i colleghi a riflettere attentamente sull'emendamento 67.201 e a votarlo favorevolmente e chiedo che esso sia votato con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BARANI (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, intervengo per sostenere questo emendamento fatto proprio da altri colleghi.

Signor Presidente, le capacità psico-attitudinali sono una cosa seria che la medicina del lavoro, che è una scienza, sta prendendo in considerazione. Lei, signor Presidente, sicuramente non salirà su un aereo pilotato da un settantottenne, seppure ancora capace di farlo volare: sono sicuro che ne scenderà immediatamente. Lei deve sapere, signor Presidente, che ci sono dei premi Nobel della medicina che a settant'anni smettono di operare, perché la legge stabilisce che oltre quell'età non sono più in grado di farlo; semmai, continuano con la didattica e la ricerca, ma non vanno in sala operatoria, perché la vita di una persona potrebbe essere messa ovviamente a rischio. Signor Presidente, allora perché lasciamo la vita giuridica in mano a questi anziani, che devono godersi la loro vecchiaia e anzianità dopo tutto quello che hanno fatto?

Poi, che vergogna quello che abbiamo visto ieri e ieri l'altro: il vecchietto che ha fatto questa intervista, con disartria, disfonia, dispnea. Ci ha fatto fare una figura da cioccolatai in tutto il mondo. Vergogna! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per cortesia, la prego di attenersi al tema. Stiamo parlando di età.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, desidero intervenire anzitutto con riferimento alla dichiarazione in dissenso del senatore Falanga, visto che ci è stata fatta analogha contestazione in passato, che intendiamo restituire al mittente: la sua dichiarazione è stata in dissenso rispetto a cosa, visto che non è stata fatta dichiarazione di voto del Gruppo? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mi dispiace, ma ci è stato contestato l'altra volta e restituiamo altrettanto. Ci chiediamo quindi cosa voterà il Gruppo, visto che dissente da qualcosa.

PRESIDENTE. Dissente dal ritiro.

CRIMI (*M5S*). No, no: il senatore Falanga ha fatto una dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo. Ci è stato contestato per cui noi rimaniamo al mittente. Qualcuno ci ha riso dietro.

Quanto all'emendamento in esame, credo non si possa non essere d'accordo sul limite dei settantacinque anni, paragonato a quello dei magistrati. Dovremmo introdurre il limite dei settantacinque anni anche per i senatori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

D'ALÌ (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per richiederle un autorevole chiarimento. L'emendamento 67.201, al di là delle questioni di merito che rispetto tutte nella loro valenza, era stato ritirato per tempo. A me risulta, dalla prassi di quest'Aula, che gli emendamenti ritirati per tempo – il cui ritiro sia cioè stato preannunciato all'Aula – non sono adottabili da altro Gruppo o da altro senatore. Al di là del merito di questo emendamento, avendolo ritirato per tempo come Gruppo, non possiamo che esprimere un voto...

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, la interrompo: è stato preannunciato per tempo il fatto che avrebbero ripreso l'emendamento: questo naturalmente non può essere un fatto noto, ma è stato comunicato agli Uffici. Questa è la situazione.

Detto questo, terremo presente questo suo richiamo al Regolamento per il futuro.

D'ALÌ (*PdL*). Non è un richiamo al Regolamento: è una richiesta di chiarimento.

PRESIDENTE. Era stato preannunciato che lo avrebbero ripreso per tempo. Sotto questo profilo, abbiamo ammesso accolto tale richiesta.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 67.201, ritirato dal senatore Falanga e fatto proprio dalla senatrice Stefani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 67.0.200, 68.200, 69.200, 69.201, 69.1, 69.2, 70.200, 70.1, 71.200, 72.200, 72.0.1 (trasformato nell'ordine del giorno G72.0.1), 72.0.2 (trasformato nell'ordine del giorno G72.0.2) e 72.0.3.

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, le chiedo scusa, non voglio far perdere tempo a quest'Aula (*Commenti dal Gruppo M5S*), però i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle hanno messo a confronto due fattispecie che sono totalmente diverse: in questo caso vi è stato un voto di dissenso rispetto al voto espresso dal Gruppo; nel caso paragonato vi erano tanti dissensi rispetto non si sa a cosa.

Inoltre, signori senatori del Movimento 5 Stelle, un conto è svolgere un'attività professionale, altro è sedere in un'Aula del Senato, considerato che avete fatto riferimento all'età massima per sedere in quest'Aula. Quando guardo dinanzi a me e vedo chi ha più di settantacinque anni, mi inchino dinanzi a quella saggezza che già di per sé sola mi è utile per svolgere al meglio il mio lavoro. (*Applausi dai Gruppi PdL e M5S e del senatore Zin*).

PRESIDENTE. Il rispetto per l'età c'è in ogni caso, indipendentemente!

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G72.0.1 e G72.0.2.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole con la seguente proposta di riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 72.0.1». Lo stesso per l'ordine del giorno G72.0.2.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, la riformulazione del Governo sull'ordine del giorno G72.0.1 è leggermente diversa da quella proposta dalla relatrice: «impegna il Governo a valutare le problematiche di cui all'emendamento 72.0.1». Lo stesso anche per l'ordine del giorno G72.0.2: «a valutare le problematiche».

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accoglie le riformulazioni proposte?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G72.0.1 (testo 2) e G72.0.2 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 73 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi, tenendo presente che gli emendamenti 73.200, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15, 73.16, 73.17, 73.18, 73.19, 73.20, 73.21, 73.22, 73.23, 73.26, 73.27, 73.28, 73.29, 73.30, 73.31, 73.0.1 (trasformato nell'ordine del giorno G73.0.1), 73.0.2, 73.0.3, 73.0.4 e 73.0.5 sono stati ritirati.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, il mio parere è contrario sugli emendamenti 73.9, 73.24 e 73.25, con l'invito ai presentatori a ritirarli, e favorevole sull'emendamento 73.1 (testo 2).

Invito i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G73.100, altrimenti il parere è contrario, mentre è favorevole sugli ordini del giorno G73.400, e G73.401, ove la parte iniziale del dispositivo sia modificata inserendo le parole: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatore Scalia, accoglie la riformulazione proposta dal relatore per l'ordine del giorno G73.401?

SCALIA (*PD*). Sì, Presidente.

BERNINI, *relatrice*. Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G73.0.1, ove la parte iniziale del dispositivo sia riformulata inserendo le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di».

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice sia per quanto riguarda gli emendamenti che gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G73.0.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 73.9.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 73.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 73.9, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 73.24.

STUCCHI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che per noi questo emendamento è qualificante, e che la soppressione dei commi 12 e 12-*bis* dell'articolo 73 renderebbe più funzionale ed efficiente il nostro sistema giudiziario. Pertanto ne raccomandiamo l'approvazione all'Assemblea (sappiamo che la sensibilità dei colleghi su questo tema è molto diffusa).

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire dal momento che il mio successivo emendamento 73.25 riguarda anch'esso la soppressione del comma 12.

Chiedo ai signori senatori un momento di attenzione, in ragione del fatto che il mio intervento riguarda sostanzialmente due temi di interesse, specialmente in un periodo di crisi economica come quella che viviamo: le pari opportunità dei giovani rispetto al mondo del lavoro e la possibilità che l'ascensore sociale non rimanga guasto, ma possa funzionare.

Secondo il sistema previsto dall'articolo 73, la selezione per lo *stage* presso la magistratura, così come il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, avviene sulla base del voto di laurea ovvero della media in determinati esami. Tutti noi sappiamo che il voto di laurea e la media, stante la disomogeneità delle università, non costituisce un criterio omogeneo di valutazione del merito, con una conseguenza sul piano sociale, delle opportunità e dell'ascensore sociale. Chi infatti ha la possibilità di iscrivere i propri figli in un'università meno selettiva rispetto a un'altra ha la possibilità di far avere ai figli quel voto di laurea e quella media di voto negli esami che costituiscono i requisiti prescritti dalla legge per lo *stage* presso i giudici e uno dei criteri di selezione alla pratica presso l'Avvocatura dello Stato.

Faccio questa premessa perché al comma 12, quello che noi intendiamo sopprimere, è previsto che chi partecipa positivamente allo *stage* presso un ufficio giudiziario per diciotto mesi, o fa pratica presso l'Avvocatura dello Stato per il medesimo periodo, può accedere direttamente al concorso in magistratura, in aperta contraddizione con ciò che prevede la normativa generale per i requisiti di accesso a tale concorso, che, innanzitutto, non fa riferimento al voto di laurea. Per poter accedere al concorso in magistratura è necessario essere magistrato amministrativo o contabile, procuratore dello Stato, avvocato, funzionario appartenente alla carriera direttiva dello Stato, dottore di ricerca, ovvero aver frequentato con esito positivo una scuola di specializzazione in una disciplina giuridica o la scuola di specializzazione per le professioni legali. La Commissione giustizia, dunque, aveva sollevato davvero un problema di costituzionalità. Non si riesce a comprendere, infatti, la ragione per la quale chi, ad esempio, fa pratica presso uno studio legale – pur avendo svolto la stessa pratica di chi la effettua presso l'Avvocatura dello Stato – non ha titolo a questo accesso, ma deve superare l'esame di avvocato. Non si riesce davvero a comprendere, nel momento in cui si richiede come requisito per l'accesso al concorso in magistratura il superamento dell'esame di avvocato o del concorso per avvocato dello Stato, come tutto ciò sia compatibile con la previsione dello svolgimento della sola pratica professionale di diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato. È una contraddizione enorme, un notevole controsenso.

Questa normativa, peraltro, va a retroagire, il che equivale a dire che evidentemente chi ha deciso, per ipotesi, di svolgere i diciotto mesi di pratica forense e di non frequentare una scuola di specializzazione per le professioni legali, perché magari la famiglia non ha neanche le disponibilità

economiche per favorire un percorso di questo genere, inevitabilmente con l'entrata in vigore di questa legge si troverà ad essere assolutamente discriminato.

Colleghi, abbiamo il dovere di assicurare ai nostri figli un uguale tetto di opportunità, indipendentemente dalle possibilità economiche dei genitori: continuando infatti ad essere elastici su questo, continueremo a consentire che la selezione avvenga non nella scuola, ma nel mondo del lavoro, e che questa selezione venga così inquinata dal peso delle famiglie, perché non c'è alcun dubbio che, in una situazione sostanzialmente di difficile individuazione del merito, prevarranno le relazioni e la forza della famiglia di appartenenza.

È per questo che vi chiedo di sopprimere questo comma, la cui incostituzionalità è chiarissima, è palese; esso andrà ad impedire esattamente il funzionamento di quell'ascensore sociale che esisteva invece alla mia epoca, quando io avevo ventitré anni e i concorsi che si facevano erano selettivi, perché la scuola era selettiva e i figli delle famiglie non particolarmente facoltose, se erano bravi, quei concorsi li vincevano, a tutto svantaggio magari di quelli che erano facoltosi. (*Applausi dai Gruppi PdL e GAL*).

BARANI (*GAL*). Socialista!

PALMA (*PdL*). Questo è quello che dobbiamo fare.

Interverrò successivamente sull'emendamento 73.1 (testo 2) delle Commissioni riunite, ma non si venga a dire, poi, che a tale emendamento, per consentire l'accesso diretto, si aggiunge che chi fa lo *stage* e chi svolge la pratica presso l'Avvocatura, se ha fatto anche un anno di scuola di specializzazione per le professioni legali, può partecipare al concorso in magistratura: è singolare come un pezzetto di una parte di un requisito, utile nella sua interezza, possa in qualche modo colorare in termini positivi lo *stage* o la pratica. Non vi rendete conto, anche in questo caso, che se per ipotesi qualcuno è riuscito a laurearsi con 110 e lode presso un'università complicata e difficile, e quindi partecipa allo *stage* o alla pratica presso l'Avvocatura dello Stato, ma la famiglia non è in grado di pagargli la scuola di specializzazione per professioni legali (perché queste scuole costano), si trova in una situazione discriminata rispetto agli altri e accede con ritardo al concorso per magistrato ordinario, solo dopo l'esame di avvocato e dopo l'esito positivo del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, e non prima? (*Applausi del senatore Marin*).

Vedo qualcuno che si disturba. A me questo sistema, se i miei figli fossero più piccoli, andrebbe benissimo, perché saprei perfettamente come utilizzarlo per consentire ai miei figli, a tutto danno dei figli di persone meno abbienti e magari più bravi dei miei figli, di ottenere risultati che gli altri non possono ottenere senza l'aiuto della famiglia. È per questo che io chiedo che venga abolito il comma 12 dell'articolo 73. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

COMPAGNA (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*GAL*). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà a favore della soppressione del comma 12 prevista dagli emendamenti 73.24 e 73.25. Gli argomenti del collega che mi ha preceduto sono molto convincenti, molto seri e mi auguro che quest'Aula ne tenga conto.

Non ho tradizioni socialiste o sensibilità alla questione sociale per servirmi anch'io dell'argomento relativo all'ascensore sociale, ma quell'argomento è sacrosanto e, se posso, lo arricchisco di una sensibilità liberale. Vi è, infatti, nel comma 12, così come è stato congegnato, non il buon odore del socialismo, ma il cattivo odore del feudalesimo: c'è il privilegio dinastico pregiudizialmente assicurato.

Non ho da richiamare i miei figli (purtroppo sono già alla generazione dei miei nipoti, a differenza del collega Nitto Palma), ma consentitemi un ultimo minuto, metà dedicato alla giusta considerazione sul nostro sistema universitario. Il nostro sistema universitario – e ci sono autorità accademiche tra di noi che lo possono confermare – non è più figlio dei capaci e meritevoli della Costituzione: è diventato ipocrita, perché ha previsto di essere insieme autonomistico all'anglosassone e centralistico alla Napoleone. Ecco perché il voto di laurea non neanche più un punto di riferimento, non costituisce una valutazione omogenea: ha davvero ragione Nitto Palma.

L'ultimo argomento riguarda i nostri lavori. Non è bello che un parere di costituzionalità dato dalla Commissione giustizia, sulla base di piccoli incroci di normative di dettaglio, designi un ritorno al feudalesimo che sarebbe un disonore per i nostri valori costituzionali confermare con il voto dell'Assemblea.

Di qui, il voto dei senatori del nostro Gruppo favorevole alla soppressione di questo comma. (*Applausi dai Gruppi GAL e M5S*).

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, con il consenso... (*Brusì*).

C'è chi parla al microfono e chi presume di avere l'autorità di parlare anche senza.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la prego di astenersi dal tenere l'ordine dell'Aula.

FALANGA (*PdL*). Io, con il consenso dei colleghi proponenti, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 73.24. Condivido perfettamente le argomentazioni del senatore Nitto Palma e aggiungo che la previsione di consentire l'accesso al concorso in magistratura a chi ha frequentato uno

stage di diciotto mesi offende tutti quei giovani praticanti di studi legali qualificati – e offende anche tutti quegli avvocati che sono maestri di questi giovani – che devono fare più di ventiquattro mesi di pratica (perché il minimo è ventiquattro mesi e poi devono superare un concorso: solo dopo possono accedere alla magistratura).

Per queste ragioni, sottoscrivo questo emendamento e chiedo all’Aula di votare la soppressione del comma 12 dell’articolo 73.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, questo è un tema delicato che avevamo affrontato anche all’interno della Commissione giustizia proprio per i profili di legittimità costituzionale e anche in relazione alla materia che riguarda l’accesso al concorso in magistratura. Ricordo, come ricordiamo tutti, che all’interno della Commissione giustizia c’era stato un giudizio unanimemente contrario a questo comma 12, tanto che l’avevamo segnalato per iscritto in maniera ampia ed anche molto chiara. I lavori della Commissione poi sono proceduti e un po’ ci sorprende che sia rimasta questa impostazione, ma siccome la materia è delicata credo sia possibile addivenire ad un accordo su questo punto.

Proporrei quindi, se il Presidente prima di tutto, l’Assemblea, il Governo ed i relatori sono d’accordo, di accantonare questi emendamenti per un approfondimento, perché credo sia possibile arrivare ad una soluzione nell’ottica emersa dai lavori delle Commissioni riunite. (*Applausi del senatore Falanga*).

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, sono d’accordo sull’accantonamento, anche perché vorrei far capire che all’unanimità, nella Commissione giustizia, abbiamo espresso dubbi di costituzionalità che sorgono anche rispetto all’emendamento 73.1 votato dalle Commissioni riunite; infatti, da un lato, si riconosce al comma 13 di tale emendamento che quel periodo di *stage* presso gli uffici giudiziari vale solo un anno di praticantato, dall’altro, si parifica lo stesso al titolo di avvocato che occorre per il concorso. In tal modo si sostiene che questo periodo di un anno presso le scuole di specializzazione legale, in base all’emendamento della Commissione, è parificato al completamento dell’intero corso di specializzazione, che oggi è richiesto quale requisito per l’accesso al concorso in magistratura.

Si tratta di differenze di trattamento, per cui credo che non solo vada eliminato il comma 12, ma anche il successivo comma 12-*bis*. Per tali motivi aderisco alla richiesta di accantonamento del senatore Casson.

STEFANO (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intendevo chiedere di sottoscrivere l'emendamento 73.25 del senatore Nitto Palma, ma poiché c'è stata questa richiesta di accantonamento, se lo si accantona attendo e aderisco a questa richiesta; altrimenti, chiedo di sottoscrivere da subito l'emendamento.

PRESIDENTE. Gradirei che si risolvesse la questione con la collaborazione dei relatori e del rappresentante del Governo.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, i relatori sono favorevoli all'accantonamento.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Anche il Governo è favorevole all'accantonamento.

PRESIDENTE. Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento 73.24, nonché degli emendamenti 73.25 e 73.1 (testo 2) e dell'ordine del giorno G73.100, che riguardano la medesima materia.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G73.400 non verrà posto ai voti.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, mi scusi se interrompo per un attimo i lavori, ma lei sa che essendo nuovo mi oriento con quello che riesco a leggere. Vorrei capire come possano intervenire, in fase di votazione di un emendamento, tre senatori dello stesso schieramento politico e come lei possa dar loro la parola senza stabilire un tempo contingentato. (*Applausi della senatrice Nugnes*). Vorrei sapere qual è il riferimento regolamentare affinché io possa prenderlo in considerazione e richiedere in futuro lo stesso trattamento per il Movimento 5 Stelle. Non sono state nemmeno dichiarazioni di voto! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Come lei ben sa, avendo seguito il lavoro dell'Aula da stamattina, per celerità non si è proceduto all'illustrazione dei singoli emendamenti. Pertanto, uno degli interventi era teso all'illustrazione di un emendamento, l'altro era una dichiarazione di voto di un senatore dello stesso Gruppo.

Cercheremo di rispettare queste regole. Siccome l'argomento interessa tutta l'Aula mi pare che più ampio è il dibattito più possiamo riu-

scire a trovare un accordo condiviso. Quando si tratta di questioni così importanti credo rientri nella discrezionalità del Presidente poter ascoltare più opinioni. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Penso sia meglio per tutti, così ce ne facciamo una nostra; naturalmente non il Presidente che è al di fuori del dibattito, pur essendo ex magistrato e quindi interessato. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Presidente, lungi da me ridurre la sua discrezionalità, ci mancherebbe. In termini di Regolamento va bene un'eccezione...

PRESIDENTE. La considero un'eccezione che era necessario fare.

SANTANGELO (*M5S*). Però – le ripeto – siccome rischia di diventare prassi...

PRESIDENTE. No, no: l'eccezione conferma la regola per me.

In merito all'ordine del giorno G73.401 era stata avanzata una richiesta di riformulazione. Intende accoglierla, senatore Scalia?

SCALIA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G73.401 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Ricordo che l'emendamento 74.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 76 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante Governo a pronunziarsi, tenendo presente che l'emendamento 76.1 è stato ritirato.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 76.2 (testo 2).

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 76.2 (testo 2).

FALANGA (*PdL*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 76.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Evidenzio che l'emendamento è stato approvato all'unanimità.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti 77.1 e 78.1 sono stati ritirati, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 79 del decreto-legge, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, sull'emendamento 79.1 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. E sull'emendamento 79.0.200, il cui ritiro è stato revocato?

BERNINI, *relatrice*. Il parere è contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei che il rappresentante del Governo e la relatrice ci ripensassero. È già stata bocciata la reintroduzione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che era molto importante; nel caso in esame si tratta di un articolo abbastanza semplice e di buonsenso, che non comporta alcun costo.

La fattispecie è quella della conciliazione. Quando si va a conciliare una vertenza la commissione di conciliazione è validamente costituita se ci sono tutti i membri, ossia un funzionario della direzione provinciale del lavoro, un rappresentante dei lavoratori e un rappresentante del datore di lavoro. Molto spesso capita che alcuni componenti della commissione non siano presenti e quindi si rimandi ancora. Dunque, non solo si aspetta lì tutta la giornata, ma per colpa non propria si deve rinviare ancora la questione. Quanto noi proponiamo è semplicissimo: qualora siano assenti alcuni componenti della commissione, la commissione si considera comunque validamente costituita se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale e se, dall'altra parte, è presente unicamente e monocraticamente un funzionario della direzione territoriale del lavoro, anche con qualifica ispettiva.

PRESIDENTE. La prego di concludere il suo intervento. Il tempo a sua disposizione è abbondantemente scaduto.

PUGLIA (*M5S*). Concludo subito, signor Presidente.

Ciò andrebbe a velocizzare anche queste fattispecie. Vi assicuro che attendere per tutta la giornata per poi dover tornare, magari dopo una settimana, perché è assente un componente, è dura. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 79.1.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico sugli emendamenti riferiti all'articolo 79.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 79.1, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, come ho già sottolineato nella seduta di ieri, nel nostro Regolamento non esiste né il voto per delega né il vincolo di mandato. Vorrei capire perché da quella fila dei banchi del Gruppo del Popolo della Libertà si continua a votare per conto terzi.

PRESIDENTE. Faremo attenzione. Invito i senatori Segretari a porre attenzione. Evitiamo il voto per conto terzi, che non è ammesso. Su questo sono d'accordo con lei. (*Commenti del senatore Ciampolillo*). Ripeto, ho invitato i senatori Segretari a fare attenzione.

D'ANNA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*PdL*). Signor Presidente, premesso che io non ho votato per conto terzi perché il mio posto è contiguo a quello del senatore Milo, che era poc'anzi qui presente, sottolineo che quest'Assemblea per autorevolezza precedente meriterebbe una partecipazione al lavoro un po' più concreta piuttosto che stare qui a fare i capoclasse. È vero che le regole sono fatte per essere rispettate, ma senza il buonsenso diventano spesso puerili. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Mi viene in mente quanto lessi in un romanzo di Dumas, cioè che tra il malvagio ed il cretino è da preferire il primo perché qualche volta si riposa. (*Commenti del senatore Santangelo*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, non possiamo aprire un dibattito. Ho già invitato i senatori Segretari a controllare. (*Commenti del senatore Santangelo*). Mi dispiace, ma troverò modo di replicare.

CASINI (*SCpI*). Lo potrà fare a fine seduta.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine dei lavori, ma la prego di essere breve.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei sottolineare al senatore D'Anna che la regola del buonsenso c'è ed è quella che i cittadini seguono giornalmente. Lui non può votare per una persona assente e non può assolutamente far percepire neanche un euro a quella persona che è assente. È una vergogna! È una truffa! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 79.0.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 79.0.200, presentato dal senatore Puglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 794

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G81.1, derivante dal ritiro dell'emendamento 81.1 riferito all'articolo 81 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERNINI, *relatrice*. Invito i presentatori al ritiro dell'ordine del giorno G81.1; in alternativa, esprimo parere contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, accoglie l'invito al ritiro?

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 82 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 82.500 e contrario sull'emendamento 82.17. Esprimo parere favorevole

sull'ordine del giorno G82.100 ove riformulato inserendo nel dispositivo le parole: «a valutare opportune iniziative finalizzate».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G82.101, il parere è ugualmente favorevole ove riformulato sostituendo nel dispositivo le parole «ad inserire» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di promuovere l'inserimento».

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Bitonci, accoglie le riformulazioni proposte per gli ordini del giorno G82.100 e G82.101?

BITONCI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G82.100 (testo 2) e G82.101 (testo 2) non verranno posti ai voti. Ricordo che gli emendamenti 82.3, 82.4 e 82.5 sono stati ritirati.

MARTELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signor Presidente, qui ci chiediamo come sia possibile che un ordine del giorno, che contiene un impegno per il Governo, venga riformulato non dal Governo, ma dalla relatrice. È una questione procedurale.

PRESIDENTE. È un invito al presentatore a trasformare l'ordine del giorno che poi viene accolto dal Governo. Il Governo ha la parola definitiva sul dispositivo. È una forma di collaborazione istituzionale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 82.500.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 82 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 82.500, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 82.6, 82.7, 82.8, 82.200, 82.9, 82.10, 82.11 e 82.12 sono stati ritirati.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 82.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 82.17, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 83 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relattrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, tenendo presente che gli emendamenti 83.1, 83.2, 83.3 e 83.4 sono stati ritirati.

BERNINI, *relattrice*. Signor Presidente, invito a ritirare gli ordini del giorno G83.100 e G83.101.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G83.102, con la seguente riformulazione tendente ad aggiungere le parole: «a valutare l'opportunità dell'attuazione» all'inizio del dispositivo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G83.103, il parere è favorevole con la seguente riformulazione, tendente ad aggiungere le parole: «a valutare l'opportunità dell'attuazione» all'inizio del dispositivo. Invito al ritiro degli ordini del giorno G83.104 e G83.105.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G83.200. Sull'ordine del giorno G83.400 il parere è favorevole con la seguente ri-

formulazione, tendente ad inserire le parole: «a considerare la possibilità di completare» all'inizio del dispositivo. Allo stesso modo, sull'ordine del giorno G83.401 il parere è favorevole con la seguente riformulazione, volta ad inserire le parole: «a valutare l'opportunità di» al secondo capoverso del dispositivo.

Infine, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G83.0.2.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, chiedo di poter trasformare l'emendamento 83.0.1 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi a tale riguardo.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole e propongo che il dispositivo contenga le parole: «a valutare l'opportunità».

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice su tutti gli ordini del giorno presentati, compreso l'ultimo risultante dalla trasformazione dell'emendamento 83.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, le chiedo se accetta la formulazione proposta.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.0.1 non verrà quindi posto ai voti.

Senatrice Stefani, le chiedo se accetta l'invito che le è stato rivolto, di ritirare l'ordine del giorno G83.100.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non solo insistiamo per la sua votazione, ma cogliamo l'occasione proprio con questo ordine del giorno per sottoporre all'Assemblea il rilevante problema relativo alla riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Si sta parlando di un problema davvero grave. In Commissione giustizia ci siamo espressi a favore della proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio al fine di permettere al Governo di mettere finalmente mano a questa materia e di prendere in considerazione quanto lo

stesso Senato ha detto con grande compiutezza e competenza l'anno scorso, opinione purtroppo disattesa.

Quindi, rivolgiamo a tutti l'invito a prendere in considerazione questa situazione. Il Governo lo deve fare assolutamente, perché siamo in un ritardo spaventoso. I tribunali e i loro operatori sono in grande difficoltà. C'era stato garantito, e sembrava quasi imminente, un decreto correttivo dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 da parte del Governo, decreto che però non è mai stato emanato.

Siamo di fronte ad una grande difficoltà e non capisco come sia possibile che, mentre la maggioranza che si esprime in Commissione richiede una proroga dell'entrata in vigore della riorganizzazione degli uffici giudiziari, il Governo invece la pensa in modo diverso. Dove sta allora la maggioranza?

Vi rivolgo quindi nuovamente l'invito ad esaminare con attenzione questa situazione. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per chiedere di poter apporre la mia firma a questo ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signor Presidente, non riesco a comprendere il parere contrario che è stato ora espresso, avendo il Governo dato un parere favorevole ed accolto un ordine del giorno in Commissione nel quale si impegnava «a valutare l'opportunità».

Il Governo viene in Commissione, dove abbiamo votato all'unanimità la proroga di un anno, e non perché la volevamo, ma per il fatto che il Governo stesso non aveva dato risposte. Volevamo un decreto correttivo. Il Governo ha accolto in Commissione l'impegno a prendere in considerazione la proroga di un anno. Ora, con l'ordine del giorno in esame, si invita soltanto il Governo ad adottare i provvedimenti correttivi che sono stati votati all'unanimità dalle Commissioni giustizia del Senato e della Camera. Come si fa a dare un parere contrario su questo punto? Si prenda in considerazione, si valuti l'opportunità. (*Applausi dai Gruppi PdL e LN-Aut*). Abbiamo posizioni abbastanza diversificate.

Signor Presidente, è una questione che ho già illustrato ieri, alla fine della seduta, in relazione alla mia richiesta di calendarizzare la proposta di

proroga della Commissione giustizia, e questo perché siamo costretti, perché noi vogliamo la riforma.

Quindi, il Ministro potrebbe assumere l'impegno ad emanare un provvedimento correttivo, di cui lo stesso ha riconosciuto l'opportunità, quantomeno per alcuni aspetti, davanti a tutti. (*Applausi dai Gruppi PdL e LN-Aut e della senatrice Padua*).

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*.
Noi abbiamo dato parere favorevole, se ho seguito bene i lavori, all'ordine del giorno G83.200, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori, e consideriamo questi ordini del giorno assorbiti in quello.

ASTORRE (*PD*). L'aveva già detto!

LUMIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, siccome su tale questione la Commissione giustizia ha lavorato molto, e sulla geografia giudiziaria c'è una intesa pressoché unanime, invito i presentatori dell'ordine del giorno G83.100, visto che il Governo dà un parere favorevole pieno all'ordine del giorno G83.200, a sottoscrivere anche loro tale ordine del giorno, così che da quella corralità e quella unanimità registrate in Commissione (e mi rivolgo anche al Movimento 5 Stelle, che su questo argomento ha condiviso le riflessioni svolte in Commissione giustizia) esca un ordine del giorno pienamente condiviso dall'Assemblea e accolto dal Governo in modo pieno.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, a nome mio e del Gruppo del Movimento 5 Stelle, desidero apporre la firma all'ordine del giorno G83.200.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS. Signor Presidente, a nome mio e del senatore De Cristofaro, chiedo di apporre la firma all'ordine del giorno G83.200.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Colleghi, ricordo ancora che tutti coloro che vogliono sottoscrivere emendamenti e ordini del giorno possono comunicarlo alla Presidenza e che le firme aggiunte saranno ricevute dalla Segreteria e dagli Uffici della Presidenza.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, volevo semplicemente ricordare a quest'Aula che già un ordine giorno della Lega Nord è stato approvato in Commissione.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, intervengo per cercare di chiarire la questione. Intanto, non ho capito se il mio ordine del giorno G83.0.2 sia stato accolto o assorbito.

In ogni caso, siccome su questa materia c'è stata in queste settimane una sorta di balletto (che francamente non fa onore a nessuno, né al Governo né al Parlamento), chiederei, se i colleghi vogliono sostenere la richiesta, di mettere ai voti l'ordine del giorno G83.200, avente come primo firmatario il senatore Lumia, che assorbe gli altri ordini del giorno, in modo tale che sia chiara la posizione del Parlamento rispetto agli accorpamenti degli uffici giudiziari, che rappresentano un punto critico della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

BARANI (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, invito i colleghi a fare una riflessione. Perché c'è questo accanimento a far approvare questo ordine del giorno, quando sappiamo tutti perfettamente che il 13 settembre la questione sarà definita, in quanto la riforma entrerà in esecuzione? Ciò che stiamo decidendo adesso non conta nulla, perché il Ministro non ha intenzione di cambiare nulla.

Allora, o decidiamo che, se il Governo e il Ministro non prendono in considerazione questo ordine del giorno, il Ministro deve dimettersi, oppure, perché perdiamo tempo? Mi viene in mente ciò che ha detto un col-

lega nei giorni scorsi, cioè che un ordine del giorno non si nega a nessuno, tanto poi il Governo fa quello che vuole. Mi sembra che la Commissione giustizia abbia chiesto unanimemente al Governo di prendere in considerazione la geografia giudiziaria e che, invece, il Governo non abbia intenzione di farlo. Allora, o chiediamo qualcosa di più concreto oppure tutto ciò non serve a nulla.

PRESIDENTE. Colleghi, siccome vi è una richiesta del senatore Buemi di votare l'ordine del giorno G83.200, nonostante l'accoglimento da parte del Governo, chiedo al proponente, senatore Lumia, se ne richiede anche lui la votazione.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, penso che questa coraltà, espressa anche attraverso un voto, suggelli un impegno ancora più autorevole rispetto a un ordine del giorno accolto in via ordinaria.

Chiedo quindi che l'ordine del giorno G83.200 venga posto ai voti con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Procediamo comunque con ordine, in modo da essere assolutamente chiari per evitare dubbi successivi.

Sull'ordine del giorno G83.100 era stato inizialmente espresso un invito al ritiro oppure un parere contrario. Chiedo alla relatrice al rappresentante del Governo se l'ordine del giorno G83.100 è a loro parere da ritenersi assorbito nell'ordine del giorno G83.200.

BERNINI, *relatrice*. Sì, signor Presidente, lo riteniamo assorbito.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non posso considerare l'ordine del giorno G83.100 assorbito in quello successivo perché, ripeto, è già stato approvato un ordine del giorno molto simile in Commissione giustizia. Riterremmo quindi molto più opportuna una eventuale riformulazione del nostro ordine del giorno, come è stato fatto anche in Commissione, nel senso di introdurre, dopo le parole: «impegna il Governo», le parole: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Vorrei fosse chiaro il problema: gli ordini del giorno G83.100 e G83.101, secondo il Governo, sono contenuti nell'ordine del giorno G83.200, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente, ma viene prima il nostro o quello di Lumia, che non è ancora stato votato?

PRESIDENTE. Va bene. Invito pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione dell'ordine del giorno G83.100 testé proposta.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, in questo caso, stante la riformulazione proposta dalla senatrice Comaroli, il parere sull'ordine del giorno G83.100 (testo 2) è favorevole.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G83.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G83.101.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ritiriamo l'ordine del giorno G83.101.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Sull'ordine del giorno G83.102 è stata avanzata una richiesta di riformulazione; i presentatori accolgono tale richiesta?

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G83.103 è stata avanzata una richiesta di riformulazione; i presentatori accolgono tale richiesta?

COMAROLI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.103 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Ricordo che sugli ordini del giorno G83.104 e G83.105 è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?

COMAROLI (*LN-Aut*). No, signor Presidente, di entrambi gli ordini del giorno chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Comaroli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G83.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G83.104, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G83.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G83.105, presentato dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G83.200.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, credo sia doverosa una brevissima dichiarazione di voto su questo ordine del giorno. Vorrei ripetere le poche parole che ho detto anche in Commissione giustizia, perché il Governo ha dato *oborto collo* un parere favorevole all'ordine del giorno G83.100 (testo 2) della Lega Nord e al nostro G83.200.

Vorrei soltanto ricordare al Governo che già abbiamo detto in Commissione che siamo stanchi di essere presi in giro, perché su questa materia – la revisione delle circoscrizioni giudiziarie – di settimana in settimana il Governo e in particolare gli uffici del Ministero della giustizia ci hanno preso in giro con riunioni e rinviando continuamente. Non vorrei

essere l'augello del malaugurio, ma ho l'impressione che il Governo farà la stessa cosa per le prossime settimane.

Quindi, chiedo che risultino a verbale questa mia fortissima perplessità e questa valutazione negativa sull'operato del Governo in tale materia, pur ribadendo, in conclusione, che ad una riforma delle circoscrizioni giudiziarie seria ci crediamo e la vorremmo. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL e del senatore Buemi*).

SUSTA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è vero che su questo tema c'è stata discussione e anche qualche contestazione del Governo. È però altrettanto vero che questo provvedimento è necessario per sfuggire ad una logica meramente campanilistica nell'affrontare i problemi e per evitare di dover tornare costantemente indietro su decisioni prese.

Abbiamo rivolto tutti insieme un appello al Ministro affinché considerasse quelle particolari situazioni che sono state rappresentate da qua a settembre, quando entrerà in vigore la legge, e noi siamo tutti d'accordo. Su un provvedimento che vada a riconsiderare e a riaprire il tema delle circoscrizioni giudiziarie non siamo d'accordo, perché, in questo caso, il meglio è proprio nemico del bene. Abbiamo assunto coscientemente un'impostazione che entrerà in vigore a settembre e credo che dobbiamo continuare, fermo restando l'appello al Governo affinché quelle situazioni particolari che sono state rappresentate in zone di frontiera, nel Mezzogiorno d'Italia, nelle isole e in piccolissimi tribunali di zone molto isolate, possano essere considerate all'interno della legislazione vigente.

Ritengo opportuno che il Governo utilizzi quanto già è in suo potere, senza introdurre nuove modifiche alla legislazione, che certamente sarebbero negative e aprirebbero un varco che non consentirebbe l'entrata in vigore di queste norme. (*Applausi dal Gruppo SCpI e dei senatori Sangalli e Zeller*).

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, quello di cui ci stiamo occupando è ritenuto dal Governo e dalla maggioranza un provvedimento centrale per l'azione di Governo.

Più di una volta, specialmente nella seduta di oggi, ho sentito colleghi della maggioranza dire che quelli che si stavano trattando erano argomenti centrali. Guardavo prima il frontespizio del decreto-legge in esame, dove sono riportate le firme di 19 Ministri più quella del Presidente del Consiglio. Si stanno trattando argomenti centrali (lo dite voi, colleghi,

non lo sto dicendo solo io, da oppositore: lo dite voi), riguardanti le circoscrizioni giudiziarie e altro ancora. Mi domando: signor Presidente, ma un Ministro, una volta ogni tanto, si fa vedere in Senato, o dobbiamo accontentarci dell'autorevolezza dei Sottosegretari? Credo che il rispetto per l'importanza dei decreti che si presentano, dando loro così tanta rilevanza, debba essere almeno sostenuto con la faccia dei Ministri che si assumono gli impegni. Questo impegno non c'è mai! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Pepe*).

CROSIO (*LN-Aut*). Bravo!

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, intervengo per ricordare ai banchi del Governo e a chi lo rappresenta che nel decreto sono previste azioni correttive che è possibile, se si condivide questa strada, mettere in campo. La mia opinione è che il Governo, sentita l'opinione dell'Assemblea (un'opinione autorevole e molto condivisa), potrebbe ricorrere a questa strada, esercitarla entro il tempo dovuto (entro la metà del mese di settembre) e, quindi, circoscrivere una proposta che renda all'Assemblea che oggi ne discute, piena consapevolezza anche delle sue opinioni e della relazione che ha portato di fronte ai banchi del Governo.

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, il Gruppo del Popolo della Libertà è favorevole all'ordine del giorno G83.200 e anche al fatto che venga votato dall'Assemblea, in considerazione dei precedenti che molti colleghi hanno già richiamato. Nella precedente legislatura la Commissione giustizia aveva individuato delle sedi che meritavano di continuare ad operare e rimanere aperte per ragioni specifiche; ci sono territori che sono realtà di prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata o diffusa. Oltre al pronunciamento della Commissione giustizia nella precedente legislatura, come è stato già richiamato dal senatore Caliendo, nel frangente di questa legislatura la Commissione giustizia è addirittura intervenuta approvando un testo ancora più ampio.

Ci auguriamo – e condivido le parole di altri colleghi, come il senatore Casson – che il pronunciamento del Governo dia poi seguito a comportamenti coerenti, perché la cosa peggiore sarebbe suscitare delle aspettative; poi dipenderà anche dal voto dell'Assemblea ovviamente, che mi auguro ampiamente condiviso. Quindi, auspico che il Governo possa te-

nera nel debito conto questo eventuale pronunciamento, che ci auguriamo sia favorevole all'indicazione che è scaturita dalla Commissione, che credo sia condivisa da molti colleghi che non hanno firmato l'emendamento, oggi ordine del giorno, ma che intendono fin d'ora sottoscriverlo per una condivisione ancora più sentita ed ampia.

Quindi, è bene che si voti a favore dell'ordine del giorno G83.200. (*Applausi dal Gruppo Pdl*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'ordine del giorno G83.200 ed esprimo anche parole di biasimo, se vogliamo, perché probabilmente sarebbe stato meritevole da parte di quest'Assemblea esprimersi con un voto sull'ordine del giorno G83.100; però, purtroppo i colleghi della Lega hanno accettato una sua riformulazione. Pertanto ora, anche esprimendo il voto favorevole sull'ordine del giorno in questione con la solita premessa ormai nota, «a valutare la possibilità di», sappiamo cosa significa e temiamo che ancora una volta venga posta in essere un'altra temuta presa in giro (richiamando le parole già espresse dal collega Casson) da parte del Governo.

In Senato la Commissione giustizia aspetta una risposta chiara da mesi; tale risposta è stata rinviata di settimana in settimana, di mese in mese. Aumenta il timore e la curiosità quasi terrorizzante di aprire i giornali il 17 settembre, quando l'attività giudiziaria sarà ripresa in tutti i tribunali, per capire in quali disastri abbiamo messo mezzo Paese, perché la situazione è ben nota.

Dunque, dichiaro il voto favorevole. Peccato, però, aver perso l'occasione di votare e di confrontarsi veramente, al di là della retorica e della pur comprensibile necessità degli equilibri della maggioranza nel sostenere questo Governo. Però una parola finalmente chiara quest'Aula oggi ancora non la può dire. Quindi, auspico che il Governo si faccia veramente carico della situazione e idealmente tracci una linea nera davanti alle parole «a valutare la possibilità di»: voglia il Governo prendere atto della situazione ben nota e fare tesoro di quei pareri, a cui pure già si è fatto riferimento, espressi dalla Commissione giustizia del Senato nella scorsa legislatura.

Ci sono dei criteri oggettivi che possono essere adottati, assolutamente lontani da ogni criterio campanilistico. Per carità, evitiamo i disastri di cui potremmo leggere, temiamo, il 17 settembre 2013, se non si mette mano con urgenza alla questione. (*Applausi dai Gruppi M5S e Pdl*).

PAGLIARI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (*PD*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per sottolineare un aspetto, anche a costo di apparire fuori tema: la questione delle circoscrizioni è assolutamente essenziale ed è un tema di riorganizzazione, ma quello che occorre, e su cui dovremo sollecitare assolutamente il Governo, è affrontare il dato inaccettabile dei tempi di decisione della nostra giustizia in tutti i campi, dal civile al penale, all'amministrativo. È denegata giustizia. Credo che questo sia il primo tema sul quale dobbiamo chiamare il Governo ad un confronto vero.

BARANI (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, perché ne siamo convinti. Sappiamo perfettamente, dopo diverse riunioni che abbiamo tenuto al Ministero (lo dico ai colleghi Lumia e Casson e al presidente Palma) che il vero problema sono i dirigenti di quell'ufficio del Ministero: sono loro collega Nencini che non vogliono sentire, il parere di quest'Aula. Il vero problema è all'interno degli uffici giudiziari del Ministero. Sono convinto che i Sottosegretari e il Ministro abbiano la consapevolezza di dover intervenire, ma in questo momento credo siano sotto scacco – e non so bene il perché – di tali uffici.

Un'ultima considerazione. Ci dissociamo dal collega Volpi: noi riteniamo che i cinque Sottosegretari presenti in Aula siano più che rappresentativi. Più loro che un Ministro.

CASINI (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*SCpI*). Signor Presidente, noi ci troviamo con una maggioranza composita a sostenere questo Governo; è una maggioranza il più delle volte definita «strana», ma conosciamo tutti le ragioni per cui c'è un sostegno un po' eterogeneo rispetto alla normalità. Questo ordine del giorno direi che è ancora più eterogeneo, nel senso che viene promosso da esponenti della maggioranza e trova l'approvazione di colleghi come quelli del Movimento 5 Stelle o della Lega Nord.

Il Governo è chiamato a rispettare l'ordine del giorno, ma io vorrei modestamente sottolineare che nell'ambito di questa maggioranza ci sono persone, come il sottoscritto, che voteranno contro, magari isolate e che ritengono emblematiche le modalità con cui si sta procedendo sul tema delle circoscrizioni giudiziarie.

Da mesi abbiamo una processione di magistrati, amministratori locali, comitati neocostituitisi: tutti adducono per la loro sede giudiziaria questioni dirimenti che sono inerenti alla criminalità organizzata, alle spese

che si sono fatte, e quant'altro; ma voi sapete tutto e non devo aggiungere altro.

La prova che stiamo dando ancora una volta, e devo dire che i colleghi del Movimento 5 Stelle si sono immediatamente ben acclimatati, è una prova di impotenza politica di una classe politica che non riesce nemmeno a fare quello che, a parole, in campagna elettorale dichiara che si deve fare: cioè, semplificare le sedi giudiziarie. (*Applausi dei senatori Zanettin e Perrone*).

Ha perfettamente ragione il presidente Susta, il Capogruppo di Scelta Civica, quando dice che c'è anche un'altra campana in quest'Aula. Credo che, al di là delle buone intenzioni, di cui peraltro sono lastricate le vie dell'inferno, tutti noi sappiamo che ancora oggi, con l'approvazione di questo ordine del giorno e con le pressioni che facciamo sul Governo, diamo un altro contributo alla perdita di credibilità di una politica che non riesce più a decidere nulla.

Perché il 16 settembre è una data che si aspetta in modo enfatico? Questa è una partita che si doveva chiudere con il Governo precedente, con il presidente Monti e con il ministro Severino. Continuiamo noi a tenerla aperta: non è il Governo a tenerla aperta, bensì il Parlamento, che è permeabile a pressioni corporative di tutti i tipi.

Voterò no a questo ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Chiti*).

MOSCARDELLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI (*PD*). Signor Presidente, credo che la politica perda credibilità proprio quando ci sono interventi così pregiudizialmente non permeabili al confronto, come quello che ha fatto poc'anzi il presidente Casini. Se la politica è ottusa e si rimette alle burocrazie ministeriali (*Applausi dai Gruppi PdL e M5S*), chiediamo allora che il 16 settembre, presidente Casini, quando ci sarà il blocco dei processi per questo taglio lineare, il Ministro venga in quest'Aula e si dimetta. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e M5S*).

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se è già intervenuto per il suo Gruppo il senatore Buccarella.

GIARRUSSO (*M5S*). Signor Presidente, sin dalla prima riunione della Commissione abbiamo partecipato attivamente al dibattito per ribadire la posizione dei cittadini di questo Paese, che non vogliono essere privati di quel servizio fondamentale che è la giustizia.

Con i tagli lineari non si è fatta in Italia alcuna riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, perché – lo voglio ricordare – riorganizzare non

significa tagliare e chiudere, ma chiudere da una parte e riaprire da un'altra. (*Applausi della senatrice Bottici*). Al contrario, su 2.100 sedi giudiziarie, ne sono state tagliate 900 per favorire la mediaconciliazione cancellata dalla Corte costituzionale. Questa è una vergogna! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Si vuole rimettere in mano ai privati anche la giustizia: dopo l'acqua e gli altri monopoli, anche la giustizia nella mani dei privati? Questo non potrà passare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Colleghi, mi pare che si siano concessi ampi termini per il dibattito.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, sarò sintetico. Condivido fino in fondo le argomentazioni del presidente Casini, che sono talmente vere che, quando per ipotesi vi sarà – se vi sarà – una correzione dell'attuale provvedimento, capiremo bene, al di là di sei tribunali, quali ulteriori tribunali saranno aggiunti e in favore di chi.

Pertanto, per le stesse ragioni già espresse dal presidente Casini, voterò contro questo ordine del giorno.

PADUA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusìo*).

PADUA (*PD*). Signor Presidente, dal momento che mi sento rappresentante dei cittadini di questo Paese, credo di avere il diritto di esprimere anche il mio pensiero, a nome di quei cittadini che da Sud a Nord hanno espresso le loro perplessità e le loro critiche. Colleghi, non siamo qui a rappresentare noi stessi, ma i cittadini e i loro bisogni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Quando ci si lamenta del fatto che la gente non va a votare, quando le urne sono completamente deserte e si fanno i conti su chi ha perso e chi no – perché non perde mai nessuno – quella che si perde, in realtà, è la fiducia nelle istituzioni, in particolare quando non si tiene conto del bisogno di ascolto dei cittadini.

Signor Presidente, sono state presentate richieste ed interrogazioni da parte di tanti Gruppi politici. La Commissione giustizia – all'unanimità, o quasi – si è pronunciata in una certa direzione ed oggi questa posizione viene confermata in quest'Aula. Dire che la politica non ha coraggio – mi permetto di sottolinearlo – non è giusto, ma tutto questo aumenta la frattura che c'è tra il mondo che sta fuori da questo Palazzo e le istituzioni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, dal momento che c'è stato un dibattito, vorrei sapere qual è il testo definitivo che stiamo per votare.

PRESIDENTE. È il testo dell'ordine del giorno G83.200, avente come primo firmatario il senatore Lumia.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Lumia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G83.200, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G83.400, sul quale vi era stata una proposta di riformulazione. Senatore Mirabelli accetta tale proposta?

MIRABELLI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.400 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G83.401, sul quale vi era stata una proposta di riformulazione. Senatore Morgoni, accetta la proposta di riformulazione?

MORGONI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G83.401 (testo 2) non verrà posto ai voti, così come gli ordini del giorno G83.0.1 e G83.0.2.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 84 del decreto-legge, che si intendono illustrati, tenendo presente che gli emendamenti 84.1, 84.2, 84.4, 84.5, 84.6, 84.8, 84.10, 84.12, 84.14, 84.15, 84.16, 84.17, 84.18, 84.19, 84.21, 84.22, 84.23, 84.25, 84.27, 84.28, 84.30, 84.31, 84.32 e 84.0.1 sono stati ritirati.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 84.3, 84.7, 84.9, 84.13, 84.20, 84.24, 84.26 e 84.29.

Sull'ordine del giorno G84.400 esprimo parere favorevole, ove il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa adeguata per il potenziamento».

Sull'ordine del giorno G84.401 esprimo parere favorevole, ove il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità dell'adozione».

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G84.400 concordiamo con la riformulazione proposta dalla senatrice Bernini, precisando che l'espressione «impegna il Governo a valutare l'opportunità di» regge, poi, tutti i punti successivi.

Sull'ordine del giorno G84.401 concordiamo con la riformulazione «a valutare l'opportunità dell'adozione».

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, avevo ritirato l'emendamento 84.32, ma chiedo al Governo (ne ho già parlato con il Sottosegretario in via informale) di poterlo trasformare in ordine del giorno, da accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pertanto rispetto all'emendamento 84.32 vi è un'ipotesi di trasformazione in ordine del giorno. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole. Sugerirei al Governo di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione, se il proponente acconsente alla seguente formulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di prevedere».

PRESIDENTE. Senatore Panizza, accetta la proposta?

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G84.32 non verrà posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.7.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 84 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.7, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.3, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.9, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.13, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.20, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.24, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.26, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.29, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G84.400 è stata proposta una riformulazione; la accetta, senatore Casson?

CASSON (*PD*). Signor Presidente, chiedo che mi venga riletta la riformulazione proposta perché non ho ben capito dove deve essere inserita.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a riproporre le riformulazioni.

BERNINI, *relatrice*. La riformulazione proposta è la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare» ogni iniziativa adeguata per il potenziamento delle strutture.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Poiché il dispositivo è molto lungo e prevede, se colgo bene, tre punti, il primo dei quali a sua volta è articolato in altri sottopunti, ho specificato, per chiarezza, di aggiungere dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare l'opportunità di:». In tal modo la locuzione è riferita a ciascuna delle tre lettere del dispositivo.

CASSON (*PD*). Sono d'accordo su questa riformulazione, che si riferisce a tutte e tre le lettere. Segnalo soltanto che si tratta di un ordine del giorno che riguarda la protezione dei lavoratori, della popolazione, dell'ambiente e la prevenzione nelle unità sanitarie locali.

Vista la materia, quindi, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G84.400 (testo 2)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G84.400 (testo 2), presentato dal senatore Casson.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. In merito all'ordine del giorno G84.401, chiedo alla senatrice Spilabotte se accoglie la richiesta di riformulazione avanzata.

SPILABOTTE (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G84.401 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Poiché gli emendamenti 01.84-*bis*, 84-*bis*.1, 84-*bis*.0.1, e 84-*bis*.0.200 sono stati ritirati, invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 84-*bis* del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 84-*bis*.0.1000, signor Presidente.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere è conforme a quello della relatrice, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84-*bis*.0.1000.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84-*bis*.0.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 85 del decreto-legge.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere sugli ordini del giorno G85.400 e G85.401 è favorevole.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere favorevole su entrambi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G85.400 e G85.401 non verranno posti ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 85.0.1 e 85.0.200 sono stati ritirati.

Dovremmo ora riprendere l'esame degli articoli precedentemente accantonati e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

D'ALÌ (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, chiedo la possibilità di sospendere brevemente i lavori per definire al meglio la materia.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni sospendo la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,18, è ripresa alle ore 12,36).

Riprendiamo i nostri lavori.

In attesa che venga completato l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 30, riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 73 del decreto-legge, anch'essi precedentemente accantonati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, tenendo presente che sono stati tutti ritirati ad eccezione degli emendamenti 73.24, 73.25 e 73.1 (testo 2), e dell'ordine del giorno G73.100.

BERNINI, *relatrice*. Ci rimettiamo al Governo sugli emendamenti 73.24 e 73.25.

Sull'ordine del giorno G73.100 esprimiamo un invito alla riformulazione.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho ascoltato con interesse tutti gli interventi. Ringrazio il presidente Palma perché ha sollevato un problema sul quale il Governo ha ulteriormente ri-

flettuto, confrontandosi con le osservazioni non solo del presidente Palma, ma di tutti coloro che sono intervenuti su questo punto.

Intervengo, per far risparmiare tempo, sia sull'emendamento 73.24 che sul 73.25, in quanto essi sono collegati, dal momento che anche l'emendamento 73.24 prevede la soppressione del comma 12, oltre che del comma 12-*bis*.

Su questo punto il Governo, nelle Commissioni riunite, aveva già rivisto la propria posizione. Ringrazio qui il senatore Bruno, proponente in quella sede di un emendamento al quale il Governo era venuto incontro, proponendo una riformulazione, e dando parere favorevole.

Dico ciò perché voglio sottolineare la grande sensibilità del Governo nell'ascoltare e nel recepire le osservazioni che provengono dal Senato e dalla Camera. Rispetto al testo originario, infatti, il Governo, accogliendo in Commissione l'emendamento del senatore Bruno (che poi è quello che è intervenuto sul comma 12-*bis*), aveva rivisto in parte la propria posizione.

Ebbene, oggi, dopo le osservazioni di chi è intervenuto su questo punto, siamo disponibili a compiere un ulteriore passo. Quindi, sono due i passi che il Governo cerca di fare, proprio perché questa è una norma nella quale il Governo crede nell'interesse dell'efficienza del servizio giustizia, ed è in questo spirito costruttivo che vogliamo collaborare.

Tornando ai problemi sollevati, il presidente Palma ha ben richiamato le regole e le norme attuali per accedere al concorso di magistratura: bisogna partire dalla normativa di cui alle leggi Castelli e Mastella, che ha istituito e previsto il concorso in magistratura come un concorso di secondo grado. Tra i titoli che occorre avere e conseguire per accedere al concorso in magistratura, la norma attuale prevede che il laureato in giurisprudenza frequenti con esito positivo due anni di scuole di specializzazione per le professioni legali, ossia un corso biennale, all'esito del quale – scusate se ripeto quanto già detto dal presidente Palma per spiegare il ragionamento del Governo – egli potrà accedere alle prove scritte e sostenere il concorso per l'ingresso in magistratura.

Con questa normativa – e questo è il senso anche dell'emendamento presentato in Commissione dal senatore Bruno, sul quale abbiamo espresso parere favorevole – il Governo consente a chi decide di effettuare *stage* presso gli uffici giudiziari di frequentare la scuola di specializzazione solo per uno dei due anni previsti per legge. Il giovane laureato potrà quindi decidere di fare un anno presso le scuole di specializzazione e uno presso gli uffici giudiziari: è evidente che questo anno verrà valutato ai fini del titolo per accedere al concorso.

Si tratta di un perfezionamento, di una possibilità in più che si riconosce, e voglio sottolineare che essa, tra l'altro, viene incontro, come è stato detto, e giustamente perché sono temi importanti, ai problemi economici che, sappiamo, vivono gli italiani e le famiglie italiane: in questo modo, infatti, chi sceglie di frequentare le scuole di specializzazione un anno e di far pratica presso gli uffici giudiziari l'altro, pagherà un solo anno di frequenza anziché due. (*Commenti del senatore Palma*).

Il Governo, nel venire incontro alle osservazioni, è disponibile ad eliminare la parte dell'emendamento che riguarda l'Avvocatura dello Stato. Infatti, uno dei punti evidenziati dal presidente Palma era quello di evitare una disparità tra la pratica professionale presso gli avvocati del libero foro e quella presso gli avvocati dello Stato, osservazione che il Governo recepisce, ringraziando il presidente Palma.

Eliminiamo quindi la parte che determina questa disparità tra il praticantato esercitato presso l'avvocato iscritto al libero foro e quello esercitato presso gli avvocati dello Stato, sopprimendo il secondo periodo dell'emendamento 73.1 (testo 2), dalla parola «Costituisce» alle parole «professioni legali».

Inoltre, il Governo è disponibile anche ad intervenire sul comma 1 dell'articolo 73, altro punto critico evidenziato relativo al voto di laurea, in modo da allargare la platea dei richiedenti ed evitare la questione della disparità tra una università e l'altra, sollevata non solo in Commissione giustizia al Senato, ma anche in Commissione giustizia alla Camera dal Movimento 5 Stelle (non ricordo se dall'onorevole Colletti o dall'onorevole Bonafede).

Quindi, venendo incontro a questa osservazione fatta anche alla Camera dei deputati, siamo disponibili ad eliminare il voto di laurea, lasciando la media degli esami fondamentali eliminando da «ovvero» fino a «105/110» al comma 1 dell'articolo 73.

Questa è la disponibilità che il Governo vuole dare: una disponibilità concreta. Rispetto al testo originario, è il terzo passo avanti che si fa. Ci rimettiamo poi alle vostre valutazioni su questi punti, ma riteniamo sia un giusto punto di equilibrio.

PRESIDENTE. Perché sia chiaro, preciso che questa è una nuova riformulazione da parte del Governo. Dal momento che si riaprirà un dibattito su questa nuova riformulazione e abbiamo seguito tutti con attenzione il Governo, sarebbe opportuno avere il testo della riformulazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo, con riferimento all'emendamento 73.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite, sta proponendo di sopprimere le parole da «Costituisce titolo» fino a «professioni legali».

La proposta è che l'emendamento 73.1 (testo 2) consista nel solo primo periodo: «L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, unitamente al superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».

Il Governo aggiunge a questa proposta quella di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 73, le parole da «ovvero» fino a «105/110». In altri termini, l'articolo 73, al comma 1, primo periodo, sarebbe il seguente: «I laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere (...)».

Quindi, viene meno la frase: «ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110».

La valutazione è che, anche tenendo conto degli interventi che abbiamo ascoltato, la media 27/30 sugli esami qui ricordati, che sono gli esami chiave del corso di giurisprudenza (se mi è consentito dirlo da non giurista e, quindi, con tutti i limiti delle mie competenze), viene valutata come particolarmente significativa rispetto al voto di laurea.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, devo dire la verità: ho ascoltato con attenzione l'intervento del Governo e prendo atto della disponibilità a fare un passo alla volta, *step by step*. Siamo contenti e felici di questa disponibilità, ma ho l'impressione che, sia pure con tutte le bravure oratorie, sia un dialogo tra sordi.

Cominciamo dall'inizio. Voi riconoscete che il voto di laurea, in ragione della disomogeneità universitaria, non è un criterio univoco di individuazione del merito. E per quale motivo la media di 27/30 su determinati esami dovrebbe esserlo, se è vero, com'è vero, che il voto di laurea si rapporta esattamente alla media degli esami, e che conseguentemente il criterio di disomogeneità proprio del voto di laurea è lo stesso criterio di disomogeneità che accompagna le votazioni nei singoli esami e la relativa media? Pertanto, questo che sembrava essere un argomento chiuso è stato riaperto dal Governo, ma in maniera, a mio modesto avviso, assolutamente contraddittoria.

Dopodiché, quando fate le riformulazioni, fate quantomeno attenzione ai testi. Non voglio fare qui un lunghissimo discorso sul fatto che il concorso in magistratura è un concorso di secondo grado, cioè sostanzialmente, fatta eccezione per le scuole di professione legale, all'esito delle quali comunque vi è un diploma, è un concorso a selezione successiva rispetto ad una selezione precedente (e lo *stage* evidentemente non è una selezione precedente). Già questo potrebbe essere motivo d'impugnazione del relativo bando di concorso; ma voglio tacere su questo, perché

annoierei tutti quanti, e arrivo al punto che il Governo ci ha rappresentato come essere passo concreto della sua disponibilità.

Vede, signor rappresentante del Governo, all'articolo 73, comma 13, è previsto che lo *stage* è valutato un anno di tirocinio professionale. Allora mi spiegate come potete reggere se non inserite anche che l'anno di scuola di specializzazione vale per chi ha fatto un anno di tirocinio legale presso qualsivoglia tipo di avvocato? Non vi rendete conto che essendo lo *stage* compatibile con altro tipo di attività, ivi comprese le professioni legali, quel periodo di anno non si aggiunge ai 18 mesi, ma è contestuale al compimento dello *stage*? Non vi rendete conto che quando andate a calare questa disciplina lo fate in termini retroattivi su un dato di novità, ma andando sostanzialmente a colpire tutta una serie di giovani che avevano programmato la loro vita in termini assolutamente diversi? Non vi rendete conto che se un avvocato, per puro sfizio, impugna il bando di concorso e rappresenta un'incostituzionalità di questa norma, rilevante per quell'avvocato che impugna il bando di concorso perché questa norma ammette alla selezione persone che normalmente non dovrebbero essere ammesse, quel bando di concorso si ferma?

Allora, per essere chiari, non intestarditevi; non è roba che si può cambiare in un minuto nella stanza del Governo per cercare di salvare capra e cavoli. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Signori, le telefonate dal mondo universitario e dal mondo delle scuole le ho ricevute pure io, e non me ne importa assolutamente niente!

Quindi, per quello che mi riguarda, non accetto la riformulazione e chiedo che si voti il mio emendamento 73.25 e la prima parte dell'emendamento 73.24, della senatrice Stefani.

GIANNINI (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (*SCpI*). Signor Presidente, mi scuso perché non ha capito esattamente la riformulazione proposta dal Governo al comma 12, ma se rimane quello che è stato evidenziato nell'intervento del senatore Palma, che condivido *in toto*, cioè che l'esito positivo di questo *stage* di tirocinio formativo costituisce un titolo per l'accesso al concorso in magistratura, mi permetto tecnicamente di sottolineare un altro aspetto che è formalmente inaccettabile in questa formulazione.

Mi riferisco al fatto che il comma 10 dell'articolo 75 dice che «Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca», laddove esso costituisce nel conseguimento del titolo un requisito e un titolo per l'accesso al concorso in magistratura. Questo è un chiarissimo e sicuro motivo di ricorso, solamente per questo motivo.

Vi risparmio le considerazioni di merito, che ha già svolto il senatore Palma in modo molto più ampio. Personalmente, a nome anche del mio Gruppo, condivido l'orientamento di voto dichiarato dal senatore Palma.

SANTINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (*PD*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Credo che sia opportuno procedere con la votazione.

PRESIDENTE. La relatrice ed il rappresentante del Governo intendono chiarire la loro posizione?

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, dopo aver acquisito gli esiti di una così ampia discussione, i relatori ritengono opportuno rimettersi all'Aula.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, alla luce della discussione il Governo ritira la proposta che aveva fatto e propone di andare al voto. I pareri che il Governo mantiene sono quelli che avevamo già precisato in precedenza, ossia il parere contrario sugli emendamenti 73.24 e 73.25, e il parere favorevole sull'emendamento 73.1 (testo 2), nel testo originario. Mi sembra infatti che la proposta del Governo, che voleva cercare un punto d'incontro, non lo ha trovato, quindi credo che l'unica soluzione sia che l'Assemblea si esprima.

D'ANNA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*PdL*). Signor Presidente, se mi è consentito vorrei fare una considerazione. Credo che dell'intervento del senatore Palma, prima dell'interruzione dei lavori, non si sia colto l'aspetto di carattere strumentale e giuridico su cosa dovesse essere più opportuno inserire per garantire la parità di accesso.

Credo che il Governo si trovi in grande difficoltà perché si pone una questione di principio. Io non sono neanche d'accordo che la norma che propone il senatore Palma afferisca a una forma di socialismo di eguaglianza, perché a mio modesto avviso afferisce alla fonte del liberalismo che, per sua definizione, è l'uguaglianza delle opportunità, mentre il socialismo è l'uguaglianza degli esiti.

Voi potete riarticolarla come volete, ma o evitate che le famiglie più abbienti possano ricorrere ad università private, che sono più larghe nella votazione, e quindi consentite ai pargoli di queste famiglie di arrivare con un vantaggio rispetto agli altri, oppure prendete atto che avete preso una cantonata e ritirate questo articolo dalla legge.

COMPAGNA (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*GAL*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per confermare il nostro voto favorevole, e prendere atto della buona volontà del senatore Casson e del tentativo sbagliato da parte del Governo di arrivare a una riformulazione.

LO MORO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*PD*). Signor Presidente, vorrei dare un chiarimento dal mio punto di vista. L'intento di sopprimere il comma 12, il quale prevede che l'esito positivo dello *stage* costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, significa mettere in discussione l'articolo 73 sulla formazione presso gli uffici giudiziari.

Vorrei conoscere una ragione per cui un giovane laureato con merito dovrebbe andare a fare lo stagista per sbrigare l'arretrato dei magistrati in servizio (ovviamente insieme a loro e sotto la loro responsabilità) se non ha un riconoscimento di questo genere. Non stiamo discutendo di un comma particolarmente irrilevante, ma di un comma senza il quale tutta questa discussione non ha senso, perché non ha senso lo *stage*, in quanto nessuno ha interesse a farlo. Io credo che la norma sulla formazione presso gli uffici giudiziari sia stata inserita in questo provvedimento perché ci si occupa di giustizia civile, per un verso per agevolare i giovani, ma soprattutto – consentitemi di dirlo – per utilizzare i giovani meritevoli per aiutare la giustizia civile a diventare una giustizia migliore.

CASSON (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo per una delucidazione. Il Governo aveva proposto due modifiche, una al comma 12 e una al comma 1. Ho sentito che è ritirata soltanto la parte relativa all'emendamento 73.1 (testo 2) delle Commissioni riunite. Quello mi è chiaro e, quindi, si voterà l'emendamento soppressivo; però, il Governo ha presentato anche una proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 73. Vorrei sapere se rimane.

PRESIDENTE. Quella è stata ritirata.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, il mio intervento serve, visto che si è aperto un dibattito su questo argomento dirimente, per ribadire che in

questo decreto *omnibus*, in cui c'è di tutto e che doveva affrontare delle emergenze, ci troviamo, ancora una volta, a dover trattare una questione complessa che riguarda l'accesso al concorso della magistratura, che è una questione che andrebbe affrontata nelle sedi competenti. È, invece, liquidata in tre minuti di dibattito in Commissione e in dieci minuti in Aula. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Lanzillotta e Palma*). È un dibattito non completo di tutti gli elementi necessari. Non va bene per una norma di questo tipo che cambierebbe le condizioni di accesso.

Esprimo forte perplessità sul fatto che si possa modificare in modo così sostanziale questa norma perché, tra l'altro, l'accesso ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari non mi pare sia fatto dall'articolato del decreto-legge in modo trasparente o con un bando pubblico e con criteri di selezione seri, trasparenti e corretti. Si prevede semplicemente una domanda fatta al capo dell'ufficio. È un po' lasciato nel vago; non c'è un criterio di selezione. Anche l'accesso a *stage* formativi presso gli uffici giudiziari, di cui parlava la senatrice Lo Moro, in che termini è fatto? A cura di chi? Si potrebbero innescare dei meccanismi di reiterazione di un concetto di casta anche nell'ambito della magistratura, concetto che in altri ambiti abbiamo visto reiterarsi e che fortunatamente forse nella magistratura ancora non è così evidente e forte. (*Commenti*). Infatti ho detto: «forse».

Io chiederei su questo tema di soprassedere e di sottrarlo a questa decisione con sulla eventuale soppressione del comma 12, lasciando momentaneamente tutto così per lasciare la possibilità di approfondire meglio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MARINO Luigi (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (*SCpI*). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire la posizione di Scelta Civica che è quella, anche per favorire una riformulazione da parte del Governo in un prossimo provvedimento, di votare a favore dell'emendamento 73.24.

D'ALÌ (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per chiedere la votazione per parti separate dell'emendamento 73.24.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 73.24, fino alle parole «*commi 12*», sostanzialmente identica all'emendamento 73.25.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 73.24, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «*commi 12*», sostanzialmente identica all'emendamento 73.25, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI e LN-Aut*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 73.24.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 73.24, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Falanga.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 73.1 (testo 2). (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Per favore, capisco l'euforia, ma...

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non c'è euforia. C'è invece il fatto che questo Governo non ha più la fiducia della sua maggioranza! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G73.100, su cui invito nuovamente la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERNINI, *relatrice*. Signor Presidente, ci rimettiamo al Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accoglie l'invito a ritirarlo?

STEFANI (*LN-Aut*). No, signor Presidente, e mi associo a quanto riferito dal senatore Palma riguardo a questo problema, che dobbiamo tenere in considerazione, perché purtroppo gli esiti e le valutazioni delle nostre università sono diversi da Regione a Regione.

Noi con questo ordine del giorno offriamo un suggerimento per evitare la migrazione di laureati da una parte all'altra del Paese. Prevediamo infatti che lo *stage* si debba svolgere nel circondario del tribunale o nel distretto della corte di appello in cui si risiede da almeno cinque anni.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno G73.100.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G73.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 974

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 73 del decreto-legge.

LO GIUDICE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (*PD*). Signor Presidente, qual è l'esito dell'ordine del giorno G73.400, da me presentato?

PRESIDENTE. Gli altri ordini del giorno riferiti all'articolo 73 sono stati già accolti, anche il G73.400.

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 30 del decreto-legge, precedentemente accantonati, su cui invito il rappresentante del Governo ed il relatore a pronunziarsi.

LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. La ringrazio, signor Presidente, anche per l'opportunità di seguire i lavori dell'Aula in questa mattinata.

Su questo testo e su questo tema ovviamente, com'è giusto che sia, si è aperto un dibattito, com'è avvenuto alla Camera dei deputati, anche al Senato.

In Commissione, dove c'è stato un grande confronto, si era arrivati ad approvare l'emendamento che è stato poi sottoposto all'Aula, con l'impegno di rivederlo successivamente in Aula ed anche, come mi risulta, nella Conferenza dei Capigruppo.

Il Governo intende cogliere l'occasione, ringraziando il Presidente e ovviamente ringraziando l'Assemblea per la pazienza con cui vorrà ascoltarlo, da una parte per sottolineare l'obiettivo che con questo articolo 30, inserito, come è evidente, nel Titolo II del decreto del fare, che ha come Capo le semplificazioni, intende raggiungere, con particolare riferimento a demolizione, ricostruzione e sagoma.

L'obiettivo si sviluppa in tre punti fondamentali. Il primo è quello che credo tutta l'Aula debba e possa condividere: la necessità, nel nostro Paese, di incentivare non l'espansione urbanistica edilizia, ma il recupero e la riqualificazione dei nostri territori e delle nostre città. È diventato ormai insostenibile il fatto che noi non facciamo il possibile perché la demolizione e la ricostruzione, come avviene in tutti gli altri grandi Paesi europei, avvenga nella maniera più certa, più semplice e più chiara. È evidente che questa demolizione e ricostruzione, che è un titolo ovviamente edilizio ed appartiene quindi al Testo unico dell'edilizia, non può in nessun modo modificare i vincoli urbanistici, i vincoli ambientali, i vincoli stabiliti dai beni culturali, ma rispettando ovviamente tutte le normative urbanistiche presenti dobbiamo darci un imperativo e un impegno: indicare la priorità del Governo e del Paese a che nelle nostre città si possa intervenire in tempi certi e rapidi per raggiungere questo obiettivo.

Il secondo obiettivo, a questo punto, è la semplificazione, proprio perché si inserisce nel Titolo II.

Il terzo obiettivo, che è sorto anche nel dibattito alla Camera dei deputati, è tutelare e chiarire molto bene cosa accade, data la condivisione di questi principi, nei centri storici delle nostre città. È evidente infatti che l'Italia si ritrova un patrimonio che va tutelato e difeso, che è rappresentato dai centri storici e sottolineo a chi segue questa materia che purtroppo non è regolamentato come definizione. Non abbiamo per legge una definizione dei centri storici: abbiamo, all'interno dei piani urbanistici delle città, una perimetrazione più ampia che è legata alle zone omogenee A).

In questo contesto e tenuto conto anche (lo dico e lo sottolineo), come sempre accade in un vuoto legislativo nazionale, dell'iniziativa delle diverse Regioni per intervenire su questo argomento (ultima fra tutte una deliberazione della Regione Emilia-Romagna che è diventata legge il 30 luglio di quest'anno, che va esattamente in questa direzione: la SCIA per la demolizione e la ricostruzione, anche senza rispettare la sagoma; l'affidamento ai Comuni e ai sindaci), c'era bisogno anche di un intervento legislativo nazionale.

L'appello che il Governo rivolge all'Aula è a considerare che l'emendamento approvato in Commissione e che viene sottoposto al voto dell'Aula non risponde ad alcuno di questi obiettivi. Cosa è accaduto nella normale (in questi casi) concitazione del dibattito? Per ottenere questo risultato il Governo era intervenuto sul testo unico dell'edilizia, in particolare sugli articoli 3, 10 e 22, aggiungendo esplicitamente una previsione per i centri storici, e cioè per le zone omogenee A), aggiungendo al testo unico dell'edilizia l'articolo 23-*bis*.

L'emendamento interviene solo su due di questi articoli lasciando invariato il testo sugli altri due. In particolare, interviene sull'articolo 3, eliminando la lettera *a*), e poi sull'articolo 22, eliminando la lettera *e*).

Che cosa accade? Si verifica il paradosso di intervenire con una confusione legislativa e con un vuoto legislativo che credo per tutti, per chiunque, comunque la si pensi, sia inaccettabile dal momento che non si chiarisce cosa si intende per demolizione, ricostruzione con sagoma o senza sagoma e non si interviene con chiarezza per indicare con quali titoli edilizi si deve intervenire (permesso di costruire, SCIA, eccetera).

La proposta quindi che il Governo formula, e che potrà essere condivisa se si condivide l'obiettivo (ma credo che questa condizione ci sia, per quanto ho detto prima e che non voglio ripetere) è la seguente: tornare al testo licenziato dalla Camera dei deputati, che ha impostato e seguito, dopo un confronto fra Governo e Parlamento (come è giusto che sia) ed un lavoro serio, questi quattro punti, compreso l'articolo *23-bis* che è il luogo – credo – su cui si debba concentrare anche il lavoro del Senato e di quest'Aula. Ripeto che l'articolo *23-bis* è quello che affronta il tema relativo ai centri storici e alle zone omogenee.

Eventualmente, se si ritiene che sia ulteriormente necessario chiarire che cosa accade nelle zone omogenee A), si potrà lasciare ai relatori e al dibattito dell'Aula la possibilità, in questa linea e in questo contesto, di chiarire meglio (perché tutto ciò che può essere chiarito aiuta ad evitare dibattiti ideologici che non appartengono a questo tema, perché quello che ho detto spero possa essere condiviso da tutti) per non lasciare vuoti e chiarire bene come comportarsi nelle zone omogenee A) stabilendo – lo dico a tutti – che le zone omogenee A) non sono solo i centri storici, ma, nel complesso, le aree ripериметrate che hanno più ampio spettro.

Quindi, è giusto che siano i sindaci e i consigli comunali delle diverse città a deliberare nel merito, all'interno delle zone omogenee A), dove applicare questa semplificazione (la SCIA), oppure dove tornare (ovviamente, solo nel caso in cui si modifica la sagoma, perché il volume deve sempre rimanere invariato) sul permesso di costruire.

Vi ringrazio per la pazienza, e mi scuso per l'uso di termini tecnici, che sono però necessari. A me stava a cuore che si comprendesse (auspicando di riconquistare la fiducia non solo della maggioranza, ma di tutta l'Aula su questi temi) e ripериметrasse l'obiettivo dell'articolo 30 e la disponibilità del Governo in questa scia ad accogliere qualsiasi proposta che sia migliorativa. (*Applausi dai Gruppi PdL e SCpI*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, condivido le osservazioni che sono state appena esposte dal Ministro per quello che concerne le conseguenze sul testo, sulla sua applicabilità, sulla sua efficacia e sulla sua coerenza dopo l'approvazione in Commissione dell'emen-

damento 30.6, e apprezzo che venga nominata la questione così com'è. Stiamo parlando di sagoma e della possibilità che, esclusa la necessità di permesso di edificare per le demolizioni e ricostruzioni, questa semplificazione si applichi anche alla variante della sagoma dell'edificio. Questa è la questione.

La scelta già operata alla Camera dei deputati, ma – a mio avviso – in maniera assolutamente da rafforzare, era quella di escludere che questa semplificazione si potesse applicare non soltanto agli edifici che hanno valore storico o artistico (perché quelli sono beni comunque tutelati), ma anche a quelle aree dei nostri Comuni che per le loro caratteristiche qualificiamo, gergalmente, direi, centro storico.

Ebbene, il ministro Lupi osserva che nella nostra legislazione non esiste una definizione di centro storico; io aggiungo, però, che non potrebbe esistere in ragione della straordinaria varietà dell'atteggiarsi dei centri urbani, che hanno caratteristiche identitarie, culturali, ambientalistiche, paesaggistiche e di mero utilizzo di materiali e così via diversissime sull'intero territorio nazionale.

Esiste però la definizione di «zona omogenea A)», la cui perimetrazione normalmente viene considerata dai Comuni lo strumento di protezione di quelle aree che noi gergalmente definiamo centro storico. A me pare che la disciplina pervenuta dalla Camera dei deputati non sia sufficientemente in grado di tutelare questo – chiamiamolo per quello che è – patrimonio e che quindi si rischi che la semplificazione che consente con la semplice SCIA la demolizione, la ricostruzione e il cambiamento della sagoma possa essere applicata anche dentro i centri storici, come noi li definiamo come patrimonio del nostro Paese.

Ritengo quindi che il suggerimento pervenuto dai relatori sia utile perché precisa che i Comuni debbono delimitare, entro la data del 30 giugno 2014 (e quindi con un certo agio), le zone omogenee A nelle quali intendano evitare che si possa demolire, ricostruire ed alterare la sagoma soltanto con la SCIA. Si aggiunge al dovere dei Comuni un potere sostitutivo, che è quello delle Regioni, e del Governo nel caso in cui le Regioni non provvedano.

Dall'altra parte mi permetto di suggerire un'ulteriore modifica. L'ultima parte del comma 4 recita: «Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo» – cioè quella che individua le aree centro storico nelle quali non si può applicare la semplificazione – «e comunque, in sua assenza, fino al 30 giugno 2014, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma». Vorrei chiedere ai relatori e al rappresentante del Governo di eliminare le parole: «fino al 30 giugno 2014» per evitare vuoti normativi e difficoltà di interpretazione.

Dunque, nei centri storici delle nostre città, anche in quella che oggi è la zona omogenea A), non è possibile applicare la semplificazione; saranno poi i Comuni o commissari regionali o nazionali a delimitare più propriamente l'area nella quale la SCIA con cambiamento della sagoma non è utilizzabile. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

D'ALÌ (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, ringrazio il ministro Lupi e la senatrice Finocchiaro per i chiarimenti che hanno voluto apportare alla nostra discussione, che trovo assolutamente condivisibili.

Se si approverà l'emendamento 30.6 delle Commissioni riunite, si imporrà un obbligo ai sindaci per deliberare queste aree e quindi si interverrà anche in presenza di piani regolatori già approvati. Infatti, questa normativa, che estende ulteriormente poteri di semplificazione, deve essere consapevolmente recepita dai Comuni; quelli che hanno già i piani regolatori, nell'individuare le zone A) non avevano presente la normativa e quindi possono, anzi debbono, intervenire anche in presenza di un piano regolatore già approvato per confermare quella zona o per determinarne una più ristretta o più ampia, ma alla luce della nuova semplificazione, che è importante perché si possa determinare nel Comune la sua applicazione.

Quindi, questo ci rassicura sul fatto che questa normativa è comunque sottoposta al vaglio dei Comuni, che hanno il potere pianificatorio, come sappiamo, in tutto il territorio, con l'attenzione che è dovuta alla nuova norma di semplificazione.

Noi siamo quindi assolutamente d'accordo con la soluzione proposta, e pertanto invitiamo i relatori, anche come esponenti del Gruppo PdL in Commissione e in Aula, a ritirare l'emendamento 30.6 e a sostituirlo con le modifiche indicate al comma 4 della lettera *f*) dell'articolo 30, in maniera tale da poter applicare quel rafforzamento di cautele cui faceva cenno la senatrice Finocchiaro, finalizzato al raggiungimento di quell'obiettivo che il Ministro ci ha illustrato.

PRESIDENTE. Prima di continuare con la discussione dobbiamo comprendere su cosa dibattiamo. Chiedo quindi al relatore di pronunziarsi su questa ulteriore proposta.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei illustrare la nostra proposta come relatori, alla luce dei problemi che si porrebbero con l'accettazione dell'emendamento 30.6, votato in Commissione, e che sono stati esposti dal Ministro.

L'emendamento 30.6 aveva una finalità condivisibile, quella cioè di rafforzare la tutela di determinate aree evitando che ad esse venisse automaticamente estesa la possibilità di una ristrutturazione e quindi la modifica della sagoma con la presentazione della SCIA. Paradossalmente, l'emendamento 30.6 ottiene l'effetto contrario, vale a dire che a questo punto proprio i centri storici, rimanendo il comma 4 dell'articolo 23-*bis* della lettera *f*) dell'articolo 30, sono le uniche zone dove è possibile introdurre ristrutturazioni con modifiche della sagoma; sul resto rimane la normativa in essere.

Allora, alla luce di questo, noi riteniamo che si possano superare le incongruenze che inavvertitamente l'approvazione di quell'emendamento avrebbe prodotto, ripristinando il testo approvato alla Camera, ma accettando l'invito della senatrice Finocchiaro di rafforzare e quindi garantire con più forza le zone omogenee A), cioè le zone omogenee perché includono edifici ed immobili con particolare valore artistico e culturale.

A questo punto, attraverso la presentazione dell'emendamento 30.600, proponiamo, all'articolo 30, comma 1, lettera *f*), capoverso art. 23-*bis*, comma 4, dopo le parole: «i Comuni» di sostituire la parola «individuano» con le seguenti: «devono individuare». A questo punto, la data entro la quale c'è un obbligo di individuare viene spostata, proprio per dare a tutti la possibilità di espletare tale obbligo; pertanto, diverrebbe il 30 giugno 2014.

Inoltre, dopo le parole «modifiche della sagoma» introdurremmo le seguenti: «Decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della Regione nei termini della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo» – cioè quella d'intervenire – «è adottata da un Commissario nominato dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti». Quindi, c'è un obbligo di intervento; qualora questo intervento non venga fatto, e la Regione e i Comuni non intervengano, esiste la possibilità di un intervento da parte di un commissario nominato dal Ministero.

Allo stesso tempo, però, al medesimo comma 4, all'ultimo periodo, verrebbero soppresse le parole: «fino al 30 giugno 2014», perché a questo punto non vi è più bisogno di specificare che non si possono fare interventi in assenza delle disposizioni delle Regioni e dei Comuni e in assenza del commissario.

In sostanza, riteniamo che con questo intervento la finalità che si proponeva quell'emendamento sia non solo pienamente realizzata, ma anche rafforzata attraverso l'obbligo di intervento per quanto riguarda le zone A). Nel testo della Camera rimangono naturalmente le disposizioni che abbiamo tutti letto in merito alla natura dell'intervento, che come ha giustamente detto il Ministro si prefigge – essendo la finalità di una serie di interventi nel campo dell'edilizia la ristrutturazione e riconversione – di dare la possibilità di effettuare queste ricoverzioni e ristrutturazioni, naturalmente con la presentazione della SCIA, per quanto riguarda tutto ciò che è fuori dalla zona A), le quali sono però sottoposte a tutte le procedure che sono poi stabilite nei regolamenti.

Quindi, la proposta è di ritirare l'emendamento 30.6, per evitare le incongruenze di cui finora si è parlato, per raggiungere la finalità che l'emendamento paradossalmente non raggiunge. In qualche maniera, infatti, esso tende a lasciare nel provvedimento proprio quanto invece può e andrebbe rafforzato. Nelle zone A, e quindi nelle zone di particolare valore, è necessario rafforzare il testo della Camera. Il rafforzamento avverrebbe attraverso la proposta che ho illustrato. (*Applausi del senatore Santini*).

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, anche noi avevamo presentato un emendamento soppressivo della lettera *e*) del comma 1 ed avevamo apprezzato l'emendamento delle Commissioni riunite. Per questo motivo avevamo ritirato una serie di successivi emendamenti.

Tuttavia, benché sia un dato che ci preoccupa, non ci preoccupa quanto il silenzio assenso, perché i regolamenti edilizi regolano una serie di dati urbanistici fondamentali ed inderogabili.

Apprezzo l'intervento della senatrice Finocchiaro, ma desidero ricordare anche al Ministro che i centri storici sono, secondo la legge n. 457 del 1978, proprio le zone A), e non zone delimitate in maniera arbitraria, ma aree importanti da tutelare.

Così come abbiamo fatto con l'emendamento 30.211, vorrei fare una semplice inversione dei termini, anche al fine di non complicare le questioni con i commissari, che ritengo non siano mai opportuni, trattandosi sempre di una ingerenza nella gestione territoriale, e quindi non conformi alla nostra Costituzione.

Vorrei suggerire che le amministrazioni comunali debbano delimitare le aree nelle quali è applicabile la lettera *e*) del comma 1.

A coloro che mi hanno ascoltato – spero che qualcuno lo abbia fatto – vorrei sottolineare che l'emendamento 30. 211 non è molto differente da quello della collega Finocchiaro. Esso inverte semplicemente l'ordine dei fattori: delimitiamo le aree dove permettiamo.

Questa può sembrare una cosa da poco, ma invece, dato il lavoro che grava sulle amministrazioni comunali, può essere di garanzia. Si va a individuare le aree dove si può fare. Io sono un tecnico, sono un architetto, e per me la questione è molto importante, e spero che altri architetti in quest'Aula possano avere la stessa sensibilità sull'argomento.

La tutela dei nostri centri storici è fondamentale. Quindi, vi pregherei davvero di fare un ragionamento su questo emendamento 30.211 e di non votare, come al solito, per partito preso.

PRESIDENTE. La Presidenza, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, poiché sono iscritti a parlare almeno una decina di senatori e poiché c'è ancora un testo non chiaro e controverso – almeno ad avviso della Presidenza – rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana di oggi, allorché si potrà disporre di un testo ben registrato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,39*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (974)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NB. Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati si rinvia all'Atto Senato n. 974. Cfr. Elenco cronologico seduta n. 90.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 49-*QUATER*

49-*quater*.0.2

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

*Dopo l'articolo 49-*quater*, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*quinques*.

(Proroga dei termini in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

49-*quater*.0.3

ZELLER, BERGER, PALERMO

Ritirato

*Dopo l'articolo 49-*quater*, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*quinques*.

1. Per le società che svolgono servizi pubblici di interesse generale, partecipate dai comuni COD popolazione inferiore a 30.000 abitanti il termine di cui all'articolo 14, comma 32, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2010, n. 14, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014».

49-quater.0.4

SANTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 49-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 49-quinques.

(Proroga in materia di impianti funiviari)

1. Le scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006", sono prorogate di diritto di due anni, decorrenti per ciascun impianto dalla data di scadenza. del quadriennio di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, approvato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

2. Gli organi incaricati del controllo dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza procedono all'effettuazione delle verifiche di loro competenza».

49-quater.0.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 49-quater inserire il seguente:

«Art. 49-quinquies.

(Misure finanziarie urgenti per gli enti locali)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 243-*bis*, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti

di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,".

b) all'articolo 243-*quater*, al comma 2, sostituire le parole: "la sottocommissione di cui al comma 1" con le seguenti: "la commissione di cui all'articolo 155"».

ARTICOLO 50 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art. 50.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;

2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.»;

b) il comma 28-*bis* è sostituito dal seguente:

«28-*bis*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli

adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore»;

c) dopo il comma 28-*ter* sono inseriti i seguenti:

«28-*quater*. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-*quinquies*. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-*quater*. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-*sexies*. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-*quater* del presente articolo, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni».

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, numero 2), *b)* e *c)* del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

50.2

NENCINI, BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, PANIZZA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

50.6

PANIZZA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

50.4 (testo 2)

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (*Soppressione della disciplina della responsabilità fiscale negli appalti*). – 1. I commi 28, 28-*bis* e 28-*ter*, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modifiche e integrazioni, sono soppressi».

50.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 50. - (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). - 1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" , sono sostituite dalla seguente: "dovute"».

50.17

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

50.19

GAETTI

Ritirato*Sostituire l'articolo 50 con il seguente:*

«Art. 50. - (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). - 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

50.20

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato*Sostituire l'articolo 50 con il seguente:*

«Art. 50. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.

50.22

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GIROTTO, CASTALDI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).

E conseguentemente ancora, sopprimere i commi 2 e 3.

50.23

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al primo periodo, le parole: "nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'ammontare del corrispettivo residuo, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute"»;

b) il numero 2 è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprime le lettere b) e c).

E conseguentemente ancora, sopprimere i commi 2 e 3.

50.24

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «possono» con le parole: «hanno facoltà di».

50.25

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2).

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le lettere b), c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

G50.100

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

valutato come il testo introduca misure di semplificazione fiscale, con la soppressione della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto;

attestato come nel corso dell'esame del provvedimento è stata inserita una disposizione nella quale si stabilisce come, a partire dal 2014, le imprese appaltatrici, prima di ricevere il pagamento della prestazione, dovranno consegnare il nuovo Documento Unico di Regolarità Tributaria (Durt);

stimato infatti come relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente circa il rapporto di subappalto, in luogo dell'attuale documentazione e consistente in una asseverazione rilasciata da professionisti e Caf, ovvero, in alternativa, in un'autocertificazione del prestatore, viene prevista l'acquisizione da parte dell'appaltatore presso l'agenzia delle Entrate di un documento, il Durt, appunto, attestante «l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso»;

considerato che se il pagamento della prestazione avviene in assenza della prescritta documentazione, scatta la responsabilità solidale del-

l'appaltatore per le omissioni nei versamenti delle ritenute di lavoro dovute dal subappaltatore;

valutato come l'agenzia delle Entrate è impossibilitata ad avere le informazioni «in tempo reale» circa eventuali violazioni nei versamenti e che per sopperire a tala lacuna, la medesima disposizione preveda l'istituzione di un portale in cui «i soggetti interessati» avranno l'obbligo di trasmettere, in via digitale, «i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute»;

rammentato come la maggior parte dei subappaltatori ha una dimensione ed una struttura aziendale di piccole dimensioni, è presumibile immaginare che questo adempimento amministrativo risulterà particolarmente complesso, comportando così un ulteriore aggravio burocratico;

osservato che il provvedimento così come oggi risultante a seguito della disposizione ivi descritta risulta perciò contraddittorio rispetto alle finalità per le quali lo stesso era stato emanato, diventando, di fatto, l'ennesimo onere per le aziende,

impegna il Governo:

a rivedere al più presto le disposizioni inerenti l'introduzione del documento definito DURT, valutandone i potenziali negativi effetti sulla realizzazione delle opere e sulla attività delle imprese.

G50.101

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Il Senato,

valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

l'articolo 50 reca modifiche all'articolo 35, comma 28 del decreto legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore;

considerato che viene altresì previsto come, per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative al rapporto di subappalto, la responsabilità solidale è esclusa nel caso in cui l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore, e che l'appaltatore, fino all'acquisizione del documento di regolarità tributaria, sospende il pagamento del corrispettivo,

impegna il Governo

a rivedere immediatamente la disposizione in capo al subappaltare in materia di Durt ripristinando la norma precedente alla disposizione inserita

nel corso dell'esame dello stesso, in ragione del fatto che questa risultava essere più funzionale a quella semplificazione burocratica ed amministrativa che rappresenta la finalità del provvedimento in esame.

ARTICOLO 50-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 50-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo *7-ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

ORDINE DEL GIORNO

G50-bis.100

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per il rilancio dell'economia, introducendo misure di semplificazione in materia fiscale;

nel corso della precedete legislatura, il Parlamento ha avuto ad oggetto di esame, non concluso a causa del termine anticipato della legislatura, il provvedimento recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

nel citato provvedimento si introduceva, tramite un emendamento dei relatori, una disposizione inerente il contrasto di interessi, avente la finalità di contrastare l'evasione fiscale tramite la possibilità, per i contribuenti, di usufruire di bonus fiscali - ragionati e congrui con l'esigenza di garantire un'effettiva efficacia del meccanismo sul piano operativo - per detrarre le spese relative a beni e servizi;

la disposizione mirava all'instaurazione di una prassi virtuosa - già in uso nel contesto internazionale - che consentisse il contrasto, o quantomeno la riduzione, dell'evasione fiscale, sulla quale il nostro paese detiene, purtroppo, il triste primato di essere, almeno in Europa, il paese con la maggiore percentuale, rispetto al PIL, di frodi fiscali;

nell'attuale sfavorevole congiuntura economica, alla quale ha fatto da contraltare una costante pressione sul versante fiscale, l'ampliamento dello spettro di detraibilità e deducibilità delle spese per i contribuenti potrebbe conseguire il duplice effetto di garantire agli stessi una diminuzione della pressione fiscale e consentire ulteriormente il contrasto all'evasione, consentendo l'istaurarsi di un virtuoso circolo Stato-contribuente;

impegna il Governo ad adottare le dovute disposizioni, anche nell'ambito dei provvedimenti legislativi attualmente in esame o di prossima emanazione, finalizzate al contrasto di interessi fra contribuenti, definendo altresì le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 51 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 51.

(Suppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770)

1. Il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

ARTICOLO 51-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 51-bis.

(Ampliamento dell'assistenza fiscale)

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

EMENDAMENTI

51-bis.1

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine, aggiunto il seguente:

"2. All'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, tra i criteri per la determinazione del reddito di ciascun componente del nucleo familiare ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), vengono considerati i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria"».

51-bis.2

COMPAGNONE, SCAVONE, MAURO Giovanni, FERRARA MARIO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone che gli importi rateizzati concedibili alle imprese dall'Agenzia delle entrate e dalle società di riscossione, vengano calcolati sommando gli interessi legali di rateazione, ma non ricomprendano l'aggio di riscossione e ulteriori oneri o interessi».

ARTICOLO 52 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 52.

(*Disposizioni per la riscossione mediante ruolo*)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quinquies*. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-*bis*, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»

2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive»;

b) all'articolo 52:

1) al comma 2-*bis* le parole: «e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

2) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«2-*ter*. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-*bis*, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-*quater*. Se la vendita di cui al comma 2-*ter* non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-*bis* al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»;

c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «duecento»;

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.»;

e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»;

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»;

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «comma 1,» sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,»;

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.»;

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*l-bis*. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito *internet* dell'agente della riscossione.»;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «*2-bis* Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»;

m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».

2. All'articolo 10, comma 13-*quinquies* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

52.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso a), è aggiunto il seguente:

a-bis) non dà corso all'espropriazione per un specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» ed individuato tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in accordo con l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

52.3

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso a), è aggiunto il seguente:

a-bis) Non dà corso all'espropriazione degli immobili necessari al processo produttivo dell'attività d'impresa.

52.4

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, lettera g), al capoverso b), al secondo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

52.200

MOLINARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

52.5

LEZZI, BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BULGARELLI, ENDRIZZI, PEPE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abolito l'aggio a favore di Equitalia ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.

52.6

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-ter) All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "otto, dodici e euro 51.645,69" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici, ventiquattro e euro 50.000,00".

3-quater) All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia le parole: "otto e dodici", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici e ventiquattro".

3-quinquies) L'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è sostituito dal seguente: "3-bis . - In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurato all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva".

3-sexies) L'articolo 48, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è sostituito dal seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia

delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurato all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva".

3-septies) All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: "sei, cinquemila e venti" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dodici, cinquantamila e ventiquattro".

3-octies) All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: "al tasso del 3,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al saggio legale".

3-nonies) Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il pagamento rateale previsto nell'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'Imposta a fronte del quale non può essere formulata Istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso".

3-decies) Nell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola: "accessorie", è inserito il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione".

3-undecies) Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la parola: "ricorso", è inserito il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione".

3-dodecies) I commi *a*) e *b*) si applicano anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali il contribuente non sia già decaduto dal diritto alla dilazione del pagamento delle somme dovute. I contribuenti che siano interessati al prolungamento della rateazione Indicano all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il numero di rate prescelto, nei limiti previsti dagli articoli 1 e 2. L'invio della comunicazione sospende l'obbligo di pagamento delle rate ancora dovute. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate invia,

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il nuovo piano di rateazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e fissa la data del pagamento della prima rata in un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della stessa da parte del contribuente».

52.7

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo trovano applicazione dal 1° Gennaio 2013».

G52.100

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato come all'interno del provvedimento sono presenti numerosi disposizioni di carattere fiscale finalizzati a semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese,

impegna il Governo

ad elaborare una revisione della rateazione delle somme dovute al fisco, anche con riferimento all'accertamento con adesione e la rateazione del debito.

(*) Accolto dal Governo.

G52.101

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Il Senato,

valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

ricordato come l'articolo 52 modifica e integra la disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, anche attraverso specifiche misure volte ad attenuare alcuni effetti del pignoramento;

stimato come il previsto aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA ad Ottobre avrebbe negativi ricadute sul rilancio economico del Paese,

impegna il Governo

ad individuare un apposito paniere di beni definiti «beni essenziali» ai quali non si dà corso all'espropriazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 52

52.0.1

BOTTICI, VACCIANO, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, PEPE, ENDRIZZI

Respinto

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni per la rateazione delle somme dovute)

1. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: "sei" con la seguente: "dodici" e la parola: "venti" con la seguente: "quaranta";

b) al comma 3 sostituire la parola: "3,5" con la seguente: "112";

c) al comma 4 sostituire le parole: "anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva" con le seguenti: "di almeno tre rate anche non consecutive diverse dalla prima, entro il termine di pagamento delle rate successive";

d) al comma 4-*bis* sostituire il primo periodo con il seguente: "Il tardivo pagamento di almeno tre rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento delle rate successive comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo delle rate versate in ritardo e degli interessi legali"».

ARTICOLO 53 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 53.

(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

1. Il comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2-*ter*. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».

EMENDAMENTO

53.1

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BULGARELLI, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

"2-ter. AI fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti locali, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg)-ter, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 53

53.0.6

SUSTA, MARINO LUIGI

Ritirato

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono detrarre dal valore medio della spesa corrente relativamente al triennio 2007/2009 una quota pari al 50 per cento delle riduzioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio intervenute nel corso degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 250 milioni per l'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.

4. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, l'amministrazione deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo

21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

53.0.7

BOCCHINO, MOLINARI, VACCIANO

Ritirato

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Norme a favore della trasparenza e della tracciabilità delle operazioni degli istituti di credito operanti come tesorerie delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli istituti bancari, operanti come tesorerie delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 161, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, devono riportare il campo specifico relativo al Codice Unico di Progetto - CUP, nell'ambito del tracciato informatico dei dati da trasmettere al SIOPE - Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - ai sensi dell'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, qualora l'Ente presenti il mandato di pagamento solo su supporto cartaceo, registrare il CUP sui correlati mandati di pagamento informatici.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, gli atti convenzionali relativi all'attribuzione della gestione del servizio di tesoreria, stipulati tra l'istituto bancario e le Amministrazioni pubbliche, devono contenere, pena la nullità del relativo atto, la seguente clausola: "L'istituto bancario inserisce il Codice Unico di Progetto, riportato nel mandato di pagamento predisposto dall'amministrazione. La mancanza di tale adempimento comporta l'applicazione di una penale di euro 100,00 per ciascun mandato privo del CUP».

53.0.8

SUSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. In via transitoria per l'anno 2013, ai fini del rispetto del Patto di stabilità, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che depositano entro il 30 settembre alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei Conti territorialmente competente una specifica attestazione del responsabile del servizio finanziario e del revisore dei conti che attesti la veridicità ed esigibilità dei residui attivi generanti l'avanzo di amministrazione dell'ultimo esercizio finanziario chiuso, possono computare, tra le entrate in conto esercizio, destinate ad investimenti, la quota massima del 70 per cento dell'avanzo di amministrazione disponibile, a condizione che, contestualmente, stanzino a bilancio almeno una quota pari al 30 per cento del suddetto destinandolo all'abbattimento del debito pregresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede fino a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

53.0.9

SUSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Ai fini del rispetto del Patto di stabilità, in via transitoria per l'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti possono computare tra le entrate in conto esercizio la riscossione di mutui riportati a residui attivi dagli esercizi precedenti, sino ad ultimazione degli investimenti cui sono destinati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede fino a 100 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

53.0.10

SUSTA, MARINO LUIGI

Ritirato

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure a favore della finanza locale)

1. Gli enti locali che hanno direttamente o indirettamente fatto ricorso al credito ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici beneficiari di incentivi statali da parte del GSE possono detrarre l'incentivo statale stesso sino a concorrenza degli interessi annui imputabili al finanziamento acceso ai fini del computo del limite di indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni».

53.0.11

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso».

Conseguentemente dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».

53.0.12

SUSTA, OLIVERO

Ritirato

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Esclusione per i piccoli Comuni dal patto di stabilità)

1. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate la lettera *c*) del comma 6, nonché al comma 2, le parole dal "*c*) per i comuni" fino a "2016"».

53.0.14

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni)

1. Per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è ridotta del 50 per cento.

2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

ARTICOLO 54 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 54.

(*Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216*)

1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito *internet* della Soluzioni per il Sistema Economico SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

54.5

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

54.200

MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149."».

G54.100

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

esaminato il decreto-legge in esame recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

la pubblica amministrazione e il fronte sui quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio e nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema Stato. Una riforma che contiene un rinnovato *corpus* volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo; per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*;

i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta. Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;

è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno *standard* (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tutte le sedi competenti, al fine di prevedere l'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e della relativa applicazione dei costi *standard* a tutte le pubbliche amministrazioni.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 54 E ORDINE DEL GIORNO

54.0.200

GIBIINO

Ritirato e trasformato nell'odg G54.0.200

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63)

1. Al comma 1, capoverso «Art. 6» del decreto-legge n. 63 del 2013, sopprimere il comma 3-*bis*.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2013, si aggiungano i seguenti commi:

"8-*bis*. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 12, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio.

8-*ter*. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica."»

G54.0.200 (già em.54.0.200)

GIBIINO, PAGNONCELLI (*), GRANAIOLO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 974 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63/13 è stato approvato, presso le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati un emendamento diretto a sanzionare con la nullità i contratti di vendita, gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito ed i nuovi contratti di locazione privi dell'attestato di certificazione energetica;

successivamente all'approvazione dell'emendamento, però, vi è stata una presa di coscienza delle conseguenze dell'errore commesso cui si è cercato di porre riparo attraverso l'approvazione, presso il Senato in seconda lettura, di un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a modificare nel primo provvedimento utile la disposizione in oggetto «al fine di non prevedere l'obbligo di allegare ai contratti di locazione l'attestato di prestazione energetica»;

si ritiene che limitare la modifica alle sole locazioni non sia sufficiente in quanto l'intero mercato immobiliare (e, quindi, anche quello delle compravendite) necessita di forti misure di slancio per ripartire anziché di ulteriori oneri ed incombenze, ragion per cui proponiamo la soppressione dell'intero comma 3-*bis* del comma 1, capoverso «Art. 6» del decreto-legge n. 63/2013;

si evidenzia, inoltre, che l'entrata in vigore, l'1 gennaio 2012, dell'obbligo di indicazione dell'indice di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita, introdotto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011, che ha modificato l'art. 6 del decreto legislativo n. 192/2005 («Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.») ha comportato, come prevedibile, considerevoli problemi per l'attività degli agenti immobiliari. Come noto, la categoria più direttamente interessata dall'obbligo in oggetto è quella degli agenti immobiliari che quotidianamente si rapportano a tale prescrizione, in considerazione del fatto che il primo passo per promuovere la vendita di un immobile è proprio la pubblicazione del relativo annuncio;

occorre, dunque, evidenziare la portata che viene ad assumere l'eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti di coloro la cui attività economica è fondata essenzialmente sulla pubblicazione degli annunci commerciali di vendita (ora anche di locazione) immobiliare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a ristabilire il giusto equilibrio in merito al dettato normativo attraverso un intervento legislativo diretto a chiarire la portata dell'obbligo in esame ovvero l'effettiva titolarità/responsabilità dell'annuncio commerciale laddove il venditore/locatore proceda alla pubblicazione dell'annuncio per il tramite di un mediatore: con la formulazione adottata nel nostro Ordinamento nel recepimento della direttiva è stata, infatti, ignorata la situazione dei professionisti che operano nel settore e che sono inevitabilmente soggetti all'altrui collaborazione.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 54-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 54-bis.

(*Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190*)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *d*), le parole: «e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti e»;

2) alla lettera *e*), dopo le parole: «esprime pareri facoltativi» sono inserite le seguenti: «, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere *d*) ed *e*), alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere *d*) ed *e*)»;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica».

EMENDAMENTI

54-bis.2

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

54-bis.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

'd) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;';

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica."».

ARTICOLO 54-TER INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 54-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «segnalazione» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica»;

b) al comma 3, le parole: «delle amministrazioni e degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità, emana proprie direttive sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e

sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi.».

EMENDAMENTI

54-ter.3

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, GIROTTI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

54-ter.500/1

CAMPANELLA, CRIMI, MANGILI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, ENDRIZZI

Respinto

All'emendamento 54-ter.500, comma 1, lettera b), nel comma 3 ivi richiamato dopo la parola: «esprime», inserire le seguenti: «, anche su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati,».

54-ter.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 54-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 2, dopo la parola: «segnalazione», sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto

e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità degli incarichi e di incompatibilità."».

ARTICOLO 55 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 55.

(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio)

1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.

ORDINE DEL GIORNO

G55.150

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

a stabilire, con la legge di stabilità, che ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero sia estesa la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari

in esenzione di imposte a tal fine integrando il comma 1), lettera *e*) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

G55.150 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di stabilire, con la legge di stabilità, che ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero sia estesa la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposte a tal fine integrando il comma 1), lettera *e*) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(*) Accolto dal Governo.

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 55****55.0.2**STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVellini, DE CRISTOFARO**Ritirato**

Dopo l'articolo 55, è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

(Agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2012, n. 25".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante aumento al 15 per cento, con la medesima decorrenza, dell'aliquota dell'imposta di registro, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per quanto attiene ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 56.

(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente:

«497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1o settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»

2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

EMENDAMENTI

56.1

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

56.3

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

3. All'articolo 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012, sostituire ovunque ricorrano le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2013».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 56**56.0.1**

SUSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e ai cimiteri con perimetri definiti e non ampliabili inseriti all'interno, dei centri abitati ancorché utilizzati purché l'amministrazione comunale abbia individuato nello strumento urbanistico vigente un'area con le caratteristiche di cui al comma 1 per la realizzazione di un nuovo cimitero";

2. al quarto comma, dopo le parole: "Il consiglio comunale può approvare" aggiungere le seguenti: "in deroga a quanto stabilito al comma 1";

3. al quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico pubblico o privato, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto purché non oltre il limite di 50 metri tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici».

56.0.2

MARINO LUIGI, SUSTA

Ritirato

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Prestazioni socio assistenziali delle cooperative sociali)

1. All'articolo 1, comma 490, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, le parole: "dopo il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 1° gennaio 2015".

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.».

ARTICOLO 56-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 56-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono

esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-*bis* e 222-*ter*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: «, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.

EMENDAMENTI

56-bis.2

CIOFFI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

56-bis.200

CIOFFI

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «eventuali».

56-bis.201

CIOFFI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'ente interessato non può reiterare la richiesta nel caso in cui l'Agenzia del demanio emetta un secondo parere negativo».

56-bis.1000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dalla eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e della coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.

85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al fondo ammortamento titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

ARTICOLO 56-TER INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 56-ter.

(*Piani di azionariato*)

1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al comma 2, a decorrere dall'anno 2014 le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai piani di partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa nel settore del commercio e della distribuzione, ove costituiti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati le modalità e i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 56-TER

56-ter.0.1

D'ALÌ, BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, D'AMBROSIO LETTIERI, LANIECE,
VICECONTE

Respinto

Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

(Modifiche del limite per la tracciabilità dei pagamenti).

1. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole "euro mille", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è abrogato.

3. Alle lettere *b)* e *c)* del comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: "mille euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tremila euro".

56-ter.0.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 56-ter aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

*(Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede
nei servizi di investimento)*

1. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *c)*, *c-bis)* e *d)*, per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *a)*."».

56-ter.0.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato*Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:***«Art. 56-quater.**

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso art. 112, al comma 7 inserire il capoverso:

"In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data dello gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».

ARTICOLO 57 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 57.

(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fonda-

mentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con particolare riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di *start-up* innovative e *spin-off* universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di *social innovation* per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e *crowdfunding*;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ambito del programma europeo *Horizon 2020*;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);

l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

l-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

57.1

GIROTTO, BULGARELLI, PETROCELLI, LEZZI, CASTALDI, SANTANGELO, ORELLANA, ENDRIZZI

Ritirato

All'articolo 57, premettere il seguente:

«Art. 0.57. - (*Credito d'Imposta per lo ricerca scientifica*). - 1. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti in Università ovvero Enti Pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche per gli investimenti realizzati a decorrere dallo gennaio 2013 e fino all'esaurimento delle risorse autorizzate dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 70 del 2011, che a tal fine sono mantenute in bilancio fino all'esercizio 2015, anche se iscritta nel conto dei residui.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.2

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite del 50 per cento», con le seguenti: «in misura non inferiore al cinquanta per cento».

57.3

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 anni», con le parole: «35 anni».

57.4

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 anni», con le seguenti: «35 anni».

G57.100

NENCINI, BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, PANIZZA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

il dibattito sulle difficoltà che i giovani incontrano per inserirsi nel mondo del lavoro, per poter realizzare le loro legittime aspirazioni ed ambizioni, riempie da mesi le pagine dei principali giornali italiani ed è al centro di numerosi studi di importanti università;

i recenti articoli di stampa rivolti ai giovani descrivono le alterne fortune del praticante avvocato, l'esclusione dei giovani nella società italiana, in generale, e nel mondo del lavoro in particolare. Tali articoli riportano riflessioni varie che fotografano perfettamente la situazione di stallo della vita italiana, del mondo del lavoro, delle professioni e dell'impresa;

un muro di gomma resistente ed impermeabile, impenetrabile per chi non appartiene alle categorie protette dei lavoratori a tempo indeterminato ovvero ai circoli ristretti dei soliti noti.

eppure qualcosa si potrebbe fare, come per esempio ridurre il prelievo fiscale nei loro confronti o anche prevedendo le quote giovani nei consigli di amministrazione delle società quotate o negli ambienti della politica e della burocrazia. A tal proposito vorrei ricordare il mio recente disegno di legge (AS 892) volto a favorire l'accesso dei giovani alle attività professionali e intellettuali;

per arginare parzialmente la gerontocrazia da cui siamo governati, si dovrebbe permettere ad un giovane preparato, magari fresco di Master, di entrare in un Consiglio d'amministrazione, rivestendo un posto che oggi è spesso ricoperto da politici non sempre altrettanto preparati o che hanno il solo «merito» di essersi ben inseriti nel sistema partitocratico;

occorre assolutamente favorire l'inserimento dei giovani nel mondo dell'impresa e delle professioni: riservare, per esempio, una quota del 25 per cento delle migliaia di incarichi di Enti Pubblici, Amministrazioni Locali, Tribunali, Asl e consorzi vari a giovani professionisti (me-

dici, avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) ed imprenditori under 35, anziché ai consueti professionisti ovvero imprenditori di lungo corso, che la loro strada la hanno già percorsa, come dimostra l'età media, alta, che normalmente li accomuna, ed oggi costituiscono un tappo alla crescita ed all'affermazione delle nuove generazioni;

considerato che:

favorire l'accesso dei giovani in ambiti lavorativi, oggi ricoperti solo da persone «navigate», avrebbe diversi effetti positivi: consentirebbe ai giovani un reddito quantomeno adeguato a cominciare una vita fuori dalla propria famiglia; permetterebbe di fare esperienza professionale sul campo; porterebbe una ventata fresca e nuovo vigore in ambienti spesso alquanto assopiti e stantii, e, prima di ogni altra cosa, dimostrerebbe che in Italia il destino dei giovani sta davvero a cuore, coi fatti e non con le parole, a chi fa politica e pro tempore governa il paese e le grandi aziende; riportando così i giovani ad avere fiducia nelle istituzioni e nell'intera classe dirigente. Certo, in un Paese normale, i giovani dovrebbero farsi strada con le proprie forze, senza chiedere a chi gli sta davanti di accostare per lasciarli passare, ma l'Italia purtroppo non lo è più da molti anni, e chi sta davanti spesso non è disponibile a lasciare strada e soprattutto non gioca ad armi pari,

impegna il Governo a valutare la possibilità di varare disposizioni come indicato in premessa, attuabili, tra l'altro, a costo zero, prevedendo, quindi, l'inserimento di una quota minima del 25 per cento per l'assegnazione dei posti, bandi, incarichi pubblici a persone con meno di 35 anni, ovvero realizzabile anche mediante un semplice indirizzo di questo tipo, assunto da chi amministra ed effettua nomine in enti pubblici.

G57.100 (testo 2)

NENCINI, BUEMI, LONGO Fausto, GUILHERME, PANIZZA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

il dibattito sulle difficoltà che i giovani incontrano per inserirsi nel mondo del lavoro, per poter realizzare le loro legittime aspirazioni ed ambizioni, riempie da mesi le pagine dei principali giornali italiani ed è al centro di numerosi studi di importanti università;

i recenti articoli di stampa rivolti ai giovani descrivono le alterne fortune del praticante avvocato, l'esclusione dei giovani nella società italiana, in generale, e nel mondo del lavoro in particolare. Tali articoli ri-

portano riflessioni varie che fotografano perfettamente la situazione di stallo della vita italiana, del mondo del lavoro, delle professioni e dell'impresa;

un muro di gomma resistente ed impermeabile, impenetrabile per chi non appartiene alle categorie protette dei lavoratori a tempo indeterminato ovvero ai circoli ristretti dei soliti noti.

eppure qualcosa si potrebbe fare, come per esempio ridurre il prelievo fiscale nei loro confronti o anche prevedendo le quote giovani nei consigli di amministrazione delle società quotate o negli ambienti della politica e della burocrazia. A tal proposito vorrei ricordare il mio recente disegno di legge (AS 892) volto a favorire l'accesso dei giovani alle attività professionali e intellettuali;

per arginare parzialmente la gerontocrazia da cui siamo governati, si dovrebbe permettere ad un giovane preparato, magari fresco di Master, di entrare in un Consiglio d'amministrazione, rivestendo un posto che oggi è spesso ricoperto da politici non sempre altrettanto preparati o che hanno il solo «merito» di essersi ben inseriti nel sistema partitocratico;

occorre assolutamente favorire l'inserimento dei giovani nel mondo dell'impresa e delle professioni: riservare, per esempio, una quota del 25 per cento delle migliaia di incarichi di Enti Pubblici, Amministrazioni Locali, Tribunali, Asl e consorzi vari a giovani professionisti (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.) ed imprenditori under 35, anziché ai consueti professionisti ovvero imprenditori di lungo corso, che la loro strada la hanno già percorsa, come dimostra l'età media, alta, che normalmente li accomuna, ed oggi costituiscono un tappo alla crescita ed all'affermazione delle nuove generazioni;

considerato che:

favorire l'accesso dei giovani in ambiti lavorativi, oggi ricoperti solo da persone «navigate», avrebbe diversi effetti positivi: consentirebbe ai giovani un reddito quantomeno adeguato a cominciare una vita fuori dalla propria famiglia; permetterebbe di fare esperienza professionale sul campo; porterebbe una ventata fresca e nuovo vigore in ambienti spesso alquanto assopiti e stantii, e, prima di ogni altra cosa, dimostrerebbe che in Italia il destino dei giovani sta davvero a cuore, coi fatti e non con le parole, a chi fa politica e pro tempore governa il paese e le grandi aziende; riportando così i giovani ad avere fiducia nelle istituzioni e nell'intera classe dirigente. Certo, in un Paese normale, i giovani dovrebbero farsi strada con le proprie forze, senza chiedere a chi gli sta davanti di accostare per lasciarli passare, ma l'Italia purtroppo non lo è più da molti anni, e chi sta davanti spesso non è disponibile a lasciare strada e soprattutto non gioca ad armi pari,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di varare disposizioni come indicato in premessa, attuabili, tra l'altro, a costo zero, prevedendo, quindi, l'inserimento di una quota minima del 25 per cento per l'assegnazione dei posti, bandi, incarichi pubblici a persone con meno di 35 anni,

ovvero realizzabile anche mediante un semplice indirizzo di questo tipo, assunto da chi amministra ed effettua nomine in enti pubblici.

(*) Accolto dal Governo.

G57.101

MARINELLO

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

rilevata la necessità di introdurre misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca,

impegna il Governo:

a sopprimere il secondo periodo dell'articolo 7, comma 3, ed il secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2012.

G57.101 (testo 2)

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 974,

rilevata la necessità di introdurre misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere il secondo periodo dell'articolo 7, comma 3, ed il secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2012.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 57

57.0.1

MARINELLO

Ritirato

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

1. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

57.0.2

DE PETRIS, URAS, STEFANO, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO,
CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca)

1. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi».

ARTICOLO 57-BIS INTRODOTTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 57-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai

soli soggetti di cui al primo periodo del comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

57-bis.1

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

57-bis.2

BONFRISCO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 186/2003, già espletato ex Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) - del 2 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

2-quater. le graduatorie di cui al precedente comma 2-ter. saranno utilizzate nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge 186/2003 per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica.

2-quinquies. le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge 186/2003 sono effettuate nella misura del 50% dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge 186/2003.

2-sexies. Qualora le graduatorie di cui al precedente comma 2-ter siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato saranno interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge 186/2003.

2-septies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli insegnamenti di religione cattolica di cui ai precedenti commi *2-quater* e *2-quinquies*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo *1-ter.* della legge n. 27 del 3 febbraio 2007».

G57-bis.100

NENCINI, BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, PANIZZA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante Concorso, stabilì pure che essa, dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie;

fino a quel momento l'articolo *28-bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statuì che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo *28-bis*, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del decreto legislativo 165 del 2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo *1-sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vi-

sta contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNU del 1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL del 2007. Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro);

l'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svoltisi. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso decreto n. 309 del 2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene - si legge nella sentenza - che la richiesta economica sia fondata e vada accolta» per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida «tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell'incarico» dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. «Le giustificazioni - afferma il Giudice - del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti». Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a t. indeterminato stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico

di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 57-BIS

57-bis.0.1

NENCINI, BUEMI, LONGO Fausto GUILHERME

Ritirato

Dopo l'articolo 57-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 57-ter.

(Semplificazione e superamento del sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica. in materia d'istruzione)

1. Al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai

fini dell'attribuzione del punteggio nella ù finale e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n.202.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi entro il 31 agosto 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*. della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, detratti nel numero del 10% dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.

4. All'attuazione della procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, ancora, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 agosto 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A far data dal 1° settembre 2014, il primo e il terzo periodo dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».

57-bis.0.2

PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo 57-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 57-ter.

*(Modifica all'articolo 2, comma 4-novies
della legge 26 febbraio 2011, n. 10)*

1. All'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-*novies* è sostituito dal seguente: "4-*novies*. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a tredici anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai tredici anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai tredici anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i rettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2014 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010"».

ARTICOLO 58 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 58.

*(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario
e degli enti di ricerca)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*bis*, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;

b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».

2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: «Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

58.1

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "cento"».

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "cento"».

58.4

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il primo e secondo periodo del comma 4, sono sostituiti dal seguente: "contratti di cui al precedente comma possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito"».

58.6

BOCCHINO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis. - (Misure per lo sviluppo dell'attività di ricerca degli atenei). - 1. Fino al 31 dicembre 2014 le Università e gli enti di ricerca, per l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori, attuano le procedure di valutazione di cui all'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. È istituito un Albo nazionale dei ricercatori, diviso in settori scientifico-disciplinari, al quale possono iscriversi, previa istanza, coloro i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito un dottorato di ricerca o un titolo equipollente, anche conseguito all'estero;

b) negli ultimi cinque anni si siano impegnati in attività di ricerca o insegnamento universitario per almeno tre anni mediante contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 comma 10 della legge 230 del 4 novembre 2005 e dell'articolo 23 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

c) abbiano pubblicazioni di rilevanza nazionale o internazionale;

d) abbiano ricevuto un assegno di ricerca della durata minima di quarantotto mesi, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) abbiano ricevuto, per una durata minima di quarantotto mesi, un contratto retribuito a tempo determinato ovvero un contratto di formazione retribuito, ovvero un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto retribuiti, presso università o enti di ricerca.

L'iscrizione all'Albo nazionale dei ricercatori è valida per tre anni a decorrere dalla data di iscrizione. L'istanza può essere riproposta previa nuova valutazione dei requisiti previsti dal presente articolo.

Fermo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università e gli enti di ricerca, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori iscritti nell'Albo Nazionale dei Ricercatori, con le modalità indicate con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

3. Nei concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono valutabili i seguenti titoli:

a) il dottorato di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 9 gennaio 2009, n.1;

b) l'attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università e gli enti di ricerca;

c) le pubblicazioni scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale;

d) gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) i contratti retribuiti a tempo determinato ovvero i contratti di formazione retribuiti, ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto retribuiti, presso Università o enti di ricerca, non inferiori a ventiquattro mesi».

58.7

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. 1. È istituito un comparto di contrattazione aggiuntivo a quelli già determinati dal comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, a cui corrisponde un'ulteriore separata area di dirigenza. Nel comparto confluisce il personale contrattualizzato delle Università, delle istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e dell'AFAM, così come definito dagli articoli 5,6, e 12 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di Contrattazione per il Quadriennio 2006-2009.

2. Ai fini di quanto posto dall'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è costituito un Comitato di Settore costituito dai Rettori delle Università Italiane, dai Presidenti degli enti di ricerca e dai Direttori dell'AFAM, in numero proporzionale a quello degli addetti a tempo indeterminato dei vari comparti.

3. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare costi o ulteriori aggravii per la finanza pubblica».

58.9

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "soggetti privati", sono aggiunte le seguenti: "nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca"».

58.14

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

I commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

«5. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 25 milioni per l'anno 2014 e di 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015».

58.15

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 31 agosto 2013 si provvede all'assunzione di 11851 collaboratori scolastici ordinariamente spettante sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal comma 1».

58.16

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

5-ter. Nelle Università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o attraverso contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.

5-quater. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

"f) spese sostenute per servizi di reception, front-office e attività amministrativa sostenute attraverso l'ausilio di aziende esterne"».

58.18

FERRARA MARIO, SCAVONE, MAURO Giovanni, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Ritirato e trasformato nell'odg G58.18

Al comma 6, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «e dedotte le risorse necessarie alla prosecuzione dei rapporti convenzionali in essere, ed ininterrottamente prorogati, di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

G58.18 (già em. 58.18)

FERRARA MARIO, SCAVONE, MAURO Giovanni, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nella esigenza di disciplinare la particolare fattispecie, consistente nella mancata definitiva stabilizzazione occupazionale di un limitato gruppo di Lavoratori Socialmente Utili, utilizzati in rapporti convenzionali stipulati, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 468/97 per lo svolgimento del servizio corrispondente al quello prestato dai collaboratori scolastici;

tenuto conto anche della carente previsione normativa relativa all'individuazione del percorso di stabilizzazione occupazionale degli stessi lavoratori;

tenuto conto dell'art. 9, comma 15-bis del decreto-legge 78/2010 che prevede che il MIUR, anche attraverso i propri uffici periferici, sia autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'art. 9 della legge 124/99, nonché del decreto del Ministero della pubblica istruzione 23 luglio 1999;

tenuto conto che, come già paventato dallo stesso MIUR con nota prot. 3331 del 28 maggio 2013, l'interruzione del servizio «comprometterebbe il regolare funzionamento delle scuole nelle quali il servizio viene assicurato dal personale di che trattasi»,

impegna il Governo:

a valutare ogni qualsiasi possibilità per prorogare il servizio stesso, atteso che diversa evenienza potrebbe compromettere il regolare avvio dell'anno scolastico.

(*) Accolto dal Governo.

G58.100

MARINELLO

Ritirato

Il Senato,

considerato che:

il complesso delle norme sul sistema universitario, contenute nel capo III del provvedimento ed in particolare nell'articolo 58, consente l'assunzione, secondo il comunicato stampa presente sul sito del Governo, di 1.500 professori ordinari e 1.500 nuovi ricercatori;

questa importante decisione dà il senso dell'impegno del Governo per lo sviluppo del sistema dell'istruzione superiore, fattore determinante di crescita economica, ma anche della rinnovata attenzione nei confronti delle problematiche giovanili, una delle quali consiste nella crescente difficoltà di accesso all'istruzione universitaria;

ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 264 del 1999 sono programmati a livello nazionale gli accessi a numerosi corsi di laurea di diverse facoltà, tra le quali in particolare medicina, chirurgia, architettura, i corsi per la formazione del personale sanitario, i corsi di laurea in scienza della formazione primaria, nonché i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università, e i corsi specialistici dei medici e delle professioni legali;

il numero di posti per i corsi è determinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca «sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» (articolo 3, comma 1, lettera *a*) della legge n. 264 del 1999);

perplessità possono sollevarsi sulla capacità del suddetto Ministero di valutare quale sarà il mercato del lavoro nel lungo periodo: il rischio è che si sia pervenuti a valutazioni dotate di una forte componente di arbitrarietà;

ulteriori perplessità desta l'utilizzo crescente della facoltà, concessa agli atenei, di introdurre anche autonomamente il numero programmato; nell'applicarlo gli atenei si richiamano all'applicazione dei nuovi criteri di accreditamento che prevedono un certo rapporto tra docenti e studenti e ad un credibile rapporto tra numero di laureati e potenzialità occupazionali;

secondo dati diffusi ad agosto 2012, per il prossimo anno accademico nelle università statali più del 50 per cento dei corsi sarà a numero chiuso: al 27 per cento dei corsi programmati a livello nazionale si aggiunge il 27,2 per cento di quelli programmati a livello locale; dei 2.274 corsi di primo livello, 1.231 sono a numero chiuso; per le scienze chimiche il numero chiuso è applicato nel 55 per cento dei casi, che sale al 90 per cento per coloro che si vogliono iscrivere a farmacia e scienze biologiche;

quanto esposto nei paragrafi precedenti rende edotti del fatto che a fronte di presunzioni non sufficientemente meditate sulle capacità di assorbimento del mercato del lavoro e dell'applicazione di un rapporto studenti docenti nel quale è insita una forte componente di arbitrarietà, ci sono dei dati reali che destano crescente preoccupazione;

l'Italia è il Paese d'Europa con il minor numero di laureati per ogni 100 abitanti e l'Unione europea chiede di raddoppiare questi numeri in pochi anni; entro il 2020 nella fascia tra i 30 ed i 34 anni i laureati dovrebbero essere il 40 per cento della popolazione, ma nel 2010 l'Italia era ancora ferma al 19,8 per cento, quattordici punti sotto la media europea; i dati sulle immatricolazioni negli atenei statali presentano da anni un *trend* sistematicamente in calo; secondo un recente studio ministeriale sul passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado all'università, mai come nel 2012 è stato ampio il divario tra immatricolati e diplomati: se negli anni 90 il rapporto superava il 70 per cento, nel 2012 è sceso al di sotto del 60 per cento; è significativo infine rilevare che la qualità dello studio dei laureati non risulta aumentata da quando si è adottato il sistema del numero chiuso;

le associazioni consumeristiche e studentesche contestano con forza crescente il numero chiuso e la natura arbitraria dei *test* di accesso: anche quest'anno sono previste *class action* collettive in favore degli esclusi; da un sondaggio del 2011 di Universi Net su un campione, piuttosto significativo, di 16.128 ragazzi è risultato che il 57 per cento delle studentesse e il 39 per cento degli studenti sono pronti a qualsiasi escamotage in cambio dell'ammissione. Schiacciante il risultato su cosa sia più importante fare per essere ammessi all'università: solo per il 12 per cento conta lo studio, mentre per l'86 per cento è più importante la raccomandazione;

la crisi economica si è abbattuta come un maglio sui nostri giovani; il tasso di disoccupazione giovanile è del 35,9 per cento ed arriva al 48 per cento per le giovani donne nelle regioni meridionali; ma ancora più impressionante è il dato che 1,5 milioni di giovani non studiano e non lavorano: i cosiddetti NEET (*not employment, education or training*) sono ormai il 18,9 per cento della popolazione giovanile italiana;

si è ampiamente studiato l'impatto devastante che la perdita del lavoro ha sui lavoratori adulti: il crollo della considerazione di sé stesso; la vergogna verso la famiglia; la vergogna sociale. Non altrettanto si è considerato che lo stesso accade, ma con l'aggravante della giovane età, a tanti di quei giovani mediamente studiosi che hanno confidato nel sistema Paese, ma che si ritrovano esclusi senza possibilità di appello (se non per via giudiziaria o riprovandoci l'anno successivo) dai percorsi di vita che avevano programmato, a fronte della dilagante sensazione di aver affrontato una sorta di lotteria truccata;

è opportuno che il sistema universitario, così ampiamente favorito dal provvedimento in esame, partecipi alla gestione della gravissima crisi economica e sociale, assorbendo un maggior numero di giovani, in deroga

alle soglie attualmente fissate e in attesa della riconsiderazione delle modalità di accesso attualmente vigenti;

impegna il Governo per gli anni 2013-2016:

a raddoppiare il numero degli accessi programmati ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 rispetto agli accessi previsti nell'anno accademico 2012-2013;

a sospendere la possibilità per gli atenei o per le singole facoltà, di istituire autonomamente la programmazione degli accessi;

a consentire che gli accessi programmati destinati agli studenti stranieri e da questi lasciati vacanti siano utilizzati per l'iscrizione dei primi non aventi diritto nelle corrispondenti facoltà;

ai fini dell'accesso, a prevedere che il punteggio minimo di accesso degli studenti stranieri non possa essere inferiore alla metà del punteggio dell'ultimo della graduatoria generale avente diritto all'accesso;

impegna inoltre il Governo:

a valutare la possibilità di riconsiderare integralmente i criteri di accesso agli studi universitari, in relazione alla scarsa affidabilità del sistema basato su quiz di cultura generale, prevedendo invece che l'accesso sia libero e che siano le università stesse a selezionare coloro che ritengono meritevoli di proseguire gli studi, in base a risultati didattici reali, conseguiti in un periodo da definirsi di prova che potrà essere annuale o biennale a seconda delle facoltà.

G58.101

NENCINI, LONGO Fausto Guilherme, PANIZZA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

la legge 240/2010 ha innovato profondamente la figura del ricercatore universitario ponendo ad esaurimento il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato (RTI), nato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e introducendo la nuova figura di ricercatore a tempo determinato (RTD);

specificatamente all'articolo 24, comma 3, sono introdotte due diverse tipologie di RTD: *a)* contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreta del Ministro. I predetti contratti possono essere

stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; *b*) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a*), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Inoltre, al comma 5 è stabilito che «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b*), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e*). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati»;

tale comma sancisce che il RTD tipologia *b*) rappresenta il nuovo canale per l'ingresso di giovani studiosi nel ruolo di professore (associato) universitario, attraverso un percorso simile alla procedura *tenure-track* da lungo tempo usata in molti altri paesi. Si tratta pertanto di una figura molto innovativa per il nostro paese e ciò, unitamente alle note riduzioni di finanziamento al sistema universitario nazionale, che si protraggono oramai da un quinquennio, sta rendendo difficile la sua concreta attuazione. Infatti, ad oltre due anni dall'emanazione della legge n. 240 del 2010, pochissime sono le posizioni di RTD tipologia *b*) bandite a livello nazionale, mentre più consistenti sono i bandi di RTD tipologia *a*),

tenuto conto che:

il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni riunite di Senato e Camera, ha evidenziato essere «una priorità strategica quella di prevedere da subito un Piano straordinario nazionale reclutamento ricercatori ex articolo 24, comma 3, lettera *b*), legge n. 240 del 2010, con bando nazionale», quantificando in 1000 le posizioni di RTD tipologia *b*) da bandire per un costo a regime pari a circa 70 milioni di euro;

sarebbe, pertanto, importante adoperarsi per rendere concreta una tale azione che, unitamente alla nota questione del diritto allo studio, sono la necessità prioritaria per il sistema universitario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure urgenti e specifiche per uscire da questa *impasse*, che ovviamente tende a ritardare il processo di rinnovamento e ringiovanimento dei professori universitari (la cui età media si avvicina ormai a 60 anni).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 58

58.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, BAROZZINO,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Respinto

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione del Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

ARTICOLO 59 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 59.

(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi)

1. Nelle more della revisione del sistema del diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

2. Il bando stabilisce l'importo delle borse di mobilità, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse può essere differenziato tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente e la sede dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera *b)* del citato comma 3, quindi più alti nel requisito di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 3. La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. La predetta assegnazione diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso un'università situata in una regione differente da quella di residenza della famiglia di origine, con esclusione delle università telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;

b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università

presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

59.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, BAROZZINO,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

59.2

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 59. - 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015, per incrementare i fondi destinati alla gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9,

commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

59.500/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, STEFANO

Respinto

All'emendamento 59.500, al comma 1, dopo le parole: «borse di mobilità» inserire le seguenti: «anche all'interno della stessa regione» e sostituire le parole: «che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine» con le seguenti: «fatto salve le compatibilità con le norme vigenti sul diritto allo studio».

59.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A. fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e incentivare la mobilità nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali e non statali italiane con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e del famiglia di origine.

Conseguentemente:

– al medesimo articolo 59:

a) al comma 4, sostituire le parole: «il 3 settembre 2013» con le seguenti: «45 giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013» e dopo le parole: «quelle di residenza» aggiungere le seguenti: «dello stesso e»

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma: «11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e i Bolzano, è adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano triennale e può essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziare per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità»;

c) sostituire la Rubrica con la seguente: «(Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi)».

Sopprimere l'articolo 59-bis.

59.4

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «risultati scolastici eccellenti», inserire le seguenti: «e in assenza dei mezzi necessari».

59.7

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le borse di mobilità sono attribuite, sulla base di una graduatoria regionale, agli studenti iscritti e ammessi ai sensi del comma 3 alle Università con sede legale nel proprio territorio, fino ad esaurimento delle risorse assegnate ai sensi del comma 2; le graduatorie sono stilate dalle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i propri enti per il diritto allo studio universitario».

59.8

CENTINAIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «nazionale» con la parola: «regionale».

59.9

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «medesimo comma 3.», inserire le seguenti parole: «Fermo restando la possibilità per le regioni di introdurre ulteriori criteri che reputino opportuni.».

59.10

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Al comma 5 dopo le parole: «con apposita domanda» inserire le seguenti: «da presentare entro il 15 settembre.».

59.11

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) aver acquisito almeno il 50 per cento dei diti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione precedente entro la conclusione della sessione estiva;».

59.12

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «; qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio».

59.13

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per gli anni accademici successivi al primo e fino al termine previsto dal proprio corso di studi, sia esso triennale che quinquennale, gli studenti che hanno avuto accesso al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso, con proroga annuale, attraverso apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che questi rispettino i seguenti requisiti di merito:

- a) aver acquisito almeno l'80 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
 - b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
 - c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30».
-

59.14

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Ritirato

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposta a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio; qualora, all'atto della verifica, non dovessero sussistere i requisiti stabiliti richiesti, lo studente viene escluso dal beneficio».

59.15

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le somme corrisposte a titolo di borse di mobilità non costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917 e, pertanto, sono esenti dal pagamento dell'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7-quater,

7-quater. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg..».

G59.100

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

l'articolo 59 del provvedimento in esame, al comma 8 prevede un incremento delle risorse destinate al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti per l'erogazione delle borse di mobilità;

la possibilità di ottenere una borsa di mobilità rappresenta per molti studenti un'opportunità per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e per arricchire il proprio *curriculum* in previsione della ricerca di prima occupazione;

nella congiuntura economica particolarmente sfavorevole in cui versa il nostro Paese, investire sulla cultura dei nostri studenti sembra un passaggio obbligato per dare un nuovo impulso alla nostra economia;

le risorse stanziare dal comma 8 dell'articolo 59 risultano insufficienti a supportare un progetto che deve essere destinato ad una vasta platea di giovani studenti;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni azione necessaria al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro annui da destinare al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

G59.100 (testo 2)

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

l'articolo 59 del provvedimento in esame, al comma 8 prevede un incremento delle risorse destinate al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti per l'erogazione delle borse di mobilità;

la possibilità di ottenere una borsa di mobilità rappresenta per molti studenti un'opportunità per migliorare le proprie conoscenze linguistiche e per arricchire il proprio *curriculum* in previsione della ricerca di prima occupazione;

nella congiuntura economica particolarmente sfavorevole in cui versa il nostro Paese, investire sulla cultura dei nostri studenti sembra un passaggio obbligato per dare un nuovo impulso alla nostra economia;

le risorse stanziare dal comma 8 dell'articolo 59 risultano insufficienti a supportare un progetto che deve essere destinato ad una vasta platea di giovani studenti;

impegna il Governo:

a valutare ogni azione necessaria al fine di reperire, a partire dall'anno 2015, risorse finanziarie da destinare al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle borse di mobilità.

(*) Accolto dal Governo.

G59.101

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato, esaminato l'A.S. 974, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, premesso che:

l'articolo 59 del provvedimento in esame prevede interventi per favorire la mobilità interregionale degli studenti attraverso l'erogazione delle borse di mobilità;

la possibilità di ottenere una borsa di mobilità rappresenta per molti studenti un'opportunità per migliorare il proprio bagaglio di espe-

rienza e per arricchire il proprio *curriculum* in previsione della ricerca di prima occupazione;

la graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi a concorrere per l'assegnazione delle borse di studio viene stilata in base a criteri specifici, ma sembra fondamentale inserire la possibilità per le Regioni di inserire ulteriori criteri che reputino opportuni;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di predisposizione del bando di cui al comma 1 dell'articolo 59, la facoltà per le Regioni di introdurre alcuni criteri specifici per la formulazione della graduatoria nazionale dei soggetti ammessi a concorrere per l'assegnazione delle borse di studio.

ARTICOLO 59-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 59-bis.

(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli)

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta inferiore al valore fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della lettera *a)* sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti gli studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per consentire loro di scegliere l'ateneo e il corso di studio;

c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, ed è comunque intero per coloro che si trovano al di sotto del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla lettera *a)* e decrescente fino ad azzerarsi al

superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi della normativa vigente, risulta superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;

e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare presso università che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza;

f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione a un corso di studio di un'università scelto dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il 1º marzo dell'anno successivo. Le borse di studio sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente, al 31 agosto, abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno e ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l'importo annuale delle borse di studio è stabilito nel bando;

i) le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;

l) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è realizzato attraverso la Fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di «Fondazione per il merito e il diritto allo studio».

4. Il Programma nazionale di cui al comma 1 del presente articolo è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008,

n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.

EMENDAMENTI

59-bis.1

GIANNINI, LANZILLOTTA, D'ONGHIA

Ritirato

Sopprimere l'articolo 59-bis.

59-bis.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

59-bis.4

CENTINAIO, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in un'unica graduatoria nazionale», con le seguenti: «in graduatorie regionali».

59-bis.5

CENTINAIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 59-BIS

59-bis.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

ARTICOLO 60 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 60.

(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).

01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'1 per cento, e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».

3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca

di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3-ter. Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e *3-bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

60.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 01, primo periodo, sostituire le parole da: «annualmente», fino alla fine del periodo con le seguenti: «in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento».

60.4

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Il decreto di ripartizione del fondo di cui al comma 1, viene emanato dopo aver ottenuto il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti: per materia, che sarà formulato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta».

60.200

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato*Sopprimere il comma 3.***G60.100**

NENCINI, LONGO Fausto Guilherme, PANIZZA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che:

l'Accademia linguistica di belle arti di Genova è da sempre un centro di eccellenza per la formazione degli operatori delle arti figurative; dal punto di vista giuridico, si tratta di un Istituto di Alta Formazione legalmente riconosciuto e accreditato con decreto ministeriale 13 giugno 2011, n. 74, che rilascia titoli di studio equiparati ai diplomi di laurea di 1° e 2° livello;

purtroppo l'Accademia, dal 2008, non è più finanziata dallo Stato ma, esclusivamente, dalle amministrazioni locali e date le difficoltà di bilancio che le stesse stanno vivendo è minacciata la possibilità di attivare i corsi di studio per i prossimi anni accademici. Stesso destino è riservato anche all'Accademia Vannucci di Perugia. L'unica opportunità per garantire a entrambi gli Istituti la tutela del patrimonio culturale sarebbe quella di avviare un processo di statizzazione, di potestà governativa, secondo le disposizioni della legge n. 508 del 1999, articolo 2, comma 8, lettera e). Infatti, sia l'Accademia linguistica di belle arti sia l'Accademia Vannucci presentano i requisiti richiesti dalle legge e non risultano altre domande analoghe da parte di istituzioni statali su territorio regionale o di istituti legalmente riconosciuti;

ad oggi, le uniche regioni che non vedono la presenza di un'Accademia statale sono proprio la regione Liguria e la regione Umbria. Su questa specifica richiesta è stato sensibilizzato anche il precedente Ministro dell'istruzione, professor Francesco Profumo, senza alcun esito, purtroppo, né è stato mai ricevuto nessun riscontro alla domanda regolarmente presentata dagli Istituti in questione;

sarebbe opportuno, oltre che avviare un processo di statizzazione, anche equiparare le Accademie private, che già godono di finanziamenti pubblici, alle Università private legalmente riconosciute, per le quali la legge n. 220 del 2010, articolo 1, comma 40 prevede dei finanziamenti a sostegno dell'attività didattica. Inoltre, alla luce del decreto legislativo

30 marzo 2011, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, appare del tutto fondato auspicare un comando/distacco presso l'Accademia Linguistica e l'Accademia Vanucci di docenti statali, già a carico dello Stato ma privi di corsi;

impegna il Governo:

a valutare, per l'Accademia Linguistica di Belle Arti, di Genova e l'Accademia Vannucci di Perugia, la possibilità di:

- 1) avviare un processo di statizzazione, di potestà governativa, secondo la legge n. 508 del 1999, articolo 2, comma 8, lettera e);
- 2) equiparare le Accademie private, che già godono di finanziamenti pubblici, alle Università private legalmente riconosciute;
- 3) prevedere un comando/distacco presso l'Accademia linguistica e l'Accademia Vanucci di docenti statali già a carico dello Stato, ma privi di corsi.

G60.101

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Il Senato, premesso che:

nel comma 3, articolo 60 del presente atto è stata prevista una decurtazione del Fondo di funzionamento ordinario per l'Università (FFO) nonché del Fondo Ordinario per gli Enti di ricerca (FOE) finalizzata al finanziamento dell'ANVUR;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni, i fondi di cui sopra sono stati oggetto di significative e progressive decurtazioni che ne hanno compromesso la funzionalità minandone la capacità operativa e gestionale;

evidenziato che:

il ministro Carrozza nonché il premier Letta hanno ribadito ufficialmente più volte l'intenzione di salvaguardare i fondi per la cultura (Istruzione, Università e Ricerca) e di non voler gravare più su questi capitoli di spesa differentemente da quanto accaduto nelle precedenti legislature;

impegna il Governo:

- 1) a non utilizzare i fondi sopra citati per finanziare l'attività dell'ANVUR;
 - 2) a salvaguardare in ogni modo tali fondi da eventuali future decurtazioni.
-

G60.400

PUPPATO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premessi che:

con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011), era stato istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziavano progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca;

il credito di imposta spettava per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

il fondo in questione dal 31 dicembre 2012 non è stato rifinanziato e, pertanto, ritenuto utile continuare a favorire un'imprenditorialità altamente qualificata e di supporto al sistema economico nazionale;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per rinnovare il credito d'imposta in parola anche per il biennio 2013/2014 e, nel contempo, nel caso siano risultate inutilizzate risorse rispetto all'impegno - di spesa in precedenza previsto, di reinvestire le medesime per il biennio 2013/2014.

G60.400 (testo 2)

PUPPATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974);

premessi che:

con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011), era stato istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e

2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziavano progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca;

il credito di imposta spettava per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

il fondo in questione dal 31 dicembre 2012 non è stato rifinanziato e, pertanto, ritenuto utile continuare a favorire un'imprenditorialità altamente qualificata e di supporto al sistema economico nazionale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative per rinnovare il credito d'imposta in parola anche per il biennio 2013/2014 e, nel contempo, nel caso siano risultate inutilizzate risorse rispetto all'impegno - di spesa in precedenza previsto, di reinvestire le medesime per il biennio 2013/2014.

(*) Accolto dal Governo.

G60.401

SPILABOTTE, SCALIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti, per il rilancio dell'economia (A.S. 974),

premesso che:

Frosinone è l'unica delle città capoluogo di provincia del Lazio ad essere sprovvista di una struttura teatrale. Il dato è evidenziato anche negli atti ministeriali e regionali di programmazione delle attività culturali, nei quali si sottolinea come questo sia un oggettivo impedimento al riequilibrio dell'offerta culturale sul territorio laziale;

la crisi del cinema ha comportato la chiusura del cinema «Vittoria», il cui contenitore è stato recentemente acquistato dal Comune, nell'ambito di un'esecuzione giudiziaria ad un prezzo contenuto. Il cinema teatro «Nestor», ristrutturato come multisala è anch'esso interessato da un procedimento di vendita giudiziaria. Il Conservatorio, per una scelta della programmazione statale, si è trasferito in una nuova sede. L'Accademia di Belle Arti, sinora ubicata in angusti locali dell'Amministrazione provinciale a ridosso del centro storico, per un recentissimo accordo con il Comune, potrà utilizzare anche gli ampi spazi del monumentale edificio a destinazione scolastica del «Tiravanti», oltre all'adiacente complesso comunale polivalente, dove è prevista la realizzazione di uno spazio espositivo permanente;

le difficoltà, economiche ed urbanistiche che si sono fraposte alla realizzazione di una nuova struttura hanno determinato la costituzione di un comitato per il «Teatro Vittoria Subito ed Oltre» al quale hanno, ad oggi, già aderito diverse associazioni, oltre a numerosi cittadini;

considerato che:

nella città di Frosinone la realizzazione di un Polo teatrale, dello spettacolo, della ricerca e della sperimentazione culturale e delle arti, nonché delle varie forme di socializzazione comunitaria, subirebbe un impulso decisivo dall'acquisizione al patrimonio pubblico del complesso «Nestor» (1.200 posti circa), da affiancare, con diversa specializzazione di attività, al già acquisito «Vittoria» (300/400 posti circa);

le due articolazioni del Polo teatrale richiedono una specializzazione dei ruoli: il «Vittoria» può essere destinato prevalentemente a sperimentazione, ad attività sociali, ad attività collegate alle funzioni dell'Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di musica e dell'Accademia di Arte drammatica, con le quali attivare una serie di iniziative continue al fine di garantirne anche i costi di gestione; il «Nestor» è destinato alla funzione di teatro di «area vasta», per tutti gli spettacoli che richiedono una più ampia disponibilità di posti, in relazione ad eventi di maggior impegno;

l'inserimento delle due strutture nell'attuale fase, programmatica è dettata dalla opportunità di acquisire il complesso «Nestor» nell'ambito della procedura di vendita giudiziaria in corso e che, ove diversamente definita allontanerebbe nel tempo la realizzazione del Polo teatrale;

rilevato che:

da una sommaria pianificazione delle risorse necessarie il recupero funzionale del complesso «Vittoria» e delle aree pubbliche immediatamente circostanti comporterebbe una spesa necessaria di circa un milione di euro. Altrettanto importanti sarebbero l'acquisizione ed il pieno recupero ad una raccordata attività teatrale di «area vasta» del «Nestor», per il quale si può ipotizzare un fabbisogno finanziario di circa quattro/cinque milioni di euro;

la conservazione della funzione culturale dei complessi cinematografici e teatrali abbandonati o in fase di abbandono è un elemento che coincide con gli indirizzi urbanistici e culturali della Regione Lazio;

Frosinone si sta dotando di un progetto organico per realizzare gli obiettivi indicati dagli atti della programmazione regionale in materia di beni e di attività culturali;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per favorire la realizzazione di un Polo teatrale e culturale nella città di Frosinone che consenta anche ai cittadini della provincia di usufruire di una adeguata pro-

grammazione di attività culturali finora non rispondente alle esigenze e alle richieste dei medesimi;

a valutare l'opportunità di adottare misure per la riqualificazione urbanistica della città di Frosinone e a prevedere lo stanziamento di risorse per il ripristino della viabilità nel centro storico che, a seguito del crollo del viadotto Biondi provocato dalla frana del marzo 2013) risulta compromessa e tale da recare gravi disagi per la cittadinanza.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 60

60.0.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

(Attività didattica svolta in privato)

1. Nell'ambito delle misure di contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale e al fine di garantire un'offerta formativa più ampia per gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, i docenti che intendano svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico e ad esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.

2. I competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l'accesso all'attività da parte dei docenti, fissandone tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e le modalità di riscossione della stessa il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte.

3. Il docente devolve alla struttura scolastica per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il 5% del proprio compenso.

4. Il pagamento del compenso deve avvenire tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.

5. È fatto divieto ai docenti di svolgere l'attività libero professionale di cui al comma 1, presso sedi diverse dagli istituti scolastici, pena una

sanzione pari a 100 euro per ogni ora di lezione svolta. Per i dirigenti scolastici che non provvedano all'organizzazione dell'attività medesima, è prevista la decurtazione dalla retribuzione pari ad almeno il 20% o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dall'incarico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

60.0.2

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi)

1. Nelle scuole comunali che organizzano i centri estivi, i docenti assicurano la propria disponibilità lavorativa nella stagione, per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi.

2. L'organizzazione, i periodi di apertura e gli orari dei centri di cui al comma 1 sono decisi dai competenti organi scolastici.

3. L'attività svolta viene computata nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali; con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, saranno stabiliti i criteri di computo del punteggio da attribuire ai docenti per l'attività svolta nei centri estivi alla fine di ogni anno scolastico.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

60.0.3

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli Istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica Istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

60.0.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art.6-bis. - (Anzianità di servizio). - 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, Il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS, la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il

versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92".

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento, fino a concorrenza del predetto importo, dall'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012 e le occorrenti variazioni di bilancio».

60.0.5

STEFANO, DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Ritirato

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione del collaboratore a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche al fini IVA, di importo massimo per ciascuna azienda pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40% del contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'Incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i

termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

Conseguentemente, dopo il comma 1, dell'articolo 61 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 4-ter; 1-ter. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

ARTICOLO 61 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 61.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 78,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 49,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

b) quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

c) quanto a 20,75 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 62 DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO III

MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA
DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

CAPO I

GIUDICI AUSILIARI

Art. 62.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

EMENDAMENTI

62.1

BITONCI, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Sopprimere il Titolo III.

62.2

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
CERVellini, BAROZZINO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione delle priorità di cui al comma precedente, il Presidente del Tribunale attribuisce preferenza ai seguenti criteri:

- a) cause pendenti in grado di appello da più di 18 mesi;
- b) cause per le quali sia già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni».

62.3

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
CERVellini, BAROZZINO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se la sentenza impugnata è stata decisa in primo grado da un giudice onorario, in grado d'appello non può essere designato, quale relatore, un giudice ausiliario».

ARTICOLO 63 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 63.

(*Giudici ausiliari*)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera

e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

EMENDAMENTI

63.200

FALANGA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

63.1

CRIMI

Ritirato

Sostituire gli articoli 63, 64, 65, 66, 67, con i seguenti:

«Art. 63. - (*Giudici ausiliari*). - 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62, il Ministero della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, provvede, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, a bandire un concorso pubblico nazionale per la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

2. Possono partecipare al concorso pubblico di cui al comma 1:

a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

e) i notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

Art. 64. - (*Ulteriori requisiti per l'ammissione al concorso pubblico nazionale per l'esercizio dell'attività di Giudice ausiliaria*). - 1. Per l'ammissione al concorso pubblico di cui all'articolo 63, sono inoltre necessari i seguenti requisiti:

a) essere contadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza;

g) al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età;

h) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

2. Non possono partecipare al concorso di cui all'articolo 63

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

3. I candidati, all'atto di iscrizione al concorso pubblico nazionale, debbono indicare tre Corti di Appello di destinazione. In relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Art. 65 - (*Piante organiche e destinazione dei Giudici ausiliari*). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausi-

liari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati i giudici ausiliari, esclusivamente sulla base dell'esito concorsuale e delle indicazioni delle destinazioni dei singoli candidati. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.

Art. 66. - (*Presa di possesso e durata dell'ufficio*). - 1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 65.

2. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71».

Conseguentemente, all'articolo 69, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d)».

63.2

CAPPELETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «seicento».

63.3

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «che non esercitino più» aggiungere le seguenti: «, da non oltre tre anni,».

63.4

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) ed e).

63.5

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole: «o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda».

63.6

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Ritirato

Al comma 3, la lettera c) è soppressa.

63.7

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 3, alla lettera c), dopo la parola: «ricercatore» inserire la seguente: «confermato».

63.201

FALANGA

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) gli avvocati purché non iscritti ai relativi albi professionali».

ARTICOLO 64 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 64.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

- a)* essere cittadino italiano;
- b)* avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c)* non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- d)* non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e)* avere idoneità fisica e psichica;
- f)* non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.

2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere *a)* e *b)*, al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

- a)* i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
- b)* i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c)* gli ecclesiastici e i ministri di culto;
- d)* coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

EMENDAMENTI

64.200

FALANGA

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

64.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato*Al comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)».*

64.2

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato*All'articolo 64, comma 2, sostituire la parola: «settantacinque» con la parola: «sessantacinque»*

64.4

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, CERVellini, BAROZZINO

Ritirato*Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta anni» con le seguenti: «settantacinque anni».*

64.5

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA

Ritirato*Al comma 3, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».*

64.6

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI

Ritirato

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «settantacinque».

64.7

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

All'articolo 64, comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «sessantacinque».

64.8

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Ritirato

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, decreto 752, e successive modificazioni. Si osservano altresì i principi di cui all'articolo 8, secondo comma, e all'articolo 12 dello stesso decreto».

ARTICOLO 65 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Articolo 65.**

*(Pianta organica dei giudici ausiliari.
Domande per la nomina a giudici ausiliari)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti

disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui può essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

EMENDAMENTI

65.200

FALANGA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

65.1

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

65.201

FALANGA

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

b) sopprimere il comma 2.

65.202

FALANGA

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

65.2DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, CERVELLINI**Ritirato**

Al comma 3, dopo le parole: «domande dei candidati», aggiungere le seguenti: «corredate da curriculum che documenti le pregresse esperienze professionali».

65.3DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, CERVELLINI**Ritirato**

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «secondo le specifiche competenze professionali maturate».

ARTICOLO 66 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 66.

(Preso di possesso)

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

EMENDAMENTO

66.200

FALANGA

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

ARTICOLO 67 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 67.

(Durata dell'ufficio)

1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

EMENDAMENTI

67.200

FALANGA

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

67.1

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

All'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: «prorogabili per non più di cinque anni».

67.2

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «prorogabili per non più di cinque anni» con le seguenti: «non prorogabili».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

67.201

FALANGA

Respinto (*)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71»

(*) Ritirato dal proponente fatto proprio dalla senatrice Stefani.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 67

67.0.200

FALANGA

Ritirato

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis

1. Al comma 1 *bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 503 del 1992 la parola «settantacinque» è sostituita dalla seguente: "settantotto".

ARTICOLO 68 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 68.

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

EMENDAMENTO

68.200

FALANGA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 69 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera *d*), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.

EMENDAMENTI

69.200

FALANGA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

69.201

FALANGA

Ritirato

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

69.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole "lettera d)", aggiungere le seguenti: "ed e)";

b) sostituire le parole: "consiglio dell'ordine cui era", con le seguenti: "consiglio dell'ordine nel cui albo"».

69.2

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 sono estese ai cinque anni successivi a far tempo dalla cessazione dalla funzione di giudice ausiliario».

ARTICOLO 70 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 70.***(Astensione e ricusazione)*

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

EMENDAMENTI

70.200

FALANGA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

70.1DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, CERVellini**Ritirato**

Al comma 1, sostituire le parole: «quando è stato associato» con le seguenti: «quando è o è stato associato».

ARTICOLO 71 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 71.

(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la

trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

EMENDAMENTO

71.200

FALANGA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 72 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 72.

(Stato giuridico e indennità)

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.

3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

EMENDAMENTO

72.200

FALANGA

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 72 E ORDINI DEL GIORNO**72.0.1**

BUEMI, PANIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg G72.0.1*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:***«Art. 72-bis.***(Modifiche all'articolo 2699 del codice civile)*

1. Alla fine dell'articolo 2699 del codice civile è aggiunto il seguente periodo: "ovvero da avvocati, limitatamente a qualunque questione oggetto di giudizio civile, in qualunque stato e grado pendente, per le quali le parti patrocinare abbiano raggiunto un accordo da essere raccolto in una transazione».

G72.0.1 (già em.72.0.1)

BUEMI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 974,

impegna il Governoad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 72.0.1.

G72.0.1 (testo 2)

BUEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 974,

impegna il Governo a valutare le problematiche di cui all'emendamento 72.0.1.

(*) Accolto dal Governo.

72.0.2

BUEMI, PALERMO, PANIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg n. G72.0.2

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:

"Art. 185-bis. - (*Proposta di conciliazione del giudice*) - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

Art. 185-ter. In qualunque stato e grado del giudizio le parti, anche al di fuori delle previsioni di cui agli articoli 185, 185-bis e 420 c.p.c., qualora raggiungano un accordo in ordine ai fatti di causa, definiscono la vertenza in un atto di transazione redatto e sottoscritto dai difensori (o dal difensore, in caso di causa contumaciale), con le formalità, il valore e tutti gli effetti dell'atto di cui all'articolo 2699 C.C. Con le medesime modalità possono essere definite anche le controversie aventi ad oggetto beni immobili, beni mobili registrati ovvero in qualunque altra materia i cui atti dispositivi sono riservati dalla legge all'atto pubblico. Le tariffe forensi saranno opportunamente adeguate dagli organi competenti ai fini della previsione di compensi per tale prestazione.";

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola: "transattiva" sono aggiunte le parole: "o conciliativa"; allo stesso comma,

secondo periodo, dopo la parola: "transattiva" sono aggiunte le parole: "o conciliativa"».

G72.0.2 (già em.72.0.2)

BUEMI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 974,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 72.0.2.

G72.0.2 (testo 2)

BUEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 974,

impegna il Governo a valutare le problematiche di cui all'emendamento 72.0.2.

(*) Accolto dal Governo.

72.0.3

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

1. A supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato si prevede, a partire dal gennaio 2014, uno stanziamento di euro 47.000.000 per stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 30 settembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori ad euro 47 milioni a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

ARTICOLO 73 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO II

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Articolo 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari)

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-*ter*, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. Lo *stage* formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati,

con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello *stage* formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo *stage* i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo *stage* sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo *stage* le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo *stage* al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982 n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto

comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. Gli ammessi allo *stage* hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello *stage*, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

12. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

12-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolgono attività di formazione professionale negli uffici giudiziari di cui al comma 1 del presente articolo a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono ammessi su loro domanda, da proporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo *stage* di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 1. Il requisito dell'età anagrafica deve sussistere al momento dell'inizio dell'attività di formazione professionale svolta a norma del citato articolo 37. Il periodo di formazione professionale già svolto presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è computato per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello *stage* costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo *stage* presso gli uffici giudiziari».

17. Al fine di favorire l'accesso allo *stage* è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello *stage* presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

73.200

FALANGA

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-*ter*, secondo comma, lettera g) del regio decreto 30 gennaio 1941 che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 90/110 possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratica presso i Tribunali e le Corti di Appello della durata complessiva di 18 mesi».

73.2

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «quadriennale» inserire le seguenti: «o gli iscritti al quinto anno dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza».

Conseguentemente, dopo le parole: «105/110» inserire le seguenti: «nel caso in cui abbiano già conseguito la laurea».

73.3

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea» con le seguenti: «alla media degli esami, al punteggio di laurea più alti».

73.4

PALMA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «che abbiano riportato» fino a: «che non abbiano superato i trenta anni di età» con le seguenti: «che abbiano superato una prova scritta, secondo le modalità stabilite dal Ministero della giustizia, nelle materie di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «muniti dei requisiti» con le seguenti: «risultati idonei nella prova scritta» e sostituire le parole da: «nell'ordine» fino alla fine, con le seguenti: «alla minore età anagrafica».

73.5

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 11 sostituire le parole: «diritto privato» con le seguenti: «diritto civile».

73.6

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a domanda e per una sola volta» con le seguenti: «previa domanda».

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «per la durata di un solo periodo formativo».

73.7

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le Corti di appello» fino a: «minorenni» con le seguenti: «gli uffici giudiziari».

73.9

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Respinto

All'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tribunali per i minorenni» aggiungere la frase: «presso il cui circondario o distretto risiedono da almeno cinque anni».

73.10

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Negli uffici di tribunale e di Corte di appello è assicurata la priorità al settore ci-

vile e lavoro nella designazione dei magistrati affidatari rispetto alle domande ammesse secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio».

73.11

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I soggetti che hanno presentato domanda per l'accesso allo *stage* sono inseriti in una graduatoria pubblicamente consultabile, che viene aggiornata con cadenza semestrale».

73.12

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, quando è necessario assicurare la continuità della formazione,».

73.13

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «a un magistrato che ha espresso» *fino alla fine periodo, con le seguenti:* «dal capo dell'ufficio giudiziario ai magistrati designati tra coloro che hanno espresso la disponibilità».

73.14

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi» *allo stage aggiungere le seguenti:* «, negli uffici che dallo stesso dipendono come organizzazione e funzionamento dei servizi,».

73.15

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «il controllo del magistrato» aggiungere le seguenti:», secondo le indicazioni impartite dal Capo dell'ufficio,».

73.16

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: «almeno».

73.17

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. Gli ammessi allo *stage* garantiscono una presenza nell'ufficio non superiore a 24 e non inferiore a 18 ore settimanali, tenuto conto delle esigenze di studio, secondo modalità di frequenza da concordarsi con il magistrato affidatario, assicurando in ogni caso la presenza per le giornate in cui il magistrato affidatario tiene udienza. La verifica della presenza è effettuata dal magistrato formatore, il quale è tenuto a segnalare eventuali inadempimenti al capo dell'ufficio anche ai fini dell'interruzione dello *stage*».

73.18

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Il comma 5-bis, è sostituito dal seguente:

«5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta di intesa con i consigli dell'Ordine degli avvocati e le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio e dal Presidente dell'ordine degli avvocati, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.».

73.19

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli».

73.20

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Il comma 8, è sostituito dai seguenti:

«8. lo svolgimento dello stage dà diritto a un rimborso spese di euro 400 mensili; il suddetto rimborso spese, in ogni caso, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nè di obblighi previdenziali e assicurativi.

8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8, pari ad euro 1,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 8-ter.

8-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1,1 milioni per l'anno 2013 e di 4,4 milioni a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

73.21

BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI

Ritirato

Al comma 8, sopprimere le parole: «non dà diritto ad alcun compenso e».

73.22

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «alcun compenso» aggiungere le seguenti: «, ad accezione del rimborso delle spese sostenute,».

73.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «né di obblighi previdenziali e assicurativi» con le seguenti: «, salvo l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni».

73.24

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Approvato. Votato per parti separate.

I commi 12 e 12-bis) sono soppressi.

73.25

PALMA

Sost. id. alla prima parte dell'em. 73.24

Sopprimere il comma 12.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Falanga, Stefano e De Cristofaro.

73.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Precluso

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, unitamente al superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1, che sia attestato l'esito positivo del tirocinio e che risulti il superamento con esito positivo del primo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali.»

73.26

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. L'esito positivo dello stage, di cui al presente articolo, laddove svolto per dodici mesi, e lo svolgimento del tirocinio professionale di dodici mesi presso l'Avvocatura dello Stato è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della Scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398».

73.27

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato*Il comma 13 è sostituito dal seguente:*

«13. per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Per il tirocinio forense lo stage è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; in ogni caso devono essere rispettate le previsioni degli artt. 41, comma 7, e 43 della legge 31 dicembre 2012. Nel caso in cui lo stagista sia contemporaneamente iscritto al registro del tirocinio tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati, la relazione di cui al comma 11 è trasmessa altresì al predetto consiglio.»

73.28

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 13, sopprimere le parole da: «ed è valutato per il medesimo periodo» fino alla fine del comma.

73.29

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 17, sopprimere la seguente parola: «anche».

73.30

BUEMI

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 636 del codice di procedura civile, n. 1, dopo la parola prestazioni, il periodo attualmente in vigore è sostituito dal seguente: "purchè la stessa sia stata comunicata al debitore con intimazione di pagamento e a mezzo racc. a.r. ricevuta almeno dieci giorni prima la proposizione del ricorso, ovvero il ricorso sia presentato almeno dieci giorni dalla compiuta giacenza. Nella intimazione di pagamento deve essere esplicitamente espresso l'avvertimento che, decorsi dieci giorni dal ricevimento o dalla compiuta giacenza, il detto documento costituisce titolo per la pronuncia di un decreto ex art. 633 c.p.c..

I ricorsi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c. ed i conseguenti decreti sono totalmente esenti sia da oneri di iscrizione per C.U.U. sia da oneri fiscali."».

73.31

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Gli effetti di cui al presente articolo si estendono, previa equiparazione della durata del periodo formativo, anche a coloro i quali svolgono tirocinio annuale presso le Corti di Appello in sostituzione del primo anno delle scuole di specializzazione delle professioni legali».

G73.100

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

l'articolo 73 del decreto-legge prevede una articolata disciplina volta a consentire l'accesso a stage formativi teorico-pratici presso gli uffici giudiziari della magistratura ordinaria e amministrativa della durata di 18 mesi;

il requisito del voto di laurea e della media degli esami di profitto non è tale da poter determinare i laureati più meritevoli, poiché per esperienza comune, i voti di laurea e i voti degli esami di profitto rilasciati dalle Università pubbliche e private del nord e del centro-sud del Paese, a parità di preparazione, non sono omogenei, essendo di norma quelli rilasciati dalle Università del centro-sud più elevati;

appare utile al fine di non consentire una migrazione dei laureati di una parte all'altra del Paese (a cui si è già avuto modo di assistere, in temi recenti, prima della modifica legislativa per gli esami di Stato di avvocato) ancorare la possibilità di svolgere lo stage nel luogo della residenza (almeno quinquennale) dello stagista o al circondario del Tribunale ovvero al distretto della Corte di Appello,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile in tema di tirocinio formativo (stage) presso gli uffici giudiziari, affinché non sia consentita la migrazione dei laureati da una parte all'altra del Paese, e ciò attraverso la previsione che lo stage deve essere svolto nel circondario del Tribunale o nel distretto della Corte di Appello in cui si risiede da almeno 5 anni.

G73.400

LO GIUDICE, LO MORO, CIRINNÀ

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»

premesso che:

la legge di stabilità 2013 ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della Giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici, giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero della Giustizia per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati o disoccupati;

questi lavoratori hanno svolto e stanno svolgendo nell'anno in corso un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli Uffici Giudiziari sono oberati;

è importante che le risorse investite dallo Stato nella formazione di queste lavoratrici e di questi lavoratori possano essere utilizzate al meglio consentendo, per un altro periodo determinato di tempo, la prosecuzione del rapporto di lavoro a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato a chi sia stato coinvolto nei tirocini formativi attivati,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, in sede di definizione della Legge di Stabilità 2014, lo stanziamento delle risorse necessarie a stipulare 3000 contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per la durata di 6 mesi per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lavoratori socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera c) legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(*) Accolto dal Governo.

G73.401

SCALIA, LO MORO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premesso che:

il decreto legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel qua-

dro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto-legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento d'urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del compatto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con riferimento al coinvolgimento del partenariato locale, crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale caratterizzata da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare, nell'ambito della gestione delle crisi aziendali, in particolare per definire le procedure di mobilità, la riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e simili previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle Imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale, che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono opportuni e condivisibili, se valutati in un'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale, in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale, attraverso un'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia, può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva, l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei

soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

G73.401 (testo 2)

SCALIA, LO MORO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premessi che:

il decreto legge in conversione contiene una moltitudine di disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, finalizzate a fornire impulso alla crescita del Paese, attraverso misure di semplificazione amministrativa e normativa, il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture e il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario;

il provvedimento reca un ampio novero di interventi la cui cornice di riferimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo, presentate dalla Commissione europea lo scorso maggio 2013;

nell'ambito delle aree di intervento indicate nella prima parte, il decreto-legge indica tra l'altro numerose disposizioni volte ad incrementare migliori condizioni favorevoli per l'attività delle imprese che operano nei settori diversi, la riallocazione dei fattori produttivi con l'obiettivo comune di incentivare gli investimenti, incrementare la competitività e rimuovere gli ostacoli di un quadro regolamentare ridondante di complessità e di costi degli adempimenti amministrativi e fiscali;

le innovazioni normative articolate e organizzate proposte all'interno del medesimo provvedimento d'urgenza, volte a sostenere le imprese attraverso l'introduzione di misure di semplificazione ed accelerazione amministrativa, per stimolare la ripresa del comparto produttivo, necessitano di essere affiancate dalla concertazione locale sulla programmazione negoziata, in particolare sui patti territoriali e i contratti d'area, la cui esperienza, non soltanto nel recente passato, ha conseguito importanti risultati, non solo in termini d'investimento e nuova occupazione, ma anche con riferimento al coinvolgimento del partenariato locale, crescita sociale e coesione istituzionale;

la professionalità e l'esperienza acquisita dai soggetti responsabili della programmazione negoziata, in una fase come quella attuale caratterizzata da una crisi dell'economia reale e dall'evidente calo della produzione e della domanda interna, costituisce una risorsa indispensabile da utilizzare, nell'ambito della gestione delle crisi aziendali, in particolare

per definire le procedure di mobilità, la riorganizzazione o la ristrutturazione interna, la riconversione produttiva, il potenziale sviluppo di nuovi mercati e le diversificazioni produttive;

interventi affini e similari previsti all'interno del decreto-legge, nell'ambito del sostegno alle Imprese, in grado di determinare nuove forme di sviluppo locale, che riescano a valorizzare gli elementi positivi riscontrati dalla programmazione negoziata nel corso degli anni, appaiono opportuni e condivisibili, se valutati in un'ottica di aggiornamento dell'operatività e finalità dei contratti d'area e dei patti territoriali;

favorire pertanto la promozione di nuove forme di accordi territoriali attivati a livello regionale, in maniera da modulare strumenti efficaci di investimento e di nuova occupazione, coinvolgendo l'apporto e l'esperienza consolidata dei soggetti in grado di consentire un coordinamento nazionale, attraverso un'azione di stimolo per la burocrazia ministeriale al fine di fissare i presupposti per una ripresa della crescita dell'economia, può determinare una svolta positiva e rilevante per l'intero sistema economico e produttivo nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi interventi legislativi, adeguate misure finalizzate a sostenere in maniera più incisiva, l'avvio di politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali, rivolte alla soluzione delle crisi industriali che insistono sui territori del Paese, individuando nella Rete dei soggetti gestori di strumenti operativi quali i contratti d'area e i patti territoriali, gli attori attivi di riferimento e di coordinamento per la pubblica amministrazione e gli enti locali.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 73 E ORDINE DEL GIORNO

73.0.1

BUEMI, PANIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg G73.0.1

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

«Art. 73-bis.

(Istanza di concordato)

1. Dopo l'articolo 495 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 495-bis. - (*Istanza di Concordato*). – 1) Prima che si sia celebrata con esito positivo la vendita, il debitore che abbia in corso almeno

una procedura esecutiva e purchè non ricorrano le ipotesi previste dalla legge fallimentare, può chiedere al Giudice delle Esecuzioni del Tribunale dove ricade la sua residenza, di poter soddisfare tutti i propri creditori, che abbiano avviato una Procedura esecutiva, mediante il pagamento di una somma a stralcio.

2) Nella istanza deve indicare tutte le procedure esecutive pendenti e sulla base di quale percentuale intende pagare i propri debitori. Dall'importo devono essere escluse le spese legali maturate.

3) A seguito della istanza il Giudice:

a) sospende tutte le esecuzioni per le quali non si sia celebrata in maniera positiva la vendita e ne dispone la riunione innanzi a se ivi comprese quelle pendenti innanzi Tribunali diversi da quello competente;

b) in caso esecuzioni su immobili, se non periziati, dispone preventivamente una perizia che ne stimi il valore complessivo;

c) fissa una udienza successiva nella quale i creditori devono indicare le spese legali maturate al momento della istanza e il debitore deve precisare la proposta di definizione dei debiti e la percentuale in cui verranno soddisfatti. Il debitore può chiedere anche di procedere attraverso una rateizzazione non superiore a 24 mesi.

4) A tale udienza il Giudice deve accertare l'ammontare del valore dei compendi pignorati di tutte le procedure esecutive. Valuta la congruità delle spese legali e le ammettere le spese legali. Se la somma offerta è pari o superiore al valore degli interi compendi pignorati il Giudice ammette il ricorso senza esitazione se invece la somma offerta è inferiore al valore dei compendi pignorati il Giudice ammette l'istanza solo su parere favorevole di un terzo di tutti i creditori. Nel provvedimento di ammissione al concordato, il Giudice dispone se richiesto la rateizzazione e fissa udienza ad una data successiva quella indicata dal debitore per il pagamento a saldo.

5) A tale udienza verificato il corretto pagamento della somma, in unica soluzione o nelle rate previste, il Giudice dispone la estinzione di tutte le procedure esecutive e dichiara il debitore liberato da tutti i debiti indicati nella istanza. Qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento in parte o per intero il Giudice dispone procedersi oltre nelle procedure ed eventuali somme versate le trattiene in acconto sulle procedure così come riunite.

Dal momento del deposito della istanza di cui al punto 1) non sono più ammessi «interventi nelle procedure esecutive indicate.».

G73.0.1 (già em.73.0.1)

BUEMI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del ddl. n. 974, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 73.0.1.

G73.0.1 (testo 2)

BUEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del ddl. n. 974, impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 73.0.1.

(*) Accolto dal Governo.

73.0.2

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI, PANIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo 73, inserire il capo II-bis «Misure volte all'aumento dell'efficienza ed efficacia della magistratura di pace» e i seguenti articoli:

«Art. 73-bis.

*(Modifiche In materia di competenze del giudice di pace
in materia civile ed amministrativa)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 30.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"3-*ter*) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini".

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il comma 3-*bis*:

«3-*bis*. Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare".

4. All'articolo 9, il comma 2, del codice di procedura civile dopo le parole: "per l'esecuzione forzata" è aggiunta la parola: "immobiliare".

5. All'articolo 6, il comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 è sostituito dal seguente: "salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone sempre davanti al giudice di pace".

6. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 73-*ter*.

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria.

Art. 73-*quater*.

(Disposizioni urgenti in materia di durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7, il comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori mandati di quattro anni ciascuno, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età".

2. All'articolo 7, il comma 2, della Legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

3. All'articolo 7, al comma *2-bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "del primo quadriennio" sono sostituite con le seguenti: "di ogni quadriennio".

4. All'art. 7 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 è aggiunto il comma *2-quinquies*:

"*2-quinquies*. Fino alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di rinnovo il periodo di proroga legale si computa nel quadriennio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia e gli atti emessi rimangono comunque validi"».

73.0.3

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

73.0.4

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 40.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

73.0.5

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 25.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."».

ARTICOLO 74 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO III

MODIFICHE ALL'ORGANICO DEI MAGISTRATI ADDETTI ALLA
CORTE DI CASSAZIONE

Articolo 74.

*(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di
cassazione con compiti di assistente di studio)*

1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della giustizia del numero e dell'attività svolta dai magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura dei posti aggiunti alla pianta organica per la Corte di cassazione ai sensi del presente articolo devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

EMENDAMENTO

74.1

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 75 E 76 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO IV

MISURE PROCESSUALI

Articolo 75.

(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civilidinanzi alla corte di cassazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all'articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi sta-
bilite dalla legge.»;

b) all'articolo 380-*bis*, secondo comma, il secondo periodo è sosti-
tuito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'a-
dunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i
quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e
di chiedere di essere sentiti, se compaiono.»;

c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la ri-
chiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono sostituite dalle
seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero
nei casi di cui all'articolo 380-*ter*».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi
dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'u-
dienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

Articolo 76.

(Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista)

1. Nel titolo V del libro quarto del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 791, è aggiunto il seguente:

«Art. 791-*bis*. (*Divisione a domanda congiunta*) Quando non sussiste
controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pre-

giudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato, entrambi con poteri di autentica delle firme, aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il professionista incaricato designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predisporre il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-*bis*. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predisporre il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III *bis*; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-*ter*. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.

Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.».

EMENDAMENTI

76.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 76. - (*Divisione a domanda congiunta demandata al notaio e all'avvocato*). - 77. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente: "791-bis - (*Divisione a domanda congiunta*) - Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio, o l'avvocato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

Il professionista designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al libro III, titolo II, capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo III-bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi».

76.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, entrambi con poteri di autentica delle firme,» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autentiche, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato».

ARTICOLO 77 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 77.

(Conciliazione giudiziale)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

«Art. 185-bis. (*Proposta di conciliazione del giudice*) Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»;

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».

EMENDAMENTO

77.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 78 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 78.

(Misure per la tutela del credito)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:
«L'anticipazione di cui all'articolo 163-*bis*, terzo comma, deve essere di-
sposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta
giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;

b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non
impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima
udienza, con ordinanza non impugnabile».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedi-
menti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del codice di
procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente de-
creto.

EMENDAMENTO

78.1

GAETTI

Ritirato

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 642 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo le parole: "pubblico ufficiale autorizzato" sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Il Giudice concede l'esecuzione provvisoria anche se il ricorrente, fornendo prova scritta, ai sensi dell'articolo 634, del diritto fatto valere, offre idonea cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni";

2) al secondo comma sono soppresse le seguenti parole: ", ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere"».

ARTICOLO 79 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 79.

(Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».

EMENDAMENTO

79.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 79

79.0.200

PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo 79 inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604)

1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione la stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro."».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Foro delle società con sede all'estero)

1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario competente a norma del medesimo comma.

3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresì ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 81 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO V

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 81.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 76 (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione*). – 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

81.1

BUEMI, PANIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg G81.1

Al comma 1, nel novellato articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al capoverso 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) in tutte le udienze in cui si tratta una causa in cui sia avanzata da una delle parti richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Consequentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità. l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari che, disattendendo il parere positivo del pubblico ministero di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *b-bis*) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abbiano respinto la richiesta di parte di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al precedente periodo, laddove abbiano prodotto l'effetto della violazione manifesta del diritto dell'Unione europea accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, legittimano la proposizione dell'azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria e la responsabilità è valutata ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.»

G81.1 (già em. 81.1)

BUEMI, PANIZZA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 81.1.

ARTICOLO 82 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 82.

(Concordato preventivo)

1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».

2. All'articolo 161, settimo comma, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».

3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la

vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori».

3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

82.3

GAETTI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) al primo periodo, le parole: ", riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo", sono sostituite dalle seguenti: "e alla documentazione di cui al comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*), riservandosi di presentare i documenti di cui al comma 2, lettere *a*) ed *e*) e la relazione di cui al comma 3", e le parole: "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati e documentati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "compreso fra trenta e sessanta giorni e proroga bile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni"».

Conseguentemente, prima del comma 3-bis premettere il seguente:

«03-*bis.* All'articolo 162, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Tribunale ha facoltà di accertare se il concordato proposto risulta idoneo a consentire il superamento dello stato di crisi dell'impresa e di dichiarare, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ai sensi dell'articolo 180, l'inammissibilità della proposta in caso di inadeguatezza del piano non rilevata dal professionista di cui al comma 3 dell'articolo 161».

82.4

TOMASELLI, SANTINI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e le parole "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono sostituite dalla seguenti: "non superiore a sessanta giorni e proroga bile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni".».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera b), le parole: «il tribunale può nominare», sono sostituite dalla seguenti: «il tribunale nomina»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

*«3-bis. All'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, è aggiunto in fine il seguente comma:*

"4-bis. Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, comma 6 e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa."».

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ", prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono soppresse»;

d) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «, se nominato» sono soppresse;

e) al comma 3, il penultimo periodo è soppresso.

82.5

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: «con i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, e alla situazione economica e patrimoniale aggiornata alla data del deposito».

82.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con il decreto» con le seguenti: «con decreto motivato».

82.6

BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «può nominare» con la seguente: «nomina.»

82.7

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può stabilire il termine non superiore a 20 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 10 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma che sia determinata dal giudice».

82.8

BELLOT, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) la nomina di cui alla lettera b) avviene solo nei casi di concordato in continuità ovvero laddove venga richiesto dal debitore».

82.200

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: "attraverso qualsiasi forma," sono aggiunte le seguenti: "con una soglia minima di soddisfazione pari al 40% del credito,"».

82.9

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «se nominato».

82.10

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la parola: «almeno».

82.11

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere».

82.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli obblighi informativi periodici nonché la situazione finanziaria dell'impresa devono essere accompagnati dalla relazione di cui al comma terzo».

82.17

BELLOT, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente comma:

«3-ter. All'interno della documentazione da depositare per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo viene precisato, nel piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, viene altresì indicato quale sarà la missione che l'azienda intenderà perseguire, ovvero quali strategie aziendali adotterà per aumentare il volume di fatturato, su quali business si investirà e le politiche in materia di personale che verranno perseguite».

G82.100

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Premesso che il decreto è intervenuto, all'articolo 82, sulla fattispecie del concordato prenotativo, disciplinando tuttavia aspetti di minore importanza; trascurando il concordato in continuità, il finanziamento delle imprese in concordato, la regolamentazione dei contratti in corso,

Non comprendendo perché il decreto del fare intervenga solo sul concordato prenotativo, risolvendo uno dei problemi non tra i più urgenti, e fermo restando che occorre intervenire sull'intera disciplina del concordato preventivo;

Ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

Valutato come la diffusione di tale procedura concorsuale minore sta mettendo a dura prova il principio della certezza dei rapporti giuridici attraverso l'appannamento del principio della concorsualità dei crediti ante procedura e della pericolosa diffusione di un grande numero di crediti prededucibili;

Stimato che il percorso legislativo intrapreso dal legislatore è negli intenti apprezzabile, nella misura in cui è finalizzato a tutelare i valori aziendali ma che tuttavia questo va necessariamente ripensato e chiarito

anche in relazione alle prassi giurisprudenziali a tutt'oggi del tutto non uniformi,

Impegna il Governo

Ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad una maggiore chiarezza normativa in materia di concordato preventivo, facendo salvi i principi di concorsualità e certezza dei crediti nei rapporti di fornitura di beni e servizi limitando altresì la diffusione dei crediti prededucibili.

G82.100 (testo 2)

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Premesso che il decreto è intervenuto, all'articolo 82, sulla fattispecie del concordato prenotativo, disciplinando tuttavia aspetti di minore importanza; trascurando il concordato in continuità, il finanziamento delle imprese in concordato, la regolamentazione dei contratti in corso,

Non comprendendo perché il decreto del fare intervenga solo sul concordato prenotativo, risolvendo uno dei problemi non tra i più urgenti, e fermo restando che occorre intervenire sull'intera disciplina del concordato preventivo;

Ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

Valutato come la diffusione di tale procedura concorsuale minore sta mettendo a dura prova il principio della certezza dei rapporti giuridici attraverso l'appannamento del principio della concorsualità dei crediti ante procedura e della pericolosa diffusione di un grande numero di crediti prededucibili;

Stimato che il percorso legislativo intrapreso dal legislatore è negli intenti apprezzabile, nella misura in cui è finalizzato a tutelare i valori aziendali ma che tuttavia questo va necessariamente ripensato e chiarito anche in relazione alle prassi giurisprudenziali a tutt'oggi del tutto non uniformi;

impegna il Governo a valutare opportune iniziative finalizzate ad una maggiore chiarezza normativa in materia di concordato preventivo, facendo salvi i principi di concorsualità e certezza dei crediti nei rapporti

di fornitura di beni e servizi limitando altresì la diffusione dei crediti pre-deducibili.

(*) Accolto dal Governo.

G82.101

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

impegna il Governo:

ad inserire, all'interno della documentazione da depositare per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche un piano dettagliato sulle azioni che l'impresa intende intraprendere per rilanciare l'attività aziendale.

G82.101 (testo 2)

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

Valutato il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 Giugno 2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

considerato che la finalità del provvedimento è quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'inserimento, all'interno della documentazione da depositare per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche di un piano dettagliato sulle azioni che l'impresa intende intraprendere per rilanciare l'attività aziendale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 83 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO VII

ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA

Articolo 83.

*(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato)*

1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

83.1

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

83.2

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA,
BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

83.3

CRIMI

Ritirato

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 46, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. Per l'accesso all'esame di Stato, i candidati sono tenuti al versamento della somma di euro 100.00 secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Giustizia di indizione dell'esame medesimo.

02. All'articolo 46, al comma 13, dopo le parole: "Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede", inserire le seguenti: "con i proventi di cui al comma 12-bis, nonché"».

83.4

PALERMO, PAGLIARI, FRAVEZZI, BERGER, ZELLER

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche", sono sostituite dalle seguenti: "di regola, prioritariamente, professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche in pensione e, solo in seconda istanza, in servizio"».

G83.100

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, - soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace -, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti - senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali - e producendo nel breve delle disconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che

in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio;

impegna il Governo ad adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

G83.100 (testo 2)

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, - soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace -, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti - senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali - e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che

risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale «ripescate», nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli

uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Falanga, Buemi, De Petris e De Cristofaro e i senatori del Gruppo M5S.

(**) Accolto dal Governo.

G83.101

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal precedente Governo con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, - soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace -, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti - senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali - e producendo nel breve delle disconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 "*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*" e 7 settembre 2012, n. 156 "*Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*", disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conver-

sione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria del precedente Governo deriva da scelte, difficilmente apprezzabili, se si considera che in diverse circostanze, e con dichiarazioni apparse sui maggiori quotidiani nazionali, è stato affermato che la criminalità organizzata mafiosa è ben radicata nel Nord del nostro paese, e ciò nonostante le uniche sedi di Tribunale "ripescate", nel definitivo ridisegno della geografia giudiziaria, per ragioni connesse al contrasto alle mafie sono state solo quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria, e Cassino), mentre al nord, in base agli atti del precedente Governo, non esiste alcun problema di infiltrazioni della criminalità organizzata che suggerisca il mantenimento dei Tribunali quali presidi del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente la riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri ovvero ad adottare con urgenza un provvedimento normativo di proroga dell'entrata in vigore, non inferiore a dodici mesi, delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156.

G83.102

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

G83.102 (testo 2)

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo a valutare l'opportunità dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario

introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

(*) Accolto dal Governo.

G83.103

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

G83.103 (testo 2)

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficacia ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo a valutare l'opportunità dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di individuare se e dove sia necessario introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.

(*) Accolto dal Governo.

G83.104

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanti diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento, dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;

è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2013, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente.

G83.105

BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanti diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giu-

stificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;

è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2013, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente.

G83.200

LUMIA, CALIENDO, CASSON, MALAN, CIRINNÀ, BUEMI, MARCUCCI, FILIPPIN, PADUA, ORRÙ, GINETTI, LO GIUDICE, GRANAIOLA, MANASSERO, ZANONI, DE MONTE, VATTUONE, OLIVERO, SAGGESE, DIRINDIN, TORRISI, CARDIELLO, BRUNI, LIUZZI, PAGANO, MANCUSO (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premesso che:

il Titolo III del decreto-legge reca misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile,

con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012 il Governo ha esercitato la delega in tema di revisione della geografia giudiziaria contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011,

in particolare, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, reca nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare un decreto correttivo entro il 12 settembre 2013, al fine di apportare delle correzioni concordate con le Commissioni di merito di Camera e Senato sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie previste dal decreto legislativo n. 155 del 2012.

(*) Aggiungono le firme in corso di seduta i senatori del Gruppo M5S e i senatori Buemi, De Petris, Albano, De Cristofaro, D'Ambrosio Lettieri, De Petris, Berger e Pagliari.

G83.400

MIRABELLI, DE BIASI, COCIANCICH, PIZZETTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premessi che:

l'articolo 18 prevede; al comma 1, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il fondo andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo») che opere non incluse in tale programma;

in particolare, il comma 2 elenca gli interventi, finanziabili con le risorse assegnate al Fondo, che dovranno essere individuati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente in quanto il testo approvato dal Governo fa riferimento al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2, inoltre, provvede ad elencare specifici interventi ma reca anche interventi di carattere generico. Con riguardo agli interventi finanziabili di carattere generico, essi riguardano tra l'altro il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, lo *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie.

Visto che,

tra le opere elencate il cui coropletoamento sarà finanziato dal fondo istituito non ha trovato spazio l'intervento sulla SS. 415 «Paullese»;

la riqualificazione della viabilità della ex SS. 415 paullese con il potenziamento della tratta Peschiera Borromeo - Spino D'Adda è stata approvata dal CIPE nell'ambito del primo programma per le opere strategiche (legge n. 443/2001) per una spesa complessiva di 162.800.000 euro;

considerato inoltre che,

il primo lotto dell'opera è stato terminato ed è stato appaltata la parte del secondo lotto che interessa la provincia di Cremona;

al completamento dell'opera manca l'appalto del tratto tra la rotonda della Cerca e Zelo;

per finanziare il completamento dell'opera mancano 57 milioni di euro;

l'opera in oggetto è opera necessaria per facilitare l'attuale viabilità ma, soprattutto, per evitare la congestione che l'immissione della Tangenziale est esterna sulla SS 415 rischierebbe di provocare in assenza del completamento della riqualificazione,

impegna il Governo a considerare il completamento della riqualificazione della SS 415 una opera necessaria e a garantire nel prossimo provvedimento utile, in rapporto con regione Lombardia o provincia di Milano, i finanziamenti necessari.

G83.400 (testo 2)

MIRABELLI, DE BIASI, COCIANCICH, PIZZETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974)

premesso che:

l'articolo 18 prevede; al comma 1, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori;

il fondo andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo») che opere non incluse in tale programma;

in particolare, il comma 2 elenca gli interventi, finanziabili con le risorse assegnate al Fondo, che dovranno essere individuati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente in quanto il testo approvato dal Governo fa riferimento al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto), con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2, inoltre, provvede ad elencare specifici interventi ma reca anche interventi di carattere generico. Con riguardo agli interventi finanziabili di carattere generico, essi riguardano tra l'altro il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, lo *standard* di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie.

Visto che,

tra le opere elencate il cui completamento sarà finanziato dal fondo istituito non ha trovato spazio l'intervento sulla SS. 415 «Paullese»;

la riqualificazione della viabilità della ex SS. 415 paullese con il potenziamento della tratta Peschiera Borromeo - Spino D'Adda è stata approvata dal CIPE nell'ambito del primo programma per le opere strategiche (legge n. 443/2001) per una spesa complessiva di 162.800.000 euro;

considerato inoltre che,

il primo lotto dell'opera è stato terminato ed è stata appaltata la parte del secondo lotto che interessa la provincia di Cremona;

al completamento dell'opera manca l'appalto del tratto tra la rotonda della Cerca e Zelo;

per finanziare il completamento dell'opera mancano 57 milioni di euro;

l'opera in oggetto è opera necessaria per facilitare l'attuale viabilità ma, soprattutto, per evitare la congestione che l'immissione della Tangenziale est esterna sulla SS 415 rischierebbe di provocare in assenza del completamento della riqualificazione,

impegna il Governo a considerare la possibilità di completare la riqualificazione della SS 415 una opera necessaria e di garantire nel prossimo provvedimento utile, in rapporto con regione Lombardia o provincia di Milano, i finanziamenti necessari.

(*) Accolto dal Governo.

G83.401

MORGONI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premessi che:

l'articolo 18 del decreto in esame detta norme in materia di manutenzione reti e territorio fondo piccoli Comuni;

il programma quadro settore forestale è uno strumento di programmazione nazionale fondamentale per la manutenzione del territorio, redatto ed approvato in conferenza Stato Regioni; i Piani forestali regionali sono conformi al programma quadro settore forestale e, di conseguenza, gli interventi e le azioni di manutenzione del territorio previsti nei suddetti Piani dovrebbero essere immediatamente «cantierabili»;

il rischio idrogeologico, inteso come probabilità del verificarsi di una calamità naturale (alluvione, frana) dannosa per l'ambiente e per l'uomo, costituisce un importante fattore di limitazione dello sviluppo economico e sociale delle aree montane;

le interferenze causate dal dissesto idrogeologico, nelle aree montane, alle reti infrastrutturali, ai centri abitati, alle aree industriali ed artigianali, alle aree a vocazione agro-silvo-pastorale, determinano, infatti, maggiori costi di gestione delle infrastrutture e delle attività economiche, oltreché maggiori necessità di aiuti in termini finanziari da parte della pubblica amministrazione (specialmente nel settore agricolo e forestale) e limitazioni nella pianificazione territoriale;

si può affermare inoltre che il dissesto idrogeologico nelle aree montane costituisce un fattore dello spopolamento delle stesse aree non trascurabile e del conseguente invecchiamento della popolazione ivi residente;

altro fattore non meno incidente sul fenomeno dello spopolamento che colpisce le aree interne del territorio italiano è la mancanza di possibilità occupazionali per i residenti e, quindi, la difficoltà di gestione del terreno boschivo e di pascolo, lasciato così privo di adeguata manutenzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere l'occupazione delle aree interne realizzando interventi volti alla manutenzione del territorio la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e dall'articolo 1, punto V) delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed alle previsioni del programma quadro per il settore forestale (PQSF);

a porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a destinare risorse a progetti pilota per la manutene ordinaria del territorio montano ed appenninico classificato «boschivo ed a pascolo permanente (alpino, prealpino ed appenninico)», presentati da imprenditori agricoli per valorizzare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, operanti nello stesso territorio montano ed appenninico nazionale.

G83.401 (testo 2)

MORGONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 18 del decreto in esame detta norme in materia di manutenzione reti e territorio fondo piccoli Comuni;

il programma quadro settore forestale è uno strumento di programmazione nazionale fondamentale per la manutenzione del territorio, redatto ed approvato in conferenza Stato Regioni; i Piani forestali regionali sono conformi al programma quadro settore forestale e, di conseguenza, gli interventi e le azioni di manutenzione del territorio previsti nei suddetti Piani dovrebbero essere immediatamente «cantierabili»;

il rischio idrogeologico, inteso come probabilità del verificarsi di una calamità naturale (alluvione, frana) dannosa per l'ambiente e per l'uomo, costituisce un importante fattore di limitazione dello sviluppo economico e sociale delle aree montane;

le interferenze causate dal dissesto idrogeologico, nelle aree montane, alle reti infrastrutturali, ai centri abitati, alle aree industriali ed artigianali, alle aree a vocazione agro-silvo-pastorale, determinano, infatti, maggiori costi di gestione delle infrastrutture e delle attività economiche, oltretutto maggiori necessità di aiuti in termini finanziari da parte della pubblica amministrazione (specialmente nel settore agricolo e forestale) e limitazioni nella pianificazione territoriale;

si può affermare inoltre che il dissesto idrogeologico nelle aree montane costituisce un fattore dello spopolamento delle stesse aree non trascurabile e del conseguente invecchiamento della popolazione ivi residente;

altro fattore non meno incidente sul fenomeno dello spopolamento che colpisce le aree interne del territorio italiano è la mancanza di possibilità occupazionali per i residenti e, quindi, la difficoltà di gestione del terreno boschivo e di pascolo, lasciato così privo di adeguata manutenzione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

sostenere l'occupazione delle aree interne realizzando interventi volti alla manutenzione del territorio la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e dall'articolo 1, punto V) delle «Linee guida di programmazione forestale», di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio, ed alle previsioni del programma quadro per il settore forestale (PQSF);

porre in essere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, ogni atto di competenza volto a destinare risorse a progetti pilota per la manutene ordinaria del territorio montano ed appenninico classificato «boschivo ed a pascolo permanente (alpino, prealpino ed appenninico)», presentati da imprenditori agricoli per valorizzare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, operanti nello stesso territorio montano ed appenninico nazionale.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 83 E ORDINI DEL GIORNO

83.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, BUEMI, FRAVEZZI, PANIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg G83.0.1

All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Quando sussistono comprovate esigenze logistiche, con particolare riferimento ai carichi di lavoro e alle caratteristiche morfologiche dei territori interessati dalla soppressione degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e un sufficiente grado di presenza periferica, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati gli immobili di cui al comma 1 per un periodo anche superiore a cinque anni. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono a carico del bilancio della Regione».

G83.0.1 (già em. 83.0.1)

ZELLER, BERGER, PALERMO, BUEMI, FRAVEZZI, PANIZZA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 83.0.1.

(*) Accolto dal Governo.

83.0.2

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, GRANAIOLO, PANIZZA

Ritirato e trasformato nell'odg G83.0.2*Dopo l'articolo, 83 aggiungere il seguente:***«Art. 83-bis.**

(Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: "dodici", è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2014».

G83.0.2 (già em. 83.0.2)

BUEMI, PANIZZA, GRANAIOLO, LONGO Fausto Guilherme

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

premessi che:

la razionalizzazione della cosiddetta «geografia giudiziaria» costituisce in realtà una questione dibattuta ormai da moltissimi anni, dal momento che il modello fino ad oggi in vigore appare superato e irrazionale per molte ragioni;

infatti, l'attuale ripartizione delle circoscrizioni giudiziarie, in gran parte mutuata dagli ordinamenti preunitari, appare in primo luogo non del

tutto omogenea tra le diverse parti del Paese in ragione dei criteri organizzativo-amministrativi adottati dai differenti governi prima dell'unificazione del Paese, e non tiene poi conto, da un lato, del fatto che il radicale mutamento dei mezzi di trasporto e di comunicazione avvenuto negli ultimi 150 anni ha di fatto radicalmente cambiato il significato stesso delle nozioni di centro e di periferia e, dall'altro, delle notevoli modificazioni intervenute nella distribuzione della popolazione sul territorio a causa dei fenomeni dell'inurbamento e della migrazione interna;

negli ultimi anni l'irrazionalità dell'attuale modello si è manifestata in modo crescente e l'occasione di procedere finalmente ad una organica razionalizzazione della geografia giudiziaria è stata offerta dalla legge n. 148 del 2011;

nel merito, tuttavia, la riforma si presta, nelle modalità con le quali è stata attuata, a diverse criticità. In primo luogo vi è una completa pretermissione nel criterio di delega concernente la salvaguardia delle sedi giudiziarie situate in territori con elevata criminalità organizzata, sia con riferimento ai tribunali che alle sezioni distaccate. Analogamente disattesi sono stati i criteri che imponevano al legislatore delegato di tenere conto nella ridefinizione della geografia giudiziaria delle esigenze logistiche e morfologiche dei territori;

vi è da considerare, inoltre, il mancato rispetto del criterio di delega che imponeva la previa rideterminazione delle piante organiche, la problematicità della revisione della geografia degli uffici giudiziari del giudice di pace e la facoltà riconosciuta ai comuni di garantire la sopravvivenza anche delle sedi sopprimende;

tenuto conto che:

lo stesso Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi Minori, ieri, 5 agosto, ha inoltrato al Ministro della Giustizia un'articolata nota nella quale ha evidenziato alcune tra le tantissime criticità che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come disposta dalla Legge 148 e dal Decreto legislativo delegato 155, sta generando già da mesi avviando al collasso il già agonizzante sistema giurisdizionale del Paese;

le osservazioni attengono sia ai risvolti economici degli accorpamenti sia alla efficienza degli Uffici. È stato affrontato anche il tema del destino che attende le strutture edilizie giudiziarie di numerosi sedi in corso di soppressione, strutture ancora nuovissime ed efficienti, costate ai contribuenti milioni e milioni;

la nota ha osservato che i costi delle notificazioni e delle esecuzioni aumenteranno, numeri alla mano, fino a 11 volte e questo non solo per Cittadini, Enti e Imprese ma anche per lo Stato sul quale, come noto, gravano le spese in questione, *ex plurimis*, nelle controversie di lavoro, nelle cause di divorzio, in quelle penali, nei procedimenti nei quali il patrocinio è assicurato e pagato dallo Stato;

la nota segnala, poi, al Ministro che la manovra è stata giudicata in termini estremamente negativi dall'IRSi. G. Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari, articolazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e che il recente rapporto dell'*Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, meglio conosciuta come O.C.S.E., affrontando l'esame della Giustizia civile, non ha nemmeno considerato l'argomento delle dimensioni e del numero degli Uffici giudiziari, con questo ritenendo lo del tutto ininfluenza;

non è mancato, inoltre, il richiamo alla recente decisione del Consiglio d'Europa che, se si è espresso in termini positivi in merito a « una » redistribuzione dei Tribunali sul territorio, nulla ha considerato in merito « alla » riforma in atto, pretendendo comunque che essa si avvalga del contributo di tutti i soggetti interessati, contributo che in Italia è mancato del tutto, perché non richiesto, anzi impedito;

le circostanze evidenziate hanno indotto a richiedere al Ministro di ritardare almeno di un anno l'avvio della revisione, si da permettere una ampia riflessione indispensabile a consegnare al Paese una proficua riforma;

considerato che:

anche la recente approvazione, da parte della Commissione giustizia, del disegno di legge che prevede una proroga non costituisce in alcun modo un segnale sbagliato per il Paese, non trattandosi in nessun caso di una contro-riforma,

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere e risolvere le numerose criticità evidenziate in premessa prima che la riforma di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, attuativo della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, produca appieno i propri effetti.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 84 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO VIII

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 84.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»;

0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza»;

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione»;

b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»;

c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si consi-

dera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo»;

d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I commi 1-*bis* e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;

e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;

f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»;

f-bis) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale»;

g) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: «1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento»;

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-*bis*. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

l) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13»;

m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;

n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Spese processuali*). - 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formula-

zione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;

o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «*4-bis.* Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-*bis* del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter* del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2»;

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis.* Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non

è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

84.1

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

84.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

84.3

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

84.4

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «condizione di procedibilità della domanda giudiziale con la seguente: «obbligatorio».

84.5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «condominio, diritti reali, locazione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi» con la seguente: «contratti».

84.6

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo la parola: «locazione» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle cause di risoluzione per morosità del conduttore».

84.7

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria».

84.8

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVELLINI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «da responsabilità medica e sanitaria e».

84.9

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «contratti assicurativi, bancari e finanziari».

84.10

GAETTI

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera b), primo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" inserire le seguenti: "risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti relativi a transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, contratti tra imprese e consumatori e tra imprese e pubblica amministrazione,";

2) sopprimere le parole: "assistite dall'avvocato";

b) alla lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole aggiunte: "Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza di un avvocato.";

c) sostituire la lettera m) con la seguente:

"m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"».

84.12

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «bancari e finanziari» aggiungere le seguenti: «, di valore non superiore ad euro 20.000».

84.13

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «e finanziari» aggiungere le seguenti: «, profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,».

84.14

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «è tenuto» inserire le seguenti: «assistito dall'avvocato, salvo il procedimento di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile».

84.15

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni, per le materie ivi regolate» aggiungere le seguenti: «ovvero il procedimento di conciliazione extragiudiziale previsto dall'articolo 322 del codice di procedura civile».

84.16

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI

Ritirato

Al comma 1, lettera b) capoverso, sopprimere il secondo periodo.

84.17

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «La presente disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dell'anno è attivato, su ini-

ziativa del Ministero della giustizia, il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

84.18

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: «, o rilevata d'ufficio dal giudice».

84.19

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

84.20

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, infine, i seguenti periodi: «All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore».

84.21

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. La parte che documenti di aver sostenuto spese, anche per assistenza legale, per l'attivazione e/o la partecipazione ad un tentativo di conciliazione preventivo all'instaurazione del giudizio ha diritto di otte-

nera la condanna della parte soccombente nel futuro giudizio alla integrale rifusione delle spese suddette. Quanto dalla parte pagato a titolo di indennità di mediazione di cui al successivo articolo 17 comma 5-bis può, debitamente documentato al momento dell'iscrizione a molo della causa, dalla stessa essere detratto dall'importo dovuto per il contributo unificato.

84.22

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo periodo.

84.23

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere l) e n).

84.24

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto».

84.25

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, GAMBARO, DE PIN, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

84.26

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 2, dopo la parola: "natura" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'imposta sul valore aggiunto"».

84.27

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera p), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 3, il numero: "50.000" è sostituito con il seguente: "100.000"».

84.28

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: «e 5-ter».

84.29

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «i cui importi si intendono raddoppiati».

84.30

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

84.31

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 1, lettera p), numero 2), capoverso comma 5-ter, sopprimere le parole: «all'esito del primo incontro».

84.32

PANIZZA, PALERMO

Ritirato e trasformato nell'odg G84.32

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'atto di trasferimento di cui al primo comma dell'articolo 2556, c.c. (Libro quinto. Del lavoro - Titolo ottavo. Dell'azienda - Capo primo) può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.».

G84.32 (già 84.32)

PANIZZA, PALERMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 974,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 84.32.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G84.400

CASSON

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la semplificazione amministrativa, nelle forme previste all'art. 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, non deve comportare un rilassamento del livello di protezione dei lavoratori, né della popolazione o dell'ambiente, già raggiunti con la attuazione delle direttive comunitarie Seveso I e Seveso II e con la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare delle strutture di cui al Capo III della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificate e integrate con il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge 17 agosto 1982, n. 597, poiché ciò risulterebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 129, 130 e 130R del Trattato di Roma e s.m.i.;

ciò deve valere in particolare per i rischi derivanti dalle attività produttive, con particolare riferimento alla sicurezza di quelle attrezzature che sono suscettibili di causare gravi incidenti e che in Italia sono sottoposte a verifica, dal 1927, per quanto riguarda gli apparecchi a pressione disciplinati con il regio decreto n. 824) e dal 1955, per quanto riguarda gli apparecchi di sollevamento ed altre attrezzature) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547;

tali attrezzature sono oggi sottoposte a verifica in forza dell'art. 2 del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982 convertito in legge 12 agosto 1982, n. 547, dell'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. e del Regolamento adottato con decreto del Ministero delle attività produttive 1° dicembre 2004 n. 329;

le suddette verifiche sono effettuate successivamente all'avvio delle attività produttive, che comportano l'impiego delle attrezzature in questione, e pertanto l'accorciamento del termine per la loro effettuazione inciderebbe sullo svolgimento delle medesime attività produttive assai meno di quanto invece inciderebbe la loro carenza o la loro effettuazione da parte di organismi che non abbiano la necessaria competenza scientifica e tecnologica;

una speciale competenza scientifica e tecnologica è necessaria per tali verifiche, in particolare per le prime verifiche, come è stato riconosciuto dal legislatore all'art. 4, comma 2, ultima parte, del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, che ha perciò disposto la integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

la qualificazione di tali prime verifiche si evince anche dal disposto dell'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove era previsto un termine per la loro effettuazione doppio rispetto a quello delle altre verifiche periodiche ed è ora modificato in un periodo comunque su-

periore dall'art. 32 comma 1 lett. *f*) del decreto-legge 27 giugno 2013, n. 69;

ciò in considerazione del fatto che la istruttoria tecnica condotta durante la prima velifica, che talora comporta la soluzione di specifiche problematiche scientifiche e tecnologiche, determina anche le prove tecniche da effettuare nel corso delle verifiche periodiche; di qui la attribuzione delle prime verifiche all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), oggi incorporato nell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e delle verifiche periodiche alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), trattasi infatti di una attività di prevenzione che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, Capo III, attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale, come confermato anche dall'art. 2 comma 1 del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, e dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

ciò considerato, poiché il decreto-legge 26 giugno 2013, n. 69, dispone all'art. 32, comma 1, lett. *f*), che le prime verifiche delle attrezzature pericolose debbano essere effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale nel termine abbreviato di 45 giorni, fermo restando il termine di 30 giorni per le verifiche periodiche, e tenuto presente il carattere surrogatorio dell'attività di prima verifica e verifica periodica attribuita dal legislatore ai soggetti privati autorizzati, anche in considerazione della mancanza dei requisiti di superiore competenza già riconosciuta alle strutture dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Infortuni sul Lavoro, istituite ai sensi dell'art. 4, del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, ora incorporate nell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro,

impegna il Governo:

a) ad adottare ogni iniziativa adeguata, per il potenziamento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale deputate alla effettuazione delle prime verifiche e delle verifiche periodiche previste dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei termini previsti dall'art. 32 comma lettera *f*) del decreto-legge 26 giugno 2013, n. 69, con estensione dell'autonomia prevista dall'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge 12 agosto 1982, n. 587, alle strutture medesime e cioè:

1) ai dipartimenti deputati del soppresso Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, incorporati dall'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro a seguito del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2013;

2) ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali come previsti dall'art. 7-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto disposto dall'art. 7-*ter*, comma 1, lettera *c*), ovvero

3) alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente nelle Regioni in cui la competenza di cui al richiamato art. 7-ter, comma 1, lettera c), dello stesso decreto è stata loro attribuita con legge regionale.

Senza oneri aggiuntivi di spesa dello Stato e attraverso la redistribuzione delle risorse dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, prevedendo un impegno dello stesso ente in misura non inferiore a quella già prevista, a carico dall'Istituto e in favore del soppresso Ente Nazionale Prevenzione Infortuni dall'art. 3, comma 2, della legge 1° dicembre 1952, n. 2390, in favore delle strutture di cui ai precedenti numeri 1-3;

b) a riformare i criteri previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, per l'abilitazione dei soggetti i cui all'art. 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 71, prevedendo che la qualificazione sia legata alla collaborazione effettiva di professionisti esperti, quale può essere accertata da un rapporto di lavoro dipendente o equiparato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il soggetto abilitato e il professionista esperto, la cui esperienza è addotta come ragione della qualificazione del soggetto;

c) a rivedere tutte le abilitazioni rilasciate ai soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 71, previo accerciamento del requisito di cui alla precedente lettera b), revocando l'abilitazione in carenza di tale requisito.

G84.400 (testo 2)

CASSON

Approvato

Il Senato,

premesso che:

la semplificazione amministrativa, nelle forme previste all'art. 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, non deve comportare un rilassamento del livello di protezione dei lavoratori, né della popolazione o dell'ambiente, già raggiunti con la attuazione delle direttive comunitarie Seveso I e Seveso II e con la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare delle strutture di cui al Capo III della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificate e integrate con il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge 17 agosto 1982, n. 597, poiché ciò risulterebbe in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 129, 130 e 130R del Trattato di Roma e s.m.i.;

ciò deve valere in particolare per i rischi derivanti dalle attività produttive, con particolare riferimento alla sicurezza di quelle attrezzature che sono suscettibili di causare gravi incidenti e che in Italia sono sottoposte a verifica, dal 1927, per quanto riguarda gli apparecchi a pressione disciplinati con il regio decreto n. 824) e dal 1955, per quanto riguarda gli

apparecchi di sollevamento ed altre attrezzature) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 547;

tali attrezzature sono oggi sottoposte a verifica in forza dell'art. 2 del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982 convertito in legge 12 agosto 1982, n. 547, dell'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. e del Regolamento adottato con decreto del Ministero delle attività produttive 1° dicembre 2004 n. 329;

le suddette verifiche sono effettuate successivamente all'avvio delle attività produttive, che comportano l'impiego delle attrezzature in questione, e pertanto l'accorciamento del termine per la loro effettuazione inciderebbe sullo svolgimento delle medesime attività produttive assai meno di quanto invece inciderebbe la loro carenza o la loro effettuazione da parte di organismi che non abbiano la necessaria competenza scientifica e tecnologica;

una speciale competenza scientifica e tecnologica è necessaria per tali verifiche, in particolare per le prime verifiche, come è stato riconosciuto dal legislatore all'art. 4, comma 2, ultima parte, del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, che ha perciò disposto la integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

la qualificazione di tali prime verifiche si evince anche dal disposto dell'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove era previsto un termine per la loro effettuazione doppio rispetto a quello delle altre verifiche periodiche ed è ora modificato in un periodo comunque superiore dall'art. 32 comma 1 lett. *f*) del decreto-legge 27 giugno 2013, n. 69;

ciò in considerazione del fatto che la istruttoria tecnica condotta durante la prima verifica, che talora comporta la soluzione di specifiche problematiche scientifiche e tecnologiche, determina anche le prove tecniche da effettuare nel corso delle verifiche periodiche; di qui la attribuzione delle prime verifiche all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), oggi incorporato nell'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e delle verifiche periodiche alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), trattasi infatti di una attività di prevenzione che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, Capo III, attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale, come confermato anche dall'art. 2 comma 1 del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, e dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

ciò considerato, poiché il decreto-legge 26 giugno 2013, n. 69, dispone all'art. 32, comma 1, lett. *f*), che le prime verifiche delle attrezzature pericolose debbano essere effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale nel termine abbreviato di 45 giorni, fermo restando il termine di 30 giorni per le verifiche periodiche, e tenuto presente il carattere surrogatorio dell'attività di prima verifica e verifica periodica attribuita dal legislatore ai soggetti privati autorizzati, anche in considerazione della mancanza dei requisiti di superiore competenza già riconosciuta alle strutture dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Infortuni sul Lavoro, istituite ai sensi del-

l'art. 4, del richiamato decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, ora incorporate nell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) adottare ogni iniziativa adeguata, per il potenziamento delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale deputate alla effettuazione delle prime verifiche e delle verifiche periodiche previste dall'art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei termini previsti dall'art. 32 comma lettera f) del decreto-legge 26 giugno 2013, n. 69, con estensione dell'autonomia prevista dall'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge 12 agosto 1982, n. 587, alle strutture medesime e cioè:

1) ai dipartimenti deputati del soppresso Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, incorporati dall'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro a seguito del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 ottobre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2013;

2) ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali come previsti dall'art. 7-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto disposto dall'art. 7-ter, comma 1, lettera c), ovvero

3) alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente nelle Regioni in cui la competenza di cui al richiamato art. 7-ter, comma 1, lettera c), dello stesso decreto è stata loro attribuita con legge regionale.

Senza oneri aggiuntivi di spesa dello Stato e attraverso la redistribuzione delle risorse dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, prevedendo un impegno dello stesso ente in misura non inferiore a quella già prevista, a carico dall'Istituto e in favore del soppresso Ente Nazionale Prevenzione Infortuni dall'art. 3, comma 2, della legge 1° dicembre 1952, n. 2390, in favore delle strutture di cui ai precedenti numeri 1-3;

b) riformare i criteri previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, per l'abilitazione dei soggetti i cui all'art. 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 71, prevedendo che la qualificazione sia legata alla collaborazione effettiva di professionisti esperti, quale può essere accertata da un rapporto di lavoro dipendente o equiparato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il soggetto abilitato e il professionista esperto, la cui esperienza è addotta come ragione della qualificazione del soggetto;

c) rivedere tutte le abilitazioni rilasciate ai soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 71, previo accertamento del requisito di cui alla precedente lettera b), revocando l'abilitazione in carenza di tale requisito.

G84.401

SPILABOTTE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974),

premessso che:

il decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 6 dell'articolo 12 disponeva che le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, fossero perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE;

al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge si prevede che la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate da apposito decreto;

con il successivo decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 17 ha modificato il contenuto del comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che le finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché le finalità di programmazione, sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, siano perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel fascicolo sanitario elettronico (FSB), ma consentendo l'utilizzo dei documenti clinici presenti nel FSB;

considerato che:

con le ultime modifiche apportate dal decreto-legge n. 69 del 2013 non risulterebbe, pertanto, tutelata la garanzia di *privacy* del cittadino in quanto i dati identificativi contenuti nel FSB, pur essendo oscurati, consentono comunque di risalire tramite l'utilizzo dei documenti clinici a chi era ricoverato in una data struttura e in un dato periodo con possibili conflittualità ed assunzioni di responsabilità per i medici del Servizio Sanitario Nazionale;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad adottare, al fine di garantire la *privacy* dei cittadini, apposite misure che prevedano la possibilità consultazione del FSE per le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, escludendo l'utilizzo, da parte dei soggetti incaricati alla consultazione, dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSB.

G84.401 (testo 2)

SPILABOTTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974),

premesso che:

il decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 6 dell'articolo 12 disponeva che le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, fossero perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE;

al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge si prevede che la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate da apposito decreto;

con il successivo decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 17 ha modificato il contenuto del comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che le finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché le finalità di programmazione, sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, siano perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel fascicolo sanitario elettronico (FSB), ma consentendo l'utilizzo dei documenti clinici presenti nel FSB;

considerato che:

con le ultime modifiche apportate dal decreto-legge n. 69 del 2013 non risulterebbe, pertanto, tutelata la garanzia di *privacy* del cittadino in quanto i dati identificativi contenuti nel FSB, pur essendo oscurati, consentono comunque di risalire tramite l'utilizzo dei documenti clinici a chi era ricoverato in una data struttura e in un dato periodo con possibili conflittualità ed assunzioni di responsabilità per i medici del Servizio Sanitario Nazionale;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità dell'adozione, al fine di garantire la *privacy* dei cittadini, di apposite misure che prevedano la possibilità consultazione del FSE per le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, escludendo l'utilizzo, da parte dei soggetti incaricati alla consultazione, dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSB.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 84

84.0.1

BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

*(Norme di interpretazione autentica degli articoli 8 e 9
della legge 4 aprile 2007, n. 41)*

1. all'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 di-

cembre 1989, n. 401" deve intendersi che tali provvedimenti debbano essere in atto.

2. all'articolo 8, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive" deve intendersi "che il divieto posto alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna".

3. all'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007, n. 41, per "soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401" deve intendersi "che tali provvedimenti debbano essere in atto.

4. all'articolo 9, comma 1, della legge 4 aprile 2007 n. 41, per "soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive" deve intendersi "che il divieto posto alle società organizzatrici il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso sia limitato temporalmente fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che comunque non operi là dove il soggetto abbia già scontato, anche parzialmente, la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per lo stesso episodio per cui è intervenuta la sentenza di condanna".».

EMENDAMENTO TENDENTE A PREMETERE UN ARTICOLO
ALL'ARTICOLO 84-BIS

01.84-bis

BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT,
CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI,
STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Prima dell'articolo 84-bis, premettere il seguente:

«Art. 0.84-bis.

(Modifiche all'articolo 559 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 559 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa Il sono sostituite dalle seguenti: "nomina custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni pe l'attuazione del codice di procedura civile";

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nominando custode un istituto autorizzato alle vendite all'incanto di cui all'articolo 159 delle disposizioni per t'attuazione del codice di procedura civile";

c) al comma 4, le parole: "la persona incaricata delle dette operazioni o" sono soppresse;

d) al comma 5, dopo le parole: "altro soggetto" sono inserite le seguenti: "il professionista incaricato delle operazioni di vendita o altro soggetto se non disponibile il delegato"».

ARTICOLO 84-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 84-bis.

(Modifica all'articolo 2643 del codice civile)

1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

EMENDAMENTO

84-bis.1

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

All'articolo 84-bis, capoverso «Art. 2643 del codice civile», la lettera 12-bis), è soppressa.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 84-BIS**84-bis.0.1000 (testo corretto)**

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 84-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 84-ter.

(Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-*quater*. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

5-*quinqies*. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione

sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-*quater*. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

5-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinquies* non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi"».

84-bis.0.1

STEFANI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 84-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 84-ter.

*(Modifiche ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155,
e 7 settembre 2012, n. 156)*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "ventiquattro".

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "ventiquattro"».

84-bis.0.200

STEFANI, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 84-bis, inserire il seguente:

«Art. 84-ter.

(Modifiche ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156)

1. Al fine di evitare le criticità conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, il Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell'interno, è delegato ad adottare, con proprio provvedimento, un decreto finalizzato a posticipare i termini previsti nei suddetti decreti legislativi.».

ARTICOLO 85 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 85.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di

cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ORDINI DEL GIORNO

G85.400

ALBANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (A.S. 974),

premesso che:

la legge 296/2006 ha modificato il calcolo per il canone dei beni pertinenziali del Demanio Marittimo, intendendosi come tali quei beni immobili posti su area demaniale di difficile rimozione;

il nuovo sistema prevede che il canone sia determinato utilizzando i valori commerciali degli immobili estrapolati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare moltiplicato per un coefficiente fisso e la metratura effettiva della bene in questione;

tale tipologia ha determinato aumenti esorbitanti del canone non gestibile, dal punto di vista economico e finanziario dagli operatori del settore;

il TAR di Bologna aveva negato la sospensione cautelare degli atti impugnati concessi poi, invece, dal Consiglio di Stato e nel merito, pochi giorni fa il TAR di Bologna ha definitivamente respinto i ricorsi di modo che gli operatori dovranno necessariamente appellare le sentenze al Consiglio di Stato;

i suddetti aumenti insieme ai cinque anni di arretrati hanno fatto maturare una situazione debitoria abnorme che condanna gli operatori al sicuro fallimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, provvedimenti tesi a rivedere i valori dei canoni e della normativa esistente, nonché, nelle more, a sospendere per l'anno in corso i pagamenti riferiti alla situazione debitoria in essere.

(*) Accolto dal Governo.

G85.401

PUPPATO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»,

premesso che:

la ritenuta d'acconto del 4% sulle prestazioni e servizi prestati al condominio da ditte individuali e società introdotta dalla legge finanziaria 2007, sta creando enormi problemi nel lavoro di moltissimi studi di Amministrazioni Condominiali;

nel prevedere tale obbligo a partire dal 2007, il legislatore non ha tenuto conto dell'enorme mole di lavoro, il pesante dispendio di risorse ed il costo sociale eccessivo che tale normativa comporta, pur trattandosi nella maggioranza dei casi importi di natura irrisoria;

su proposta delle associazioni di categoria il Ministro dell'economia aveva presentato una proposta di modifica della disposizione - poi decaduta a causa della successiva crisi di governo - che consisteva nel sospendere l'obbligo di versamento delle ritenute d'acconto 4% sino al raggiungimento dell'importo minimo di euro 200,00 per singolo fornitore oppure in un'unica soluzione a fine anno, con effetto dall'1 gennaio 2007;

considerato che:

sarebbe stato utile alzare quell'importo almeno fino alla cifra di 500 euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile una revisione di tali disposizioni normative al fine di semplificare e sburocratizzare il settore.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 85

85.0.1

STEFANI, BITONCI, COMAROLI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Per l'opposizione alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni "nuovo codice della strada", non può essere richiesto alcun tipo di contributo unificato o marca da bollo o altro tributo o imposta comunque denominata. Ogni norma incompatibile con la presente disposizione si intende abrogata».

85.0.200

LANZILLOTTA, MARINO LUIGI, D'ONGHIA

Ritirato

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Ove le norme del presente decreto non stabiliscano termini più brevi, i decreti interministeriali alla cui adozione è subordinata l'esecuzione delle norme in esso contenute sono adottati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora tale termine sia trascorso senza che sia stato adottato il provvedimento,

provvede l'amministrazione titolare della competenza prescindendo dal concerto degli altri Ministeri. Ove il provvedimento attuativo sia di competenza di una singola amministrazione, decorso il suddetto termine di 60 giorni, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri esercitando i poteri sostitutivi».

ARTICOLO 86 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 86.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 974. Em. 49-quater.0.6, le Commissioni riunite	240	239	000	239	000	120	APPR.
002	Nom.	DDL n. 974. Em. 50.8, le Commissioni riunite	244	243	000	243	000	122	APPR.
003	Nom.	DDL n. 974. Em. 52.2, le Commissioni riunite	253	251	000	251	000	126	APPR.
004	Nom.	DDL n. 974. Em. 52.3, Bitonci e altri	256	255	002	066	187	128	RESP.
005	Nom.	DDL n. 974. Em. 52.200, Molinari	255	254	000	061	193	128	RESP.
006	Nom.	DDL n. 974. Em. 52.5, Lezzi e altri	256	255	000	065	190	128	RESP.
007	Nom.	DDL n. 974. Em. 52.6, Bitonci e altri	256	255	000	061	194	128	RESP.
008	Nom.	DDL n. 974. Em. 52.0.1, Bottici e altri	253	252	000	062	190	127	RESP.
009	Nom.	DDL n. 974. Em. 53.1, Vacciano e altri	254	253	000	063	190	127	RESP.
010	Nom.	DDL n. 974. Em. 54-bis.500, le Commissioni riunite	254	253	040	212	001	127	APPR.
011	Nom.	DDL n. 974. Em. 54-ter.500/1, Campanella e altri	251	248	000	049	199	125	RESP.
012	Nom.	DDL n. 974. Em. 54-ter.500, le Commissioni riunite	248	247	038	207	002	124	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0091

del 07/08/2013 8.42.59

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 974. Em. 56.3, Bitonci e altri	252	250	037	022	191	126	RESP.
014	Nom.	DDL n. 974. Em. 56-bis.1000 (testo 2), le Commissioni riunite	256	255	000	203	052	128	APPR.
015	Nom.	DDL n. 974. Em. 56-ter.0.1, D'Alì e altri	258	257	004	098	155	129	RESP.
016	Nom.	DDL n. 974. Em. 56-ter.0.1000, le Commissioni riunite	249	248	041	205	002	125	APPR.
017	Nom.	DDL n. 974. Em. 56-ter.0.2 (testo 2), le Commissioni riunite	258	257	040	213	004	129	APPR.
018	Nom.	DDL n. 974. Em. 58.9, le Commissioni riunite	255	253	001	249	003	127	APPR.
019	Nom.	DDL n. 974. Em. 58.15, Serra e altri	253	252	000	052	200	127	RESP.
020	Nom.	DDL n. 974. Em. 58.16, Bocchino e altri	258	257	000	053	204	129	RESP.
021	Nom.	DDL n. 974. Em. 58.0.2, Petraglia e altri	259	258	000	053	205	130	RESP.
022	Nom.	DDL n. 974. Em. 59.500/1, Petraglia e altri	256	255	000	054	201	128	RESP.
023	Nom.	DDL n. 974. Em. 59.500, le Commissioni riunite	257	256	000	253	003	129	APPR.
024	Nom.	DDL n. 974. ODG G59.101, Bitonci e altri	261	260	002	024	234	131	RESP.
025	Nom.	DDL n. 974. Em. 59.9, Bitonci e altri	255	254	000	020	234	128	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 974. Em 59-bis.4, Centinaio e altri	256	252	000	059	193	127	RESP.
027	Nom.	DDL n. 974. Em. 60.2, le Commissioni riunite	264	262	001	218	043	132	APPR.
028	Nom.	DDL n. 974. ODG G60.101, Bocchino e altri	260	259	000	054	205	130	RESP.
029	Nom.	DDL n. 974. Em. 67.201, Stefani	259	257	003	103	151	129	RESP.
030	Nom.	DDL n. 974. Em. 73.9, Stefani e altri	242	241	000	044	197	121	RESP.
031	Nom.	DDL n. 974. Em. 76.2 (testo 2), le Commissioni riunite	257	256	000	256	000	129	APPR.
032	Nom.	DDL n. 974. Em. 79.1, le Commissioni riunite	251	250	000	248	002	126	APPR.
033	Nom.	DDL n. 974. Em. 79.0.200, Puglia	255	254	001	046	207	128	RESP.
034	Nom.	DDL n. 974. Em. 82.500, le Commissioni riunite	259	258	001	256	001	130	APPR.
035	Nom.	DDL n. 974. Em. 82.17, Bellot e altri	259	258	000	066	192	130	RESP.
036	Nom.	DDL n. 974. ODG G83.104, Bitonci e altri	255	252	003	056	193	127	RESP.
037	Nom.	DDL n. 974. ODG G83.105, Bitonci e altri	261	260	003	056	201	131	RESP.
038	Nom.	DDL n. 974. ODG G83.200, Lumia e altri	259	256	011	217	028	129	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0091

del 07/08/2013 8.42.59

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n. 974. Em. 84.7, Airola e altri	260	259	000	066	193	130	RESP.
040	Nom.	DDL n. 974. Em. 84.3, Stefani e altri	244	243	000	063	180	122	RESP.
041	Nom.	DDL n. 974. Em. 84.9, Airola e altri	255	254	001	066	187	128	RESP.
042	Nom.	DDL n. 974. Em. 84.13, Airola e altri	257	256	000	051	205	129	RESP.
043	Nom.	DDL n. 974. Em. 84.20, Airola e altri	254	253	013	051	189	127	RESP.
044	Nom.	DDL n. 974. Em. 84.24, Airola e altri	255	254	001	055	198	128	RESP.
045	Nom.	DDL n. 974. Em. 84.26, Airola e altri	258	257	014	053	190	129	RESP.
046	Nom.	DDL n. 974. Em. 84.29, Airola e altri	261	260	013	052	195	131	RESP.
047	Nom.	DDL n. 974. ODG G84.400 (testo 2), Casson e altri	262	261	045	216	000	131	APPR.
048	Nom.	DDL n. 974. Em. 84-bis.0.1000, le Commissioni riunite	266	265	001	261	003	133	APPR.
049	Nom.	DDL n. 974. Em. 73.24 (prima parte), sost. id. em. 73.25, Stefani e altri; Palma e altri	255	252	006	208	038	127	APPR.
050	Nom.	DDL n. 974. Em. 73.24 (seconda parte), Stefani e altri	257	256	011	184	061	129	APPR.
051	Nom.	DDL n. 974. ODG G73.100, Stefani e altri	249	248	006	018	224	125	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 1

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
AIELLO PIERO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
AIROLA ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
ALBANO DONATELLA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	
ALBERTI MARIA ELISABETTA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
ALBERTINI GABRIELE	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	
ALICATA BRUNO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F		F	F	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
ANGIONI IGNAZIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C		F	F	C	C
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO	F	F	F	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	
ASTORRE BRUNO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F		F			F	F	C	C
AUGELLO ANDREA			F	C	C	C	C	C	C	F	C		C			F	F	F	C	C
AZZOLLINI ANTONIO															F	F			C	C
BARANI LUCIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
BATTISTA LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	
BENCINI ALESSANDRA																				
BERGER HANS	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	
BIANCO AMEDEO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	
BIANCONI LAURA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
BIGNAMI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE																				
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	
BITONCI MASSIMO			F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	
BLUNDO ROSETTA ENZA					F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
BOCCA BERNABO'	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F		F		C	C
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO														F	C	F	F	F		C
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F		F			
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	
BOTTICI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
BROGLIA CLAUDIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	
BRUNI FRANCESCO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
BRUNO DONATO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F		A	C	C	A	A	F	F	F
BUEMI ENRICO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 2

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BULGARELLI ELISA																				
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C
CALEO MASSIMO	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C		C	F	C	F	F	F	C	C
CALIENDO GIACOMO	F	F		C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	R	C				F	F	F
CANDIANI STEFANO																				
CANTINI LAURA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C		C	F	C	F	F	F	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
CAPPELLETTI ENRICO																				
CARDIELLO FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARDINALI VALERIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO															F	F	F	F	C	C
CARRARO FRANCO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F		C
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO			F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	C	C
CASSANO MASSIMO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
CATALFO NUNZIA			F	F	F	F	F		F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
CENTINAIO GIAN MARCO																				
CERONI REMIGIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
CERVellini MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
CHITI VANNINO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C		F	F	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO		F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A		C	F	A	A	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A		C	C	A	A	F	F	F
CIRINNA' MONICA	F	F		C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
COLLINA STEFANO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C		F	F	C	C
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C
COMPAGNA LUIGI	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	A	C	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C
CONTE FRANCO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
CONTI RICCARDO	F	F	F	C	C	C	C	C												
CORSINI PAOLO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F		F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	C	F	F	F
CROSIO JONNY	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
CUOMO VINCENZO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
D'ADDA ERICA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 3

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	C											F			F	C	C
DALLA TOR MARIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F		F	F	C	
DALLA ZUANNA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
D'ANNA VINCENZO			F	C	C	C	C	C	C	F		F	C	F	F	F	F	C	C	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.		F	F	C	C		C	C		C		F	C	F	F		F	C		C
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F							F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA																				
DE PIN PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
DE POLI ANTONIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
DE SIANO DOMENICO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
DEL BARBA MAURO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	F		F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C
DI BIAGIO ALDO	F	F	F	C	C		C	C		F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA	F	F	F	C	C	C	C	C												
DI MAGGIO SALVATORE TITO																				
DIRINDIN NERINA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	F	F	R	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
DONNO DANIELA			F	F		F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C
ESPOSITO STEFANO		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	F	C	C
FABBRI CAMILLA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	F	C	C
FALANGA CIRO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F		F	C	F	F	F	F	F	C	C
FASANO ENZO	F	F	F	F	C	C	C		C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
FATTORI ELENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	R	A	A	C	C	A	A	F	F	F
FATTORINI EMMA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F		F	F	F	C	F
FAVERO NICOLETTA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
FEDELI VALERIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
FERRARA ELENA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
FERRARA MARIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C							
FISSORE ELENA		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
FLORIS EMILIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C
FORMIGONI ROBERTO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C
FORNARO FEDERICO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 4

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FRAVEZZI VITTORIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	F	C	C
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	C	C	A	A		F	F
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
GALIMBERTI PAOLO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GAMBARO ADELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO																				
GATTI MARIA GRAZIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F		F	C	F	F	F	C	C
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
GIACOBBE FRANCESCO	F	F	F	C	C	C	C		C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
GIANNINI STEFANIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F		C
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F		F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F		F
GIBIINO VINCENZO			F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GINETTI NADIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F		C	C
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
GOTOR MIGUEL																				
GRANAIOLO MANUELA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GUALDANI MARCELLO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
ICHINO PIETRO									C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
IDEM JOSEFA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
IURLARO PIETRO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
LAI BACHISIO SILVIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
LANGELLA PIETRO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
LANIECE ALBERT	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
LANZILLOTTA LINDA																				
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LEPRI STEFANO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	
LEZZI BARBARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
LIUZZI PIETRO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F		F	F	C	C
LO GIUDICE SERGIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
LO MORO DORIS	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
LONGO EVA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
LUCHERINI CARLO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C
LUCIDI STEFANO																		F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C		F	F	F	F	C	C
MALAN LUCIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C		C	F	F	F	F	F	C	C
MANASSERO PATRIZIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 5

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
MANCONI LUIGI	F	F		C	C	C	C	C	C		C	F	C	F	C	F		F	C	C
MANCUSO BRUNO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MANDELLI ANDREA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
MARAN ALESSANDRO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MARIN MARCO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	C	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.									C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MARINO LUIGI	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C	F	F	F	C	C
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MARTELLI CARLO			F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MARTON BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO																				
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F		F	F	F	F	F	C	C
MATTESINI DONELLA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MAURO GIOVANNI	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MERLONI MARIA PAOLA																				
MESSINA ALFREDO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F			
MICHELONI CLAUDIO																				
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MILO ANTONIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MINEO CORRADINO												F	C	F	C	F	F	F	C	C
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO			F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	F	C	C
MIRABELLI FRANCO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
MONTI MARIO																				
MORGONI MARIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MORONESE VILMA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
MORRA NICOLA			F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C	F	F	F	C	C
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C
MUSSINI MARIA	F	F	F	F	F	F		F	F	A			A	C	C	A	A	F	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F		F	F	C	C
NACCARATO PAOLO	F	F	F	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
NENCINI RICCARDO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	F	C	C
NUGNES PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	C	A	A	F	F	F

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 8

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ZANDA LUIGI	F	F		C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F						
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	C	C	C	C		C	F	C		C	F	F	F	F	F	C	C
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F	F		C	C	C	C					C	F	C	F	F	F	C	C
ZELLER KARL	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
ZIN CLAUDIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C
ZIZZA VITTORIO	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	
ZUFFADA SANTE	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 9

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
AIELLO PIERO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C
AIROLA ALBERTO	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	C	F	C	C	C	F	C	F						F	F	F	C	C	
ALBERTINI GABRIELE	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F		C	F	C	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
AMATI SILVANA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F	F	C	C
ANGIONI IGNAZIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	F	C			F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
ARRIGONI PAOLO	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C		C	C
AUGELLO ANDREA		C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C			C	C	F	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	C	C	C	F	C	A	C	F					C	C	F	C	C
BARANI LUCIO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
BATTISTA LORENZO	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	C	C	F	F	F	F	F	C						F	F	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA									F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERGER HANS	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	C		F	C	F			F	F	F	F	F			F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C		C	C
BIANCO AMEDEO	C	C	F	C	C	C	F	C		C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
BIGNAMI LAURA	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE																				
BISINELLA PATRIZIA	C	C	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
BITONCI MASSIMO	C						F	F						F	F	F	F	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOCCA BERNABO'	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	A	C	C
BONFRISCO ANNA CINZIA																		F		
BORIOLE DANIELE GAETANO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
BOTTICI LAURA	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BROGLIA CLAUDIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		C	F	C	C
BRUNI FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C		F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
BRUNO DONATO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	C	C	R	C	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
BUEMI ENRICO	C	C	F	C	C	C			F	C	F	F	C	F	C	C	C	F		

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 10

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
BULGARELLI ELISA																				F
CALDEROLI ROBERTO	C	C	F	F	F	F	F	C	F		F	F	C	F	F	F	F		F	F
CALEO MASSIMO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F	F
CANDIANI STEFANO																				
CANTINI LAURA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CAPPELLETTI ENRICO																				
CARDIELLO FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARDINALI VALERIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C		C	C	C	F	C	C	C	F	F		F	C		C	F	C	C
CARRARO FRANCO	C	C	F	C			F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	A	C	C
CASALETTO MONICA	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
CASSANO MASSIMO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CASSON FELICE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CENTINAIO GIAN MARCO																				
CERONI REMIGIO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CERVellini MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CHITI VANNINO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C		C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	C	C	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
CIRINNA' MONICA	C	C	F	C	C	C	F		C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
COLLINA STEFANO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	A	C	C
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F					C	C	A	C	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	C	F	F	F	F	F	C					C	F	F	F	F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CONTI RICCARDO									C	C	F	F	C	F	C	A	A	A	C	C
CORSINI PAOLO	C	C	F	C	C	C	F		C		F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CROSIO JONNY	C	C	F	F	F	F	F	C					C	F	F	F	F	F	F	
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	A	A	F	C	
D'ADDA ERICA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 11

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	C	C	C	F	C	A	C	F	F	C	F	C	C	C	R		
DALLA TOR MARIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	C		C	F	C	C		F	F	C	F	C	C	C	F	C	
D'ANNA VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F						C	C	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C		C	C	C	F	C	C				C	F	C	C	C	C	C	
DAVICO MICHELINO	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F
DE MONTE ISABELLA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F		
DE PIETRO CRISTINA																		F	F	C
DE PIN PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
DE POLI ANTONIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C			C	F	C	F	A	F	C	C
DE SIANO DOMENICO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
DEL BARBA MAURO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C		F	C	F	C	C	C	F	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
DI BIAGIO ALDO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA			F	C	C	C	F	C	C	C						C	C	F	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO																				
DIRINDIN NERINA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
DONNO DANIELA	F	F	F	C	C	F	C	F	F		F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	C	C	F	C	F	F		F	F	A	F	F	R	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F		
ESPOSITO STEFANO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C					
FABBRI CAMILLA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FALANGA CIRO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C		C	F	F	F
FASANO ENZO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FATTORI ELENA		F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FATTORINI EMMA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		C	F	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FEDELI VALERIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FERRARA ELENA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FERRARA MARIO	C	C	F	C	C	C	F		F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA																				C
FISSORE ELENA	C			C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FLORIS EMILIO	C	C	F		C	C	F	C		C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
FORMIGONI ROBERTO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C			C	F	C	C	C	F	C	C
FORNARO FEDERICO	C	C	F	C	C	C	F	C	R	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 12

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GAETTI LUIGI	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GALIMBERTI PAOLO	C	C	F	C	C	C	F	C	F		F	F	C	F	C	C	C	F	C	
GAMBARO ADELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	
GASPARRI MAURIZIO									C		F	F	C	F	C	C	C	F		
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	C	F	C		C	F	C	C	C		F	C	F	C	C	C	R	C	
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		C	F	C	
GIANNINI STEFANIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F		C	C	C	C	
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GIBIINO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
GINETTI NADIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
GIOVANARDI CARLO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C										
GIRO FRANCESCO MARIA	C		C	C	C	C	F	C	F	C	F			F	C	C	C	F	C	
GIROTTI GIANNI PIETRO	F	F	F	C	C	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GOTOR MIGUEL																				
GRANAIOLO MANUELA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
GUALDANI MARCELLO	C		F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
ICHINO PIETRO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
IURLARO PIETRO	C	C	F	C	C	C	F	C			F	F	C	F	C	C	C	F	C	
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	F	C	C	C	A	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	
LANGELLA PIETRO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C		F	C	
LANIECE ALBERT	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
LANZILLOTTA LINDA											F	F	C	F		C	C	C	C	
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
LEPRI STEFANO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C		F	C	F	C	R	C	F	C	
LEZZI BARBARA	F	F	F	C	C	F	C	F	F		F	F	F	F	F			F	F	
LIUZZI PIETRO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
LO GIUDICE SERGIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
LO MORO DORIS	C	C	F	C	C	C	F	C	C		F	F	C	F	C	C	C		C	
LONGO EVA	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
LUCHERINI CARLO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	A	C	
LUCIDI STEFANO	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
LUMIA GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F		F	C	C	C	F	C	
MALAN LUCIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
MANASSERO PATRIZIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 15

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
SAGGESE ANGELICA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F	C	C	
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	A	C	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
SCALIA FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	F	C	C	C	F	C		C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO	C	C	F	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	C					
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	A	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	A	C	F	C	C
SCIBONA MARCO																				
SCILIPOTI DOMENICO										F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C
SCOMA FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
SERRA MANUELA	F	F	F	C	C	R	C	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	C	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
SIMEONI IVANA																				
SOLLO PASQUALE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
SONEGO LODOVICO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F			C	C	F	C	C	
SPILABOTTE MARIA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
SPOSETTI UGO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
STEFANI ERIKA	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
STEFANO DARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
SUSTA GIANLUCA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.							F	C		C				C	F	C	C	F	C	C
TAVERNA PAOLA	F	F	F	C	C	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOCCI WALTER	C	C	F	C	C	C	F	C	C		F	F	C	F	C			F	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
TONINI GIORGIO							F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
TORRISI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO	C	C	F	C		C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F
VACCARI STEFANO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINI DANIELA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
VATTUONE VITO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F		
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 16

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
ZANDA LUIGI				C	C		F	C	C	C								F	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
ZAVOLI SERGIO	C	C			C		F	C	C		F		C	F	C		C		C	
ZELLER KARL	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
ZIN CLAUDIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
ZIZZA VITTORIO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C
ZUFFADA SANTE	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 17

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000051										
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051
AIELLO PIERO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
AIROLA ALBERTO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
ALBANO DONATELLA		C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
ANITORI FABIOLA											
ARACRI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
ARRIGONI PAOLO	F	C	A	C	A	A	A	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	C	C	F	F			
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	C	F	F			
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
BARANI LUCIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BATTISTA LORENZO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
BELLOT RAFFAELA	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERGER HANS	C	C	C	C	C	C	F	F	F	A	A
BERLUSCONI SILVIO											
BERNINI ANNA MARIA	C	C	C	C		C	F	F	F		C
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
BIGNAMI LAURA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
BILARDI GIOVANNI EMANUELE											
BISINELLA PATRIZIA	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	F
BITONCI MASSIMO	F	C	A	C	A	A	F	F			
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
BOCCA BERNABO'	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
BONAIUTI PAOLO											
BONDI SANDRO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
BONFRISCO ANNA CINZIA						C		F			
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
BOTTICI LAURA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
BRUNO DONATO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
BUEMI ENRICO									F	F	C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 18

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000051										
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	F
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
CALIENDO GIACOMO					C		F	F	F	F	C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C
CANDIANI STEFANO											
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CAPPELLETTI ENRICO											
CARDIELLO FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CARRARO FRANCO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
CASINI PIER FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C
CASSANO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	A	C	F	F	A
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	F	F	A	F		C	
CENTINAIO GIAN MARCO											
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CERVellini MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CHITI VANNINO	C	C	C	C	C	C	F	F		C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
CIRINNA' MONICA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
COLLINA STEFANO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
COLUCCI FRANCESCO											
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
CROSIO JONNY	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	F	F	C		C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 19

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000051										
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051
D'ALI' ANTONIO						C	F	F	F	A	C
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO											
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	A	F	F	F	C
D'ANNA VINCENZO	C	C		C	C	C	F	F	F	F	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.		C		C			F		F	F	
DAVICO MICHELINO	F	C	A		A	A	F	F	F	F	F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	F	F		C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
DE PETRIS LOREDANA							F	F	F	F	C
DE PIETRO CRISTINA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
DE PIN PAOLA	F		F	F	F	F	F	F	F	A	C
DE POLI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
DE SIANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
DI BIAGIO ALDO	C	C	C	C	C	C	F	F			
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO											
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	C					
DIVINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	C	C		F	F	F	C
DONNO DANIELA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	
ESPOSITO GIUSEPPE							F	F	F	A	C
ESPOSITO STEFANO									F	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
FALANGA CIRO	C	C	C	C	C	C	F	F	R	F	C
FASANO ENZO	F	C	C	C	C	C		F	F	F	C
FATTORI ELENA	F	F	F	F	F	F	A	F	A	C	F
FATTORINI EMMA	C	C	C	A	C	C	F	F	R	F	
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
FILIPPI MARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	F	F			
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
FLORIS EMILIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
FORMIGONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	F	F			C
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 20

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000051											
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	F	F	A	A	A	
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	
GALIMBERTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
GAMBARO ADELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
GASPARRI MAURIZIO					C	C	F	F	F	F	C	
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GHEDINI NICCOLO'												
GHEDINI RITA	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
GIANNINI STEFANIA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	
GIBIINO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
GIOVANARDI CARLO								F	F	F	C	
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C		A		F	F	F	F	C	
GIROTTA GIANNI PIETRO		F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	
GOTOR MIGUEL												
GRANAIOLO MANUELA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
GUALDANI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	A	C	
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
IURLARO PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	A	
LANZILLOTTA LINDA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
LATORRE NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
LEPRI STEFANO	C	C	C	F		C	F	F	C	C	C	
LEZZI BARBARA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	
LIUZZI PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	C	F	F				
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
LONGO EVA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
LUCIDI STEFANO							A	F	F	F	C	
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 21

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000051											
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	
MANCONI LUIGI												
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C	
MANDELLI ANDREA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
MARGIOTTA SALVATORE	C	C		C	C	C	F	F	F	F	C	
MARIN MARCO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
MARTELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F		
MARTINI CLAUDIO	C	C	C		C	C	F	F				
MARTON BRUNO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	
MASTRANGELI MARINO GERMANO												
MATTEOLI ALTERO												
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
MAURO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MESSINA ALFREDO												
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
MILO ANTONIO									F	F	C	
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
MINNITI MARCO												
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	C	C	C	C						
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
MOLINARI FRANCESCO	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	
MONTI MARIO												
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
MORONESE VILMA	F	F		F	F	F	A	F	F	F	C	
MORRA NICOLA	F	F	F	F	F	F	A	F				
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
MUNERATO EMANUELA	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	F	
MUSSINI MARIA	F	F		F	F	F	A	F	F	F		
MUSSOLINI ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
NENCINI RICCARDO	C	C	C	C		C	F	F	F	F	C	
NUGNES PAOLA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 23

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000051										
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	C	F	F	A	C	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
SANTINI GIORGIO	F	C	C	C		C	F	F	A	A	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
SCHIFANI RENATO									F	F	
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
SCIBONA MARCO											
SCILIPOTI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	F	F			
SCOMA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F	F			
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C
SERRA MANUELA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
SIBILIA COSIMO	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
SIMEONI IVANA											
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	C	C	F	F			
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
STEFANI ERIKA	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	F
STEFANO DARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
STUCCHI GIACOMO	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	F
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
TAVERNA PAOLA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
TOCCI WALTER	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
TREMONTI GIULIO											
TRONTI MARIO	C	C	C	C	C	C	F	F		C	C
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C
VALENTINI DANIELA		C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
VERDINI DENIS											
VERDUCCI FRANCESCO			C	C	C	C	F	F	C	F	C
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO											
VOLPI RAFFAELE	F	C	A	F	A	A	F	F	F	F	F

Seduta N. 0091 del 07/08/2013 Pagina 24

Totale votazioni 51

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000051											
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	
ZANDA LUIGI	C	C	C		C	C	F	F	C	C	C	
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	A	C	
ZAVOLI SERGIO	C			C	C	C	F	F	F	F	C	
ZELLER KARL	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	A	
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
ZIZZA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	C	C	F	F	F	A	C	

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 974:

sull'emendamento 52.200 il senatore Puglia avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 56-ter.0.1000 la senatrice Favero avrebbe voluto votare a favore; sugli emendamenti 58.15 e 59-*bis*.4 il senatore Carraro avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 58.0.2 la senatrice Fattori avrebbe voluto votare a favore; sull'emendamento 73.24 (prima parte) sostanzialmente identico all'emendamento 73.25 la senatrice De Monte avrebbe voluto votare contro; sull'ordine del giorno G83.104 il senatore Endrizzi avrebbe voluto votare contro; sull'emendamento 84-*bis*.0.1000 il senatore Castaldi avrebbe voluto votare a favore.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cardello, Ciampi, De Poli, Divina, Filippi, Gentile, Guerra, Latorre, Pinotti, Stucchi, Turano, Vicari e Viceconte.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 1º agosto 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani S.p.A., per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 59). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta – Porti di Roma e del Lazio, per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 60). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente;

della SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero – per gli esercizi dal 2009 al 2011 (*Doc. XV*, n. 61). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente;

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi» (INdAM), per gli esercizi 2010 e 2011 (*Doc. XV, n. 62*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

dell'EXPO 2015 S.p.A., per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc. XV, n. 63*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 26 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5/2013/G con la quale è stata approvata la relazione concernente «Spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (capitoli 7261 e 7274 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 103).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Sollo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00302 della senatrice Puglisi ed altri.

La senatrice Spilabotte ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00305 della senatrice Rita Ghedini ed altri.

Interrogazioni

RUVOLO. – *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che:

la 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato ha avviato l'esame dei disegni di legge n. 137 e n. 139 in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sui quali l'interrogante è relatore;

nell'ambito dell'esame in sede referente dei citati disegni di legge, si è svolta, tra l'altro, l'audizione del SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura;

tale organismo è stato costituito quale società a capitale misto pubblico-privato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 182 del 9 set-

tembre 2005, convertito con legge n. 231 del 2005, da parte di AGEA con partecipazione pubblica maggioritaria, nel limite massimo dello stanziamento ivi indicato e nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio di AGEA, per l'affidamento della gestione e dello sviluppo del SIAN (il Sistema Informativo Agricolo Nazionale);

la scelta del socio privato è avvenuta mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, con la previsione che essa avvenisse senza produrre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

attualmente la società SIN è costituita dal socio pubblico AGEA che detiene il 51 per cento del capitale sociale e dai soci privati costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese Almaviva, con quote attribuite che vanno dal 20,02 per cento di Almaviva allo 0,9 per cento di Agrifuturo;

AGEA quale ente pubblico non economico vigilato dal Ministero, detiene quindi una quota maggioritaria nella società SIN;

ricordato che AGEA svolge compiti di organismo pagatore per l'erogazione di aiuti e interventi previsti dalla normativa dell'Unione europea e cura in generale la gestione degli aiuti comunitari e dei programmi di promozione non affidati dalla normativa comunitaria ad altri organismi. Per l'esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici l'AGEA si avvale di servizi del SIAN la cui conduzione ed evoluzione è affidata a SIN oltre che ad AGECONTROL;

ricordato altresì che:

il *management* di SIN è stato recentemente ridefinito quanto alla presidenza e all'amministratore delegato;

è opportuno che l'interrogante, la Commissione agricoltura e in generale il Parlamento abbia contezza dell'assetto gestionale delle società vigilate dal Ministero delle politiche agricole direttamente e indirettamente, dei criteri di nomina dei vertici amministrativi e del relativo trattamento economico;

occorre un monitoraggio dell'entità degli stanziamenti economici attribuiti a SIN e dell'utilizzo degli stessi,

si chiede di sapere:

quale sia lo stanziamento complessivo spettante a SIN e l'entità degli ultimi bilanci approvati;

quali siano i costi della struttura, quanto ad apparato dirigenziale, numero di dipendenti, infrastrutture disponibili, costi di funzionamento e spese indotte;

quale attività SIN abbia in corso di svolgimento e che tipo di contratti abbia stipulato con il *management* e per l'attuazione dei compiti istituzionali, con specifico riferimento anche alla data di sottoscrizione e alla durata degli stessi, oltre che all'utilizzo di infrastrutture tecniche per le attività svolte.

(3-00310)

FAVERO, LEPRI, CHITI, ESPOSITO Stefano, DIRINDIN, FORNARO, BORIOLI, FERRARA Elena, DEL BARBA, FISSORE, FABBRI, BIANCO, ZANONI, MANASSERO, D'ADDA, MARINO Mauro Maria, SUSTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

fin dall'inizio del passaggio alla televisione digitale terrestre in Piemonte, vi sono state diverse difficoltà di ricezione, in particolare, dei canali Rai, causando un disservizio tra i cittadini, regolarmente paganti del canone;

nel corso degli anni, numerose sono state le richieste d'intervento da parte delle amministrazioni locali, cui sono succedute le rassicurazioni degli organismi competenti, in prima istanza la Rai e lo stesso Ministero dello sviluppo economico, che non hanno però portato ad una definitiva soluzione dei problemi di ricezione, che sono diventati continui ed estenuanti;

considerato che:

il 5 luglio 2013, dopo aver raccolto alcune segnalazioni e lamentele da parte di numerose persone residenti in vari centri piemontesi settentrionali che non ricevevano il segnale dei canali Rai, la presidenza del Consiglio regionale del Piemonte è dovuta nuovamente intervenire scrivendo una lettera al Ministro dello sviluppo economico e al presidente della Rai, per evidenziare con decisione questo problema e nel contempo ha richiesto la convocazione del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni;

nella risposta alla lettera da parte del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, si riconoscono e si confermano problematiche di carattere tecnico legate ad interferenze provocate da una sovrapposizione dei segnali Rai e di un'altra emittente a diffusione locale che convergono sullo stesso canale. In alcune zone, per stessa ammissione del Ministero, le interferenze disturbano la corretta ricezione del *multiplex* 1 Rai fino alla collinare torinese, con grave nocumento per aree significative del Piemonte orientale della ricezione dei contenuti di informazione regionale prodotti dal TGR Piemonte. Ciò genera una parziale perdita dei soli contenuti regionali piemontesi. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Rai stanno cercando di ridefinire una nuova pianificazione delle frequenze;

rilevato inoltre che:

da notizie sui giornali e rassegna stampa, si apprende che i numerosi problemi di ricezione hanno interessato anche il territorio biellese;

nel dicembre 2012, numerose interferenze, segnalate tra la Lombardia e il Piemonte, Biella compresa, dovute all'accensione di alcuni trasmettitori, tra cui quello situato ad Oropa, dell'emittente locale Telecupole, cui era stata assegnata dal Ministero dello sviluppo economico la frequenza UHF 23, già occupata dal servizio pubblico in Lombardia, hanno creato inevitabili disturbi alle reti Rai1, Rai2 e Rai3;

l'interruzione delle trasmissioni da parte di Telecupole, dal trasmettitore del monte Giarolo, non ha purtroppo migliorato la situazione,

per Biella e provincia, dato che Telecupole continua a trasmettere da Oropa sulla frequenza UHF 23, interferendo ancora i canali Rai irradiati dal trasmettitore di monte Penice;

gli utenti del Piemonte dovrebbero vedere i canali Rai sulla frequenza UHF 22, che però fin dallo *switch-off* del 2010 è stata assegnata anche a Telelibertà, che con le sue trasmissioni disturba il segnale Rai;

secondo i dati Istat del 2012, la popolazione *over 70* residente nella provincia di Biella è pari al 20 per cento della popolazione locale;

per tali soggetti, il notiziario nazionale e soprattutto locale, attraverso il TGR Piemonte, visibile sulla frequenza UHF 22 e con un forte seguito di ascolti, rappresenta un importante veicolo d'informazione, che rischia di venire meno a causa delle difficoltà riscontrate a ricevere il segnale;

come già il Consiglio regionale del Piemonte, anche l'amministrazione provinciale biellese, dopo lo *switch-off* del 2010 e fin dagli inizi del 2011, si è periodicamente impegnata a segnalare la cattiva ricezione del digitale terrestre, sollecitando una rapida soluzione da parte dei soggetti competenti;

in una interrogazione presentata al Consiglio comunale di Biella, il 20 gennaio 2012, a prima firma del consigliere comunale Sergio Leone, parimenti si constata che le interruzioni di ricezione del segnale Rai «si concentrano nella fascia oraria che dalle ore 19 si protraggono talvolta sino a sera inoltrata negando al titolare dell'apparecchio televisivo il diritto all'informazione, ai programmi culturali e a quelli di intrattenimento per i quali si è pagato anticipatamente il canone» e si chiede al Sindaco ed all'Assessore competente «quali azioni intendono programmare per ottenere e divulgare impegni da parte dell'azienda Rai che ristabiliscano la normalità nella ricezione integrale dei programmi previsti dal palinsesto»;

considerato infine che:

anche in seguito ad eventi atmosferici di particolare intensità, si registrano disturbi al segnale radiotelevisivo nel territorio biellese;

il forte temporale dello scorso 29 luglio 2013 ha danneggiato diversi ripetitori, tra cui quelli ad Oropa, di molte emittenti, compresa la Rai, in tutto il Piemonte. I danni sono stati in parte riparati, anche se il segnale Rai in alcune zone per giorni è risultato disturbato;

ciò non ha fatto altro che evidenziare come i problemi di ricezione del digitale terrestre, che creano sconcerto e frustrazione per i cittadini, non sono ancora stati risolti da chi dovrebbe essere competente a farlo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di propria competenza intenda mettere in campo per risolvere in maniera definitiva i problemi di ricezione dei canali Rai, che ledono la serietà e credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo e creano disagi ai cittadini piemontesi, in particolare biellesi, che hanno pagato regolarmente il canone.

(3-00311)

GRANAIOLA, GATTI, SANTINI, ICHINO, FAVERO, ANGIONI, MARCUCCI, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI, DE BIASI, LEPRI, COLLINA, MINEO, SPILABOTTE, SOLLO, D'ADDA, MUSSOLINI, AMATI, VERDUCCI, FUCKSIA, BOTTICI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* – Premesso che:

nel lontano 1998, 799 docenti sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto l'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri di procedura di mobilità intercompartimentale;

la citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che «Il docente è collocato nei ruoli Inps alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso Inps»;

al momento del transito all'Inps ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

nella voce «assegno *ad personam*» era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare Inps di un neo-assunto in vigore al 1° settembre 1998;

infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'Inps era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio;

successivamente però l'Inps ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto. Tale riassorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabile alla retribuzione individuale di anzianità (RIA);

per giustificare il riassorbimento dell'assegno *ad personam*, l'Inps ha sostenuto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'Inps, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato;

pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di partenza, i docenti interessati hanno eccepito in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendosi equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati chiedendo, tra l'altro, l'«estrapolazione» della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

in seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'Inps l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e pertanto l'esclusione dal cosiddetto «riassorbimento» della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il precedente Ministero. L'Inps è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile con obbligo di restituire le somme confluite nel riassorbimento stesso;

la Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'Inps delle suddette sentenze, ha accolto le tesi dell'Inps stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'Inps in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un Fondo appositamente costituito presso l'Inps;

in questi 14 anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze «contro» il personale docente trasferito all'Inps dando luogo, nello stesso ente, alle situazioni economiche più disparate;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie;

ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 6 settembre 2011, n. 108/10 ha considerato un inammissibile «peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente»;

di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998;

ove si consideri che in altre procedure di mobilità intercompartimentale (si vedano i casi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) il riassorbimento dell'assegno *ad personam* non ha interessato la RIA, è evidente che si è profilata una disparità di trattamento economico tra lavoratori sia all'interno del-

l'Inps sia in ambito interaziendale che non può trovare giustificazione e che richiede al Legislatore una parola certa, onde evitare l'impegno oneroso di una soluzione legale;

per porre fine a questa interminabile vicenda, è necessario rendere esplicito, una volta per tutte, ciò che avrebbe già dovuto essere chiaro sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998;

in una nota del 24 febbraio 2012 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Inps stesso definisce la situazione venutasi a creare «un'ingiusta discriminazione tra il personale ex docente ed il restante personale ugualmente transitato in Inps da altri comparti, la cui dinamica contrattuale ha reso evidente, quale RIA non riassorbibile, il valore per classi e scatti, scorporandolo dall'stipendio tabellare,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per porre rimedio a una situazione ingiusta creatasi nei confronti degli ex insegna-

se ritengono opportuno procedere, al fine di risolvere l'annoso problema, a un'interpretazione autentica della disciplina inerente al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Inps di cui alla citata ordinanza ministeriale n. 217 del 1998.

(3-00312)

DI GIORGI, TOCCI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto ministeriale 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per l'anno 2012, aveva già determinato una drastica decurtazione del contributo di funzionamento per i consorzi interuniversitari di ricerca, pari al 34 per cento rispetto a quanto destinato nell'anno 2011 (da 4,560 milioni a 3 milioni di euro) e tale importo è corrisposto alla somma messa a bando per il cofinanziamento di progetti competitivi dei consorzi interuniversitari di ricerca indetto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale 31 luglio 2012, n. 238;

il decreto ministeriale del 18 marzo 2013, concernente il FFO per l'anno 2013, emanato dal Ministro *pro tempore*, quando si erano già svolte nuove elezioni politiche e stava per essere varato il nuovo Governo, ha eliminato immotivatamente la voce di contributo per i consorzi interuniversitari di ricerca nel 2013, interrompendo l'azione ministeriale di sostegno, iniziata oltre 15 anni fa, per il riconosciuto servizio pubblico svolto;

considerato che:

tale decisione, ad avviso degli interroganti, mortifica la consolidata esperienza di reti nazionali di ricerca costituite dai consorzi interuniversitari per ricerche tematiche (scienza e tecnologia dei materiali, telecomunicazioni, scienze del mare, biotecnologie, informatica, neuroscienze, fisica della materia, scienze della vita, ed altri), la quale non solo non dovrebbe

essere indebolita, bensì rafforzata, come sollecitato da tutti i documenti tecnici europei e nazionali (nella medesima direzione verso cui ha operato, peraltro, il Ministero con l'istituzione, nel 2012, dei Cluster tecnologici nazionali per le principali aree tematiche del Paese);

l'eliminazione del contributo di funzionamento per i consorzi interuniversitari di ricerca determinerà irreversibili ed evidenti discontinuità nelle attività dei consorzi di ricerca sul reperimento di risorse economiche a livello europeo per la ricerca, sulle azioni di supporto alla formazione dei giovani ricercatori per l'università attraverso borse di dottorato e assegni di ricerca, sull'implementazione e la gestione di grandi infrastrutture di ricerca di riconosciuta eccellenza internazionale e infine sull'impatto occupazionale con relativa perdita di competenze professionali di alto profilo;

i consorzi di ricerca pesano molto limitatamente sull'erario, visto che il contributo del 2012 per il funzionamento dei consorzi, nel FFO per l'università, corrispondeva a 3 milioni di euro, mentre i consorzi riescono ad attrarre fondi per ricerca (in buona parte da programmi europei e da privati) per oltre 20 volte tanto, sostenendo centinaia di giovani ricercatori e decine di dipendenti che, con questa decisione del Governo, molto probabilmente, saranno in gran parte licenziati (infatti, una ricognizione rileva che i consorzi interuniversitari di ricerca tematica più attivi del Paese hanno sviluppato, nel 2011, attività per circa 68 milioni di euro, con 85 unità di personale specializzato a tempo indeterminato, e più di 1.200 contratti, di durata superiore ai 6 mesi, per giovani ricercatori);

visto che:

il 9 aprile 2013 una rappresentanza dei consorzi interuniversitari di ricerca tematica ha avuto un incontro con un'autorevole rappresentanza del Ministero nel corso del quale le considerazioni sul ruolo dei consorzi sono state ampiamente discusse e si è sottolineata l'opportunità di avviare un «tavolo di lavoro», al fine di esaminare possibili future azioni a sostegno dei consorzi, che sia composto dai direttori generali del Ministero, dai rappresentanti dei consorzi interuniversitari, da un rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane, da uno dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca e da un rappresentante del Consiglio universitario nazionale;

nelle dichiarazioni programmatiche del Governo in carica e in quelle del Ministro in indirizzo alle Camere emerge che una delle vere priorità del Paese è costituita dall'università e dalla ricerca, settore la cui dotazione finanziaria non deve subire tagli, e risulta grave che lo stesso Governo accetti che venga eliminata una voce di spesa per uno dei pochi volani esistenti per l'attrazione di fondi europei per la ricerca;

l'eliminazione della voce di spesa a favore dei consorzi interuniversitari non permette di intervenire anche con misure migliorative e di indirizzo (ad esempio: risorse incentivanti per azioni di razionalizzazione e/o di accorpamento di consorzi in settori affini) e annulla il valore delle motivazioni che hanno indotto i consorzi interuniversitari di ricerca a sottoporsi volontariamente ed onerosamente al processo di valutazione del-

l'ANVUR VQR 2004-2010, peraltro con ragguardevoli risultati comparativi recentemente pubblicizzati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivarsi al fine di definire le modalità per un maggiore riconoscimento del ruolo istituzionale dei consorzi interuniversitari nel «sistema università e ricerca» del Paese, a cominciare dal riconoscimento formale da parte del Ministero delle quote di fondi per ricerca gestiti dai consorzi per ogni ateneo;

quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire un contributo ministeriale alle spese di funzionamento dei consorzi interuniversitari fin dall'anno in corso 2013, almeno pari a quello erogato per l'anno 2012, sulla base dei risultati dello specifico bando ministeriale per progetti competitivi;

se non intenda intervenire con atti di competenza per garantire un contributo finanziario annuale ai consorzi interuniversitari di ricerca che risultino meritevoli, o nell'ambito dell'intervento di ripristino dei 300 milioni di euro per FFO del 2013 (già richiesto dal Ministro al Parlamento) o almeno nella prossima legge di stabilità finanziaria per il 2014, prevedendo il contributo di 3 milioni di euro annui, con proiezione programmatica, per ciascun anno del prossimo triennio 2014-2016.

(3-00313)

SCILIPOTI. – *Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e per gli affari europei.* – Premesso che:

la produzione degli organismi geneticamente modificati (OGM) si fonda sull'utilizzo del patrimonio genetico di organismi di specie diverse tra loro;

il rilascio nell'ambiente di OGM potrebbe rappresentare un grave rischio sia per la salute dell'uomo e degli animali che si alimentano con questi OGM o prodotti da essi derivati, come farine eccetera. nonché contaminerebbe l'ambiente;

un elenco di potenziali rischi da tenere in considerazione, prima di diffondere nell'ambiente un OGM, è stato stilato dall'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) e comprende: rischi ambientali relativi a cambiamenti nell'interazione tra pianta modificata e ambiente biotico, tra cui persistenza e invasività, induzione di resistenza negli insetti infestanti cui le piante sono resistenti, interazioni con organismi *non target* (ad esempio, effetti su api e altri insetti non infestanti, con conseguenze sulla biodiversità); possibili rischi per la salute umana o animale, tra cui effetti tossicologici causati da proteine sintetizzate dai geni inseriti, o tossicità di costituenti diversi dalle proteine, allergenicità, cambiamenti nel valore nutritivo e trasferimento di resistenza agli antibiotici (anche se questa possibilità è già di per sé remota);

dai dati pubblicati dall'Istat, emerge che il settore agroalimentare, in generale il *made in Italy* alimentare, rappresenta un grande volano per superare la crisi economica ed occupazionale, soprattutto grazie al vino, all'ortofrutta, alla pasta e all'olio di oliva, che sono i componenti base

della dieta mediterranea e sono anche i prodotti di punta dell'agroalimentare italiano sul fronte dell'*export*;

la dieta mediterranea (il termine è stato coniato dallo studioso americano Ancel Keys) svolge un ruolo fondamentale nella longevità e nella qualità della vita. Studi epidemiologici hanno evidenziato che chi segue un'alimentazione mediterranea in media è molto meno colpito da patologie degenerative, cardiovascolari contribuendo alla diminuzione del tasso di mortalità della coronaropatia (malattia coronarica) del 50 per cento; nonostante sia una dieta mediamente ricca di grassi incide positivamente sui livelli di colesterolo nel sangue e sulla glicemia, nonché nella stimolazione del reflusso della bile. Oltre a rappresentare un'effettiva prevenzione contro le malattie cardiovascolari lo sarebbe, come emerge da studi scientifici a lunga durata, anche per le patologie tumorali grazie all'elevato contenuto in fosfolipidi del pesce, degli acidi monoinsaturi dell'olio d'oliva (che ne rallentano la progressione oncologica), delle fibre e delle vitamine di frutta e verdura e per la scarsità di utilizzo di prodotti affumicati;

il 16 novembre 2010, l'Unesco ha incluso la dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità;

l'OMS e la FAO riconoscono tale modello alimentare salutare, sostenibile e di qualità e ne «La dichiarazione internazionale sulla dieta mediterranea», inserita nella dichiarazione sui «Diritti alimentari dell'uomo» promossa a Barcellona dalla FAO, si conferma, alla luce delle conoscenze attuali delle scienze che studiano le risorse naturali, il carattere sostenibile, dal punto di vista sia ambientale che agricolo, dei sistemi di coltivazione tradizionali del bacino mediterraneo;

la dieta mediterranea tradizionale possiede peculiarità storiche e culturali specifiche che devono essere preservate per il loro valore intrinseco, per le generazioni future, con la stessa enfasi con la quale si difendono gli aspetti del patrimonio culturale e artistico;

riferendosi alla dieta mediterranea non si allude soltanto allo stile di vita o ai benefici salutistici che apporta ma anche ai componenti biochimici degli alimenti che possono contribuire al migliore stato di benessere e sono reperibili in Italia ed in particolare nelle regioni meridionali come la Calabria, la Sicilia e la Puglia;

in Italia il rischio reale per l'agricoltura esiste poiché è un settore minacciato dal fantasma della dipendenza da multinazionali, a causa dell'introduzione, nel nostro territorio, di sementi manipolate geneticamente, per quanto concerne i mangimi degli animali;

nel 2011 l'*export* agroalimentare aveva toccato, per la prima volta nella storia, i 30 miliardi di fatturato, con una crescita in valore del 9 per cento rispetto al 2010. Nel 2012 sono stati toccati i 31 miliardi di euro, con un aumento del 2 per cento rispetto al 2011. E il 2013, secondo i dati relativi ai primi mesi dell'anno, parte con un ulteriore balzo in avanti. I dati segnalano una crescita generale dell'*export* (soprattutto verso i mercati extra Unione europea) e un tasso di crescita del settore alimentare che è più che doppio rispetto al tasso di crescita medio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare, ciascuno per la propria competenza, opportune iniziative volte a: sostenere e sviluppare il settore agroalimentare che è il grande volano per superare la crisi economica, tutelando la specificità e la genuinità dei prodotti propri della dieta mediterranea; diffondere la cultura della dieta mediterranea impegnando le istituzioni pubbliche e private perché si assicurino che le caratteristiche della salutare dieta mediterranea tradizionale siano richiamate in tutte le raccomandazioni rivolte alla popolazione; introdurre pesanti sanzioni per chi utilizza sementi transgeniche; vietare la circolazione e l'importazione, nonché la commercializzazione, sul territorio, anche di quei prodotti geneticamente modificati autorizzati dal quadro legislativo europeo, per evitare effetti nocivi del rilascio nell'ambiente di un organismo con caratteristiche non esistenti e non producibili in natura, il cui studio richiede un'accurata verifica del suo comportamento e degli effetti sull'ambiente; prevedere il ricorso alla clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, così come recepita dall'articolo 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, clausola di salvaguardia che prevede che: «Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio».

(3-00314)

ESPOSITO Stefano, BORIOLI, BUEMI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, FERRARA Elena, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MARINO Mauro Maria, ZANONI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'aeroporto di Torino Caselle è base operativa di Alitalia con decine di comandanti, piloti ed assistenti di volo assegnati (alcuni dei quali, al momento dell'istituzione della base operativa, si sono trasferiti da altre città sopportando notevoli sacrifici);

rispetto all'orario estivo 2012, per la «*summer 2013*» gli aeromobili Alitalia in *night stop* (aeromobili che arrivano alla sera e ripartono il giorno dopo) sono passati da 6 a 4 con conseguente calo del personale impiegato a Torino;

Alitalia ha chiuso tutte le quattro rotte internazionali aperte nel 2009 grazie ad un accordo con la Regione Piemonte ed in particolare il collegamento bigiornaliero tra Torino ed Amsterdam che permetteva di utilizzare in «*codesharing*» da e per Torino tutti i collegamenti internazionali ed intercontinentali di KLM, vettore *partner* di Alitalia. In particolare

il collegamento con Amsteden permetteva di utilizzare in connessione diretta i voli da e per Detroit di interesse strategico per il gruppo Fiat ed il suo indotto (Amsterdam è l'unico aeroporto europeo collegato con tre voli al giorno a Detroit);

nel 2013, dopo aver effettuato diverse riduzioni già nel 2012, ha chiuso il collegamento con Alghero e ulteriormente ridotto le frequenze dei propri voli e la capacità degli aeromobili utilizzati nei collegamenti con il sud Italia ed in particolare con Napoli, Bari, Lamezia terme, Palermo;

il prossimo 27 ottobre 2013 (data di entrata in vigore dell'orario invernale) Alitalia chiuderà il volo diretto Torino-Reggio Calabria che al momento viaggia sempre con un elevato coefficiente di riempimento dei posti;

a partire dallo stesso giorno, il primo volo da Torino per Roma sarà effettuato alle ore 7:15 (attualmente il primo volo è alle ore 6:20), rendendo così impossibile l'arrivo in centro a Roma prima delle 9:30/10. Alitalia nella riprogrammazione degli orari ha mantenuto voli su Roma che arrivano entro le 8 di mattina da Milano, Genova, Venezia, Catania e Palermo ed ha invece preferito escludere Torino;

l'offerta di voli aerei da Torino verso città chiave come Roma, Napoli, Catania, Cagliari è notevolmente diminuita a seguito della diminuzione o cessazione dei voli operati da altre compagnie quali Blu-express o Meridiana attualmente in regime di licenza provvisoria da parte di ENAC;

l'aeroporto di Torino Caselle, rimodernato in occasione delle olimpiadi del 2006 con ingenti investimenti pubblici, si trova a subire un calo di passeggeri superiore alla media nazionale;

cittadini torinesi ed aziende sono costretti spesso ad utilizzare altri aeroporti per la mancanza di collegamenti dallo scalo di Torino Caselle,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga consono alla quarta città d'Italia, terza per valori economici, un simile isolamento dal punto di vista aereo e un simile disimpegno da parte di Alitalia.

(3-00315)

MORGONI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la legislazione italiana riconosce quali siti di interesse nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica; in particolare il comma 1 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto testo unico ambientale), definisce i SIN in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

i siti di interesse nazionale coprono una superficie di 1.800 chilometri quadrati di aree marine, lagunari e lacustri e 5.500 chilometri quadrati di aree terrestri, per un totale del 3 per cento del territorio nazionale;

il comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce una serie di principi e criteri direttivi per inserire un sito inquinato tra quelli d'interesse nazionale la cui procedura di bonifica è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive;

il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha novellato il comma 2 dell'articolo 252, ha inserito, dopo la lettera *f*), una lettera *f-bis*), con cui si aggiunto, ai principi e criteri direttivi da seguire per l'individuazione dei SIN, un nuovo criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie;

lo stesso art. 36-*bis*, al comma 2 prevedeva, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del codice dell'ambiente, come integrati dal comma 1 dell'articolo 36-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 36-*bis* dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esulino dal sito di interesse nazionale;

in conseguenza di questa revisione dei criteri e ridefinizione dei siti di interesse nazionale in accordo con le Regioni, con il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013, sono stati eliminati dall'elenco dei SIN molti siti tra cui in Abruzzo «Fiumi Saline Alento», in Emilia-Romagna «Sassuolo-Scandiano», nel Lazio «Bacino del fiume Sacco» e «Frosinone», in Liguria «Pitelli (La Spezia)», in Lombardia «Milano-Bovisa» e «Cerro al Lambro», nelle Marche «Basso Bacino del fiume Chienti», in Molise «Guglionesi II», in Piemonte «Basse di Stura», in Sardegna «La Maddalena», in Toscana «le Strillaie», in Veneto «Madrimago-Ceregnano), nella provincia autonoma di Bolzano »Bolzano«; in Campania sono stati esclusi i seguenti SIN: litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano; Pianura; bacino idrografico del fiume Sarno e aree del litorale Vesuviano;

il decreto ministeriale che riporta nelle competenze regionali i citati 18 siti di interesse nazionale rischia di dare avvio ad un processo di rinuncia delle opere di risanamento, facendo sembrare meno prioritaria la bonifica. Nel caso ad esempio della regione Marche per il sito «Basso Bacino del fiume Chienti» non vi sono infatti sufficienti risorse a livello comunale, provinciale, regionale per completare il progetto di bonifica e si rischia così di generare una situazione di conflittualità tra enti di cui vi

sono già le prime avvisaglie da parte della stessa Regione che manifesta intenzioni di disimpegno rinviando ai Comuni l'azione di risanamento;

a giudizio dell'interrogante le ragioni che hanno spinto all'esclusione di questi siti da quelli d'interesse appaiono più di natura economica piuttosto che di merito;

considerato che:

la Sogesid SpA istituita, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge del 7 aprile 1995, n. 104, e già affidataria, in regime di concessione, degli impianti idrici già detenuti dalla Cassa del Mezzogiorno, ha visto continuamente incrementate le sue competenze e le peculiarità relative alle modalità e agli strumenti di intervento, grazie a successivi passaggi normativi;

oggi l'attività della Sogesid è molto estesa, occupandosi, tra le altre cose, di monitoraggio e vigilanza in materia di rifiuti e di programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale, nonché di fornire alla pubblica amministrazione la progettazione e il coordinamento di azioni mirate, volte a soddisfare la necessità di assistenza tecnica, risanamento e salvaguardia ambientale, monitoraggio, ecosostenibilità ed educazione ambientale;

secondo quanto riportato da un articolo pubblicato il 14 febbraio 2012 sul quotidiano «Italia Oggi», la Sogesid aveva assegnato 203 consulenze, per un valore complessivo di 4.359.000 euro;

secondo quanto emerge dai dati della «Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell'attuazione degli interventi e i profili di illegalità» svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (Doc. XXIII, n. 14) approvata all'unanimità il 12 dicembre 2012 la Sogesid ha ricevuto consistenti finanziamenti dal Ministero dell'ambiente;

secondo le parole del Ministro *pro tempore* Clini in un'audizione sullo stato della gestione delle risorse idriche e sul processo di riorganizzazione dell'ISPRA il 18 luglio 2012 in VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera: «la Sogesid SpA, che dal 2009 al 2011 ha ricevuto 426 milioni di euro dal Ministero, non come contributo ordinario ma come assegnazione di risorse per la realizzazione di progetti nel settore dei rifiuti, nel settore delle acque e, in particolare, nel settore delle bonifiche. Tali risorse in parte sono state attribuite attraverso le procedure dell'emergenza, perciò commissariali, in parte in via ordinaria ed essendo Sogesid una società *in house*, senza procedura concorsuale»;

nella stessa occasione il ministro Clini aveva espresso l'intenzione di chiudere la stessa società: «Per quanto riguarda Sogesid SpA, è nostra intenzione prepararci a una chiusura dell'attività di Sogesid per fare in modo che, come prevede il decreto-legge sulla *spending review*, queste attività rientrino in procedure ordinarie e trasparenti. Questo comporta una fase transitoria, relativa alla gestione di tutti gli interventi in corso, che potrebbe essere garantita attraverso una gestione commissariale della so-

cietà, in maniera tale che i molti affidamenti dati a Sogesid per la realizzazione degli interventi, soprattutto nelle Regioni obiettivo convergenza del Mezzogiorno, possano finalmente procedere»;

considerato inoltre che nella risposta all'interrogazione 5-00526 presso la Camera dei deputati in VIII Commissione ambiente, il 4 luglio 2013, il Sottosegretario di Stato Flavio Cirillo si impegnava a revisionare i rapporti convenzionali posti in essere con la Sogesid,

si chiede di sapere:

per quali siti inquinati sia stata ultimata la bonifica ad opera di Sogesid, e per quali siano attualmente in corso i lavori;

come il Ministro in indirizzo intenda agire per far sì che le limitate risorse disponibili vengano utilizzate per la concreta attuazione di azioni di bonifica evitando la loro dispersione in pletoriche e non sempre trasparenti procedure burocratiche ed in uso sovrabbondante di incarichi e consulenze;

se ritenga di dare attuazione agli intendimenti espressi dal precedente Governo in ordine alla chiusura dell'attività di Sogesid SpA o quali altri provvedimenti intenda adottare in merito ai compiti ed all'operatività della società stessa.

(3-00316)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINELLO, BRUNI, CASSANO, ZIZZA, IURLARO, LIUZZI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in occasione della Conferenza di servizi istruttoria sulla bonifica del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 16 luglio 2013, si è appreso che le somme versate, a seguito di atti transattivi, da varie imprese responsabili della compromissione di diverse matrici ambientali, circa 26 milioni di euro, non sono più nella disponibilità del Ministero;

la causa dell'indisponibilità dei fondi sarebbe imputabile anche alla mancata adozione del decreto in esecuzione dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

questa inadempienza e le conseguenze che ne derivano stanno gravemente compromettendo la prosecuzione dei lavori di bonifica del SIN di Brindisi;

con ogni evidenza, si è in presenza di una grave sottrazione di risorse economiche necessarie alla bonifica di uno dei siti più inquinati d'Italia ed utili, più in generale, alla bonifica di altri SIN,

si chiede di sapere:

quali urgenti azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per garantire una rapida restituzione delle risorse menzionate in premessa da finalizzare alla bonifica del SIN di Brindisi;

quale sia l'attuale quadro della situazione completa dei SIN, contestualmente alle iniziative in corso o da avviare, al fine di garantire che tutte le risorse derivanti da risarcimenti di danni ambientali vengano effettivamente destinate alla realizzazione delle bonifiche.

(4-00729)

ALBERTINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

molti mediatori professionisti segnalano, con grande angoscia, agli organismi di rappresentanza la preoccupazione di non essere nelle condizioni di portare a termine l'obbligatorio tirocinio istituito con il decreto ministeriale n. 145 del 2011, modificativo del decreto ministeriale n. 180 del 2010;

il decreto ministeriale n. 180 del 2010, infatti, all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *a*), del decreto ministeriale n. 145 del 2011 prevede «il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti»;

infatti, dal 24 ottobre 2012, giorno di diffusione del comunicato stampa con cui la Corte costituzionale anticipava il dispositivo della pronuncia n. 272 del 2012, il numero dei procedimenti di mediazione instaurati presso gli organismi di mediazione ha subito una vertiginosa flessione;

in ragione di ciò, molti mediatori professionisti rischiano di non riuscire a concludere l'attività di tirocinio, ovvero la partecipazione, nel corso del biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; pur ottemperando all'obbligo di aggiornamento teorico;

la preoccupazione dei professionisti nasce dal fatto che per molti di loro il termine di 2 anni per l'esperimento del tirocinio scade il 26 agosto 2013 e gli stessi temono di non essere nella condizione di rispettare il numero richiesto di 20 casi di cui all'art. 4, comma 3, lett. *b*), citato;

tale impossibilità trae origine, evidentemente, da fattori indipendenti dalla loro volontà e dalla loro diligenza;

l'articolo 84 del cosiddetto decreto del fare (decreto-legge n. 69 del 2013), attualmente all'esame del Senato della Repubblica, inoltre, novella il decreto legislativo n. 28 del 2010, recante norme di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, reintroducendo le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale per eccesso di delega (con la citata sentenza n. 272 del 2012),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare la possibilità di preservare i professionisti da qualsivoglia intervento di natura sanzionatoria, allorché la loro inadempienza, qualora sussistente alla

scadenza del biennio, non dovesse ritenersi imputabile alla condotta dei medesimi soggetti.

(4-00730)

PAGLIARI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

all'interrogante sono pervenute le segnalazioni di persone disabili e dei loro genitori sul fatto che non sono riconosciute alle persone disabili le agevolazioni, previste per ogni tipo di autovettura, per quanto riguarda le *minicar*;

è evidente la manifesta irragionevolezza e l'illogicità (art. 3 della Costituzione) di tale quadro normativo, dato che, al di là dell'inquadramento sul codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, le *minicar* sono funzionalmente delle autovetture e, per tale ragione, sono acquistate anche dalle persone disabili;

sussistono, pertanto, tutte le ragioni per l'estensione alle *minicar* delle agevolazioni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di introdurre per l'acquisto di *minicar* lo stesso regime di agevolazioni e di altre detrazioni previste per l'acquisto di autovetture da parte di persone disabili.

(4-00731)

BLUNDO, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BENCINI, ROMANI Maurizio, FUCSIA, CASALETTO, MORONESE, LEZZI, NUNGES, FATTORI, TAVERNA, CIAMPOLILLO, PUGLIA, COTTI, BUCCARELLA, MUSSINI, BULGARELLI, PETROCELLI, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI, CATALFO, VACCIANO, BATTISTA, GIARRUSSO, SIMEONI, AIROLA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che in un'apposita relazione, riguardante la parte meridionale dell'agro romano, il Ministero dei beni e delle attività culturali attesta esplicitamente che l'area compresa, a Roma, tra via Laurentina e Castel di Leva si contraddistingue per «un'alta qualità paesaggistica, riconducibile ai tratti tipici del paesaggio agrario della Campagna romana, caratterizzato dall'ampiezza dei quadri panoramici, dalla ricca e stratificata articolazione del sistema insediativo storico e dalla diffusione tanto di beni archeologici che architettonici, questi ultimi rappresentati da antichi casali, sorti a partire dai secoli XV-XVI attorno a nuclei fortificati medievali e da quelli più recenti risalenti alle bonifiche realizzate a cavallo tra Otto e Novecento»;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

l'area comprende anche Tor Chiesaccia, importante complesso monumentale di proprietà comunale, sottoposta a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La zona, nonostante sia vincolata all'inedificabilità dal Piano territoriale paesistico della Regione Lazio n. 15/3, è oggetto di innumere-

voli violazioni e difformità urbanistiche, a causa di alcune concessioni edilizie, la n. 102 protocollo 12432 e la n. 103 protocollo 12433, assegnate al gruppo imprenditoriale Caltagirone;

tali permessi edificatori hanno prodotto la costruzione di palazzi molto più alti, fino a 5 piani in più rispetto alle prescrizioni contenute nella valutazione d'impatto ambientale regionale, dalla quale risulta che l'area è destinata a verde e servizi pubblici. A tal proposito, era stato anche indetto dal Comune di Roma un concorso, dal titolo «Adotta un monumento», al fine di adibire l'intero complesso monumentale di Tor Chiesaccia ad aula didattica all'aperto per gli alunni delle scuole del quartiere Fonte Laurentina;

tali costruzioni, oltre ad essere innalzate su una necropoli, derogherebbero al divieto di edificare o alterare i terreni nel raggio di 100 metri dal punto di collocazione di Tor Chiesaccia, come invece stabilito in un decreto della Direzione regionale della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici (DDR 18 novembre 2009) con il quale si vieta la costruzione di edifici che «precludano la percezione ed il profilo della Torre» e che «non siano strettamente in aderenza ai palazzi del quartiere limitrofo». A ciò si aggiunge, infine, il proliferare di incendi dolosi volti a danneggiare i monumenti ed il crollo di una parte della chiesa medievale, verificatosi nel gennaio 2013, a causa delle vibrazioni prodotte da escavatori e camion operanti nel cantiere;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la vicenda ha suscitato l'attenzione di numerosi organi di informazione e giornalisti locali, in particolar modo del giornalista Silvio Talarico, da molto tempo impegnato nella raccolta di informazioni e filmati che documentino gli abusi compiuti sull'area. Durante uno dei suoi *reportage* Talarico, nel gennaio 2011, dopo aver documentato il mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere di via Lapardiello/via Nanni, fu vittima di un violento pestaggio da parte degli stessi operai. Sempre secondo quanto risulta agli interroganti, una precedente ispezione nel cantiere da parte del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Regione Lazio, il 9 dicembre 2010, avrebbe inoltre evidenziato violazioni alla normativa antinfortunistica con contestuale redazione di verbale e comunicazione del reato alla Procura della Repubblica di Roma. Inoltre lo stesso Talarico dal 2008 ad oggi ha presentato numerose segnalazioni, solleciti, esposti e denunce agli organi di vigilanza e alla procura della Repubblica di Roma, senza purtroppo ottenere alcun effetto;

una recente istruttoria prodotta dal responsabile di zona della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, l'architetto Nicandro Gnarra, rilevando i vincoli riferiti all'*ex* articolo 10, comma 1, ed *ex* parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, richiedeva la sospensione di ogni opera urbanistica sull'area. Tale istruttoria risulterebbe misteriosamente smarrita ed il funzionario risulterebbe essere stato frettolosamente trasferito ad altro incarico. Anche le denunce presentate dallo stesso Gnarra, nelle quali verrebbe evidenziato il sofisti-

cato sistema costruito all'interno della Soprintendenza di Roma per la gestione delle istruttorie e pratiche, caratterizzato da una organizzazione estremamente accentratrice, dall'assenza di registri di passaggio e protocolli interni, non hanno avuto alcun seguito,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di garantire il rispetto dei vincoli paesaggistici esistenti in un'area dalla notevole rilevanza storica, archeologica e architettonica, come quella di Tor Chiesaccia;

se sia a conoscenza del misterioso smarrimento dell'istruttoria redatta dal responsabile di zona della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, con la quale si chiedeva la sospensione di qualsiasi opera urbanistica nell'area;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire perché siano sospese le concessioni, rilasciate dal Comune di Roma, relative alla citata area dell'agro romano, nell'attesa dell'espletamento delle necessarie verifiche.

(4-00732)

CASTALDI, BLUNDO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 14 dicembre 2013 scade il mandato del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, e dell'intero Consiglio regionale abruzzese;

l'art. 5 della legge n. 165 del 2004 prescrive che gli organi elettivi delle Regioni durano in carica per 5 anni e che il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni;

come stabilito dall'articolo 86 dello statuto della Regione Abruzzo le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e il presidente della Giunta sono indette entro 3 mesi dalla scadenza della Legislatura secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale;

come stabilito dalla legge elettorale regionale le elezioni devono svolgersi non oltre 3 mesi dalla scadenza della Legislatura;

il Presidente del Consiglio regionale e quello della Giunta regionale dell'Abruzzo hanno posto ai vertici del Ministero dell'interno un quesito sull'accorpamento delle elezioni regionali abruzzesi con quelle europee;

il Ministero dell'interno ha sottoposto tale quesito sull'abbinamento delle elezioni regionali in Abruzzo con quelle europee all'Avvocatura dello Stato;

l'Avvocatura ha scritto nel proprio parere di risposta prot. 317215 del 2013 che «qualora venisse impugnato il provvedimento che indice lo svolgimento delle elezioni regionali nella stessa data in cui si terranno le elezioni europee, la questione della costituzionalità dell'art. 6 della legge regionale abruzzese, nella parte in cui non fa salva l'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 98/11, potrebbe essere sollevata in via incidentale dal giudice adito. Allo stesso modo, in quello stesso giudizio di impugnazione, potrebbe anche essere sollevata, per le opposte ragioni sopra illustrate, anche la questione di costituzionalità dell'art. 7, secondo comma, del d.l. n. 98/

11, nella parte in cui non fa salva la compatibilità con i rispettivi ordinamenti»;

la stessa Avvocatura dello Stato nel proprio parere, ritenendo prevalente l'interpretazione secondo la quale le elezioni regionali dovrebbero essere celebrate negli stessi giorni in cui si terranno le elezioni europee, consiglia alla Regione, come soluzione idonea a fugare ogni residuo dubbio sull'abbinamento delle elezioni, di modificare il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2013,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali potrebbero essere gli esiti normativi e fattuali di un'eventuale modificazione della legge elettorale della Regione Abruzzo, con riferimento alla data delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale, stante la prescrizione statutaria regionale che, comunque, fissa l'indizione delle elezioni regionali entro 3 mesi dalla scadenza del mandato.

(4-00733)

ENDRIZZI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, TAVERNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari europei.* – Premesso che:

risulta agli interroganti che il sindaco di Padova dal 2005 non avrebbe predisposto e adottato il piano di azione e risanamento della qualità dell'aria, con relativo procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), come previsto dalle norme del piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera approvato dalla Regione Veneto l'11 novembre 2004, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente», e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

il sindaco di Padova non si sarebbe dotato di una politica di pianificazione sul territorio al fine di ottenere efficaci politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico;

il piano di azione, risanamento e mantenimento sottoposto a VAS, infatti, è uno strumento in grado di considerare ogni elemento della pianificazione territoriale: traffico, produzione energetica, edilizia con consumo energetico, impianti industriali, sistema agricolo e zootecnico, uso del territorio e consumo del suolo;

il piano deve essere, inoltre, coerente con i piani settoriali che interessano il territorio della città di Padova e dell'area metropolitana, ovvero il piano territoriale regionale di coordinamento della Regione Veneto, il piano territoriale di coordinamento provinciale, il piano di assetto del territorio, il piano provinciale di gestione dei rifiuti;

la Regione Veneto ha inserito il comune di Padova e 19 Comuni contermini, nell'«area metropolitana», area in cui deve essere applicato

il piano di azione e risanamento della qualità dell'aria dei comuni dell'area metropolitana di Padova, con relativo procedimento di VAS;

il Comune di Padova e i 19 Comuni contermini dal 2005 ad oggi non si sarebbero ancora dotati del piano, nonostante risultino inseriti in zona A (zone critiche nelle quali si devono applicare i piani di azione) per i parametri relativi al Pm10 (cosiddette polveri sottili), IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e biossido di azoto ed in zona B (zone nelle quali si devono applicare i piani di risanamento per benzene e ozono);

a Padova per il periodo 2005-2012 sono sistematicamente superati i limiti sanitari di legge per gli inquinanti: polveri sottili PM10, PM2,5, benzo(a)pirene, biossido di azoto, ozono (rilevamenti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto);

nella città il livello di degrado dell'aria si accompagna alla mancata applicazione della legge;

l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) inserisce la città di Padova tra le aree più a rischio accanto a città industriali come Taranto (con l'Ilva) e Venezia (con Porto Marghera), o metropoli come Milano e Torino per i dati sull'inquinamento da benzoapirene, un composto altamente tossico classificato come cancerogeno genotossico, in particolare per i polmoni;

da un'indagine delle Unità locali socio-sanitarie 12 e 13 del Veneto e dell'università di Padova su una popolazione di bambini affetti da asma, risulta che il biossido di azoto è il parametro più sensibile per individuare effetti nocivi sulla salute, giungendo alla conclusione che gli inquinanti gassosi risulterebbero associati ad effetti sanitari maggiori di quelli prodotti dalle polveri;

esiste una stretta relazione fra inquinamento atmosferico e tumori del polmone, come dimostra l'ultima ricerca europea «MEDparticles», condotta su 300.000 persone di 9 Paesi europei seguite per 13 anni. La ricerca, pubblicata sulla rivista «Lancet Oncology» e presentata il 10 luglio 2013, alla quale partecipa anche l'Italia con un gruppo di ricerca dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, guidato da Vittorio Krogh, comprova che 10 microgrammi di particolato atmosferico PM10 in più per metro cubo d'aria fanno aumentare il rischio di tumore al polmone di circa il 22 per cento, percentuale che sale al 51 per cento per un particolare tipo di cancro, l'adenocarcinoma, che colpisce i polmoni anche in un significativo numero di non fumatori. I danni maggiori sembrano concentrati soprattutto in estate, in particolar modo nei Paesi del Sud Europa;

secondo la ricerca MEDparticles alcuni casi di tumori attribuibili ai fattori inquinanti si sono registrati anche in persone esposte a livelli di polveri entro i limiti dell'attuale legislazione europea, che prescrive di non superare per il PM10 i 40 microgrammi per metro cubo e per i Pm2,5 i 25 microgrammi per metro cubo. «Questo significa che dobbiamo annoverare definitivamente l'inquinamento dell'aria, anche alle concentrazioni normali, fra le cause di tumore al polmone, e considerare d'ora in poi con maggiore attenzione l'impatto dell'inquinamento sulla salute pub-

blica», ha spiegato Saori Kashima, dell'università di Hiroshima in Giappone;

il gruppo internazionale guidato da Nicholas Mills dell'università di Edimburgo ha confermato che un effetto dei principali inquinanti è la mortalità da scompenso. Sono stati comparati i dati provenienti da 12 diversi Paesi, dimostrando un chiaro nesso fra l'aumento della concentrazione degli inquinanti nell'aria e l'aggravarsi dello scompenso, addirittura nel giorno stesso della massima esposizione. Il rischio di morte o di ospedalizzazione per una crisi di insufficienza cardiaca cresce del 3,5 per cento all'aumentare di una parte su un milione di monossido di carbonio, del 2,3 per cento all'aumento di 10 parti per miliardo di biossido di zolfo, dell'1,7 per cento per uno stesso aumento di biossido di azoto e di circa il 2 per cento per ogni incremento di 10 microgrammi per metro cubo di polveri;

a Padova si verificano picchi di inquinamento acuto nel corso dei quali l'amministrazione comunale non fornisce alcuna informazione, a tutela della popolazione infantile e degli altri gruppi sensibili della popolazione, e sul pericolo sanitario derivato dall'esposizione all'inquinamento da polveri sottili PM10 (il limite giornaliero per la protezione della salute umana è di 50 microgrammi per metro cubo ai sensi del decreto ministeriale n. 60 del 2002 e del decreto legislativo n. 155 del 2010);

nel piano sanitario nazionale 2006-2008, con particolare riferimento al punto 5.12 (tutela della salute in relazione all'inquinamento atmosferico), ove vengono ribadite le emergenze sanitarie del piano sanitario precedente connesse con la qualità dell'aria ambiente, in particolare si legge al paragrafo intitolato «inquinamento atmosferico e qualità dell'aria» che «Sulla base degli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale ed italiano, si può affermare con assoluta certezza che all'inquinamento atmosferico è attribuibile oggi una quota rilevante di morbosità acuta e cronica, la diminuzione della speranza di vita dei cittadini che vivono in aree con livelli di inquinamento elevato, e che non sembra esserci una soglia al di sotto della quale non si osservano danni», e ancora in un passo immediatamente successivo «la gravità degli effetti sulla salute umana, sia a breve che a lungo periodo, di questi inquinanti è direttamente proporzionale alla concentrazione degli inquinanti, al tempo e/o modalità di esposizione e la associazione con ulteriori fattori di rischio può rafforzare considerevolmente l'entità dei singoli rischi»;

la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per la mancata applicazione della direttiva europea 2008/50/CE, relativa al periodo 2005-2007, la quale impone di portare la concentrazione annua dell'inquinante atmosferico particolato fine o PM10 a 40 microgrammi al metro cubo e a 50 microgrammi al metro cubo per quanto riguarda invece la concentrazione quotidiana,

si chiede di sapere:

se il Governo sia conoscenza della situazione;

se non intenda, nell'ambito di competenza, intervenire presso l'amministrazione comunale di Padova al fine di verificare i motivi per cui non siano stati adottati i provvedimenti dovuti e necessari per uscire dallo stato

di illegalità rispetto alla normativa comunitaria e di degrado dell'aria e di rischio per la salute della popolazione;

quali iniziative intenda urgentemente adottare, nell'ambito di competenza, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica della popolazione di Padova e di evitare che l'Italia incorra, anche a causa del mancato rispetto degli *standard* di qualità dell'aria dell'Unione europea in città come Padova, in ulteriori dure sanzioni della Commissione europea;

se non ritenga infine opportuno avvalersi dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa in materia di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», anche mediante la nomina di un commissario, al fine di tutelare la salute e l'incolumità della popolazione di Padova e di evitare che l'Italia incorra nelle sanzioni comunitarie.

(4-00734)

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, TAVERNA. – *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007, e ratificata con legge n. 18 del 2009, impegnava i firmatari ad adottare tutte le misure necessarie per rimuovere le discriminazioni fondate sulla disabilità e in particolare l'art. 25, lett. e), prevede di: «vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione malattia, e nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita»;

la citata legge all'art. 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità e l'attuazione della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

considerato che:

risulta agli interroganti che, come già segnalato all'Isvap e all'Ania dall'Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale, dalla Società italiana di psichiatria, dall'associazione Difesa ammalati psichiatrici gravi, dall'associazione Oltre noi la vita, dal progetto Itaca *onlus* e dalla Società italiana di psichiatria biologica, in campo assicurativo viene precluso a priori ai sofferenti di disturbi psichici o a chi assume psicofarmaci di qualsiasi genere l'accesso a forme di copertura per rimborso psicofarmaci di qualsiasi genere, l'accesso a forme di copertura per rimborso spese mediche, per patologie organiche o per infortuni, con immediata esclusione dalla garanzia qualora i disturbi o l'assunzione di psicofarmaci dovessero manifestarsi durante il periodo di validità della polizza;

le persone con disturbi mentali sono soggette a emarginazione e discriminazione in molti aspetti della vita sociale, in particolare in campo

sanitario, e non sempre hanno facile accesso alle cure ed ai trattamenti sanitari più appropriati ed efficaci e ciò anche per quanto riguarda gli eventi morbosi (infarto, ictus, cancro o altre malattie organiche che non interessino la mente), che colpiscono queste persone come il resto della popolazione e non sono direttamente imputabili all'assunzione di farmaci psicotropi;

considerato inoltre che questi soggetti dovrebbero poter accedere, come tutti, a cure e strutture pagate da polizze o convenzioni assicurative e poter usufruire delle polizze rimborso spese mediche, infortuni o vita,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intendano assumere, ciascuno per le proprie competenze, al fine di rimuovere tale discriminazione e dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(4-00735)

BITONCI. – *Ai Ministri dell'interno e per l'integrazione.* – Premesso che:

organismi di stampa locale («il Gazzettino» di Padova e «La Nuova Venezia») del 2 agosto 2013 hanno riportato la notizia secondo la quale a Jesolo, nota località balneare in provincia di Venezia, la sera precedente una persona di 40 anni che lavora come *steward* in spiaggia e a quell'ora era fuori servizio, mentre stava passeggiando nella zona di via Volta sarebbe stato avvicinato da tre maghrebini, due dei quali lo hanno salutato, dimostrando così di conoscerlo, e che presto ne sarebbe nata subito una conversazione molto accesa in seguito alla quale il terzo ha ferito all'addome lo stesso *steward*;

i 3 extracomunitari sono fuggiti, mentre il ferito si è rivolto al pronto soccorso;

sulla vicenda sta indagando la Polizia, secondo la quale, qualora fosse provato che si trattava, come pare, di un agguato, ciò comporterebbe lo stato d'allerta nei confronti degli *steward* voluti per il secondo anno a Jesolo per fornire un servizio di informazione a turisti e venditori ambulanti abusivi, e per cercare di fare prevenzione nella lotta all'abusivismo commerciale;

si tratta della terza aggressione in poche settimane ai danni degli *steward*, dopo che nelle settimane precedenti un addetto alla spiaggia era stato ferito da un venditore abusivo con un punteruolo, fatto seguito da una vera e propria «aggressione programmata», in cui il padre di un abusivo si era presentato al cospetto degli *steward*, assieme ad altri 3 connazionali, picchiando quello che aveva avuto la «colpa» di allontanarlo dalla spiaggia,

si chiede di sapere quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo sulla vicenda descritta e se non ritengano opportuno assumere iniziative nell'ambito delle proprie competenze al fine di potenziare il numero delle risorse umane a disposizione delle forze dell'ordine nell'area di Jesolo

(Venezia), anche in ragione dell'elevata preoccupazione manifestata dai residenti e dai turisti dell'area.

(4-00736)

MUNERATO, STEFANI, BELLOT, BITONCI, BISINELLA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.*
– Premesso che:

la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l'Europa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, e migliaia di imprese di diversi settori lamentano da tempo una contrazione del fatturato e degli ordini, che è ulteriormente acuita dal fatto che gli enti locali hanno difficoltà ad erogare puntualmente i pagamenti ai propri fornitori a causa dei vincoli del patto di stabilità, tanto da costringere numerose aziende, anche in Veneto, a cessare la propria attività con pesanti ripercussioni occupazionali;

l'azienda Italcementi è una delle principali società italiane nel settore dei materiali da costruzione, con sede in provincia di Bergamo, un fatturato annuo di oltre 2.500 milioni ed una presenza in 13 diversi Paesi;

organi di stampa locale (si veda «il Mattino» di Padova) del 6 agosto 2013 riportano la notizia, in questi giorni, secondo la quale pare che nei prossimi mesi il gruppo cementifero bergamasco chiuderà definitivamente due impianti italiani allo scopo di garantire la sostenibilità economica dell'intero apparato produttivo di Italcementi in Italia;

al momento non vi sono conferme ufficiali da parte dei vertici dell'azienda, anche se le informazioni di stampa riportano come probabile la chiusura dello stabilimento di Monselice (Padova) e tali indiscrezioni sarebbero confermate dagli amministratori locali, estremamente preoccupati dalla notizia, in ragione del fatto che l'eventuale chiusura dello stabilimento, prevista per il 1° gennaio 2014, avrebbe pesanti ripercussioni non solo a Monselice, sede appunto di uno degli stabilimenti a rischio di chiusura e dove operano oltre 400 persone, ma in tutto il territorio circostante;

sempre secondo gli organi di stampa, sarebbe in corso un incontro tra le amministrazioni locali e le rappresentanze sindacali per tentare di posticipare di un anno la chiusura dello stabilimento ed evitare così le eventuali ripercussioni in un'area, quella compresa tra la bassa padovana e il rodigino, che sta già subendo pesanti conseguenze a causa del perdurare della crisi economica,

si chiede di sapere quali concrete misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per scongiurare la chiusura della Italcementi di Monselice e i negativi effetti che questa avrebbe sui dipendenti dell'azienda, specificando quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare per salvaguardare i livelli occupazionali e le famiglie interessate.

(4-00737)

BITONCI, BELLOT, BISINELLA, STEFANI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

organi di stampa locale «il Mattino» e «il Gazzettino» di Padova del 3 agosto 2013) riportano la notizia secondo la quale la Procura di Vicenza starebbe indagando sull'appalto per la realizzazione dei lavori del bacino di laminazione di Trissino (Vicenza), opera, considerata di assoluta importanza per la sicurezza idraulica del vicentino, che è proprio in queste settimane in fase di aggiudicazione;

nei giorni scorsi il Corpo forestale dello Stato ha fatto scattare una serie di perquisizioni in conseguenza delle quali risultano oggi indagati Antonio Nani, 68 anni, imprenditore agricolo di Nanto, oggi presidente del consorzio Alta pianura e per 15 anni al vertice del consorzio Riviera berica, l'ingegner Luca Pernigotto, dipendente del consorzio di bonifica Alta pianura Veneta (Apv) con sedi a Sossano e a San Bonifacio, e infine di Roberto Bin, direttore generale del consorzio di bonifica veronese;

le accuse ipotizzate a loro carico sono concussione e turbativa d'asta: sulla base di quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, dopo che la Regione Veneto aveva delegato la gara d'appalto per i lavori di Trissino al consorzio Apv, la procedura per l'assegnazione dei lavori avrebbe subito dei rallentamenti, visto che le ultime buste della gara con le offerte economiche dovevano essere aperte un paio di settimane fa ma che, per motivi vari, non del tutto chiari ad oggi, l'operazione è stata rimandata più volte;

secondo gli organi di stampa, sarebbe stato proprio questo ritardo ad accendere l'interesse investigativo della procura, che sospetta dei tentativi di condizionamento della gara da parte degli indagati i quali sono tutti incaricati di un pubblico servizio, da cui si muove nei loro confronti l'ipotesi di concussione;

la procedura per l'assegnazione dei lavori del bacino proseguirà comunque regolarmente con l'apertura delle buste, e quindi la commissione decreterà la ditta vincitrice, così che l'indagine non bloccherà il corso della gara stessa dal momento che c'è un interesse pubblico che va tutelato;

nell'ottobre 2012, il Governo ha varato il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, che detta nuove regole finalizzate a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nell'obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità;

il provvedimento introduce nuove regole in materia di finanza e funzionamento degli enti locali finalizzate soprattutto a rafforzare le azioni di controllo della Corte dei conti, la quale avrà poteri di controllo più ampi, potendo anche valutare la legittimità e la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni;

per tali finalità, la Corte potrà avvalersi anche della Ragioneria generale dello Stato e della Guardia di finanza al fine di monitorare il si-

stema dei controlli interni che certifichi l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la verifica di regolarità amministrativa e contabile, la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e il rispetto degli equilibri finanziari,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno, alla luce della strategica importanza dell'opera da realizzare e del rafforzamento dei controlli sulla gestione delle risorse pubbliche, anche in virtù dei recenti provvedimenti legislativi, adottare le idonee iniziative di competenza, congiuntamente alle forze dell'ordine e agli appositi organi di controllo, per chiarire quali siano le responsabilità dei soggetti coinvolti, relativamente alla vicenda descritta.

(4-00738)

BITONCI. – Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

organi di stampa locale («il Mattino» di Padova del 2 agosto 2013) riportano la notizia secondo la quale si è svolta nei giorni scorsi una riunione di emergenza con Arpav, consorzio di bonifica Acque risorgive, Etra e amministratori dei Comuni di Curtarolo, Villa del Conte, San Giorgio delle Pertiche e Campodarsego in provincia di Padova a seguito dell'episodio di inquinamento verificatosi nella sera del mercoledì 31 luglio nelle acque del Piovego, canale che attraversa i territori interessati dallo sversamento;

da qualche giorno, infatti, nelle acque del Piovego, da Villa del Conte fino ai mulini di Agugiaro, sono affiorate centinaia di pesci morti, carpe in particolare, soffocati per l'assenza quasi completa di ossigeno;

sarebbe stato individuato a nord di Villa del Conte l'inizio dello sversamento di liquami zootecnici che, a contatto con l'acqua, hanno generato ammoniaca, sostanza responsabile del soffocamento dei pesci;

a seguito dei fatti accaduti, tecnici ed operatori del consorzio di bonifica e di Etra sono da giorni impegnati a recuperare i rifiuti e a separarli per lo smaltimento, tra pesci morti, canne, erbe, ramaglie e altro;

oltre al danno ambientale gravissimo, gli enti dovranno sobbarcarsi anche i costi degli interventi di pulizia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare gli opportuni provvedimenti di competenza per chiarire le responsabilità relativamente alla vicenda ed adottare altresì le necessarie iniziative per supportare gli enti locali nelle spese sostenute per la pulizia dei canali.

(4-00739)

GAMBARO, BAROZZINO, DE PIN. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il 6 dicembre 2012 la Regione Emilia-Romagna ha aumentato da 23 a 34 euro al giorno l'assegno in favore delle persone con gravissima disabilità, più 160 euro al mese come contributo aggiuntivo per chi ha un assistente familiare con regolare contratto;

le persone con gravissime disabilità acquisite sono persone con cerebrolesioni o mielolesioni o persone in fase avanzata di patologie neurologiche come la sindrome laterale amiotrofica, più comunemente nota come SLA;

con questo provvedimento, alle famiglie che hanno un impegno assistenziale particolarmente elevato sulle 24 ore veniva dunque garantita una somma di circa 900 euro al mese;

il 17 febbraio 2013, fortemente sollecitata dalla AssiSLA *onlus*, arriva dalla Provincia di Modena la deroga alla legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche, richiesta da un malato di SLA che non poteva altrimenti più adattare la sua dimora alle sue esigenze per poter essere assistito;

l'11 aprile 2013 la AssiSLA ha denunciato che le risorse economiche aggiuntive non erano ancora arrivate alle famiglie sebbene la Regione avesse disposto il pagamento dell'incremento a far data dal mese di novembre 2012;

il 12 maggio 2013 il presidente di AssiSLA ha inviato una lettera alle istituzioni sanitarie dell'Emilia-Romagna, alla dirigenza generale della sanità, ai membri della Giunta regionale e all'assessorato provinciale bolognese, per denunciare la drammatica situazione dei malati di SLA emiliano-romagnoli, in cui si riferiva che lo Stato italiano ha conferito alla Regione oltre 7.300.000 euro destinati alle famiglie dei cittadini malati di SLA per l'assistenza domiciliare dei propri cari, da spendere in due anni entro il 2013, vincolati a questo scopo, e che la Regione aveva stanziato in precedenza, grazie ad una tassa di scopo che i cittadini tutti hanno pagato e pagano, un proprio contributo diretto a tutti i cittadini gravi e gravissimi invalidi, *ex* DGR n. 2068/04, moderato da un ISEE d'accesso molto severo e dalla verifica che i destinatari del provvedimento versino in condizioni fisiche misurate con una scala di disabilità (scala Barthel) inadatta a talune patologie, come la SLA;

attraverso queste procedure l'ente avrebbe potuto aggiungere 1.500 euro mensili per nucleo familiare oltre all'emolumento *ex* DGR n. 2068/04, indipendentemente dall'ISEE;

considerato che:

la Regione, attraverso un apposito tavolo con medici ed associazioni, dopo cinque anni di lavoro di programmazione volto alla soluzione del problema, ha licenziato il percorso sanitario per il cittadino emiliano-romagnolo malato di SLA, stabilendo modalità, metodi, personale e strutture da destinare nei centri individuati a livello regionale, alla presa in carico di chi si ammala di sclerosi laterale amiotrofica;

ha stabilito, inoltre, contravvenendo alle regole di utilizzo dei denari statali di aumentare l'emolumento *ex* DGR n. 2068/04 unicamente ai cittadini, selezionati da un ISEE severissimo (aventi un reddito di meno di 300 euro) e da modalità di verifica della disabilità unanimemente ritenute inadatte alla SLA (scala Barthel);

la modalità di conferimento del fondo viene applicata in modo duramente restrittivo, rendendo chi riceve questo emolumento un privilegiato;

tutte le altre Regioni confinanti hanno conferito da tempo alle famiglie di malati di SLA in stato di grave invalidità una cifra pari o superiore a 2.000 euro mensili;

ad oggi solo in alcune province esiste almeno un centro in grado di prendere in carico decentemente un cittadino con la SLA;

inoltre, la riabilitazione fisica, fondamentale per i pazienti affetti da questa patologia, non viene quasi mai fornita, in taluni casi viene scientemente demandata a strutture che la forniscono a pagamento nonostante il percorso licenziato dalla Regione preveda che venga fornita dal sistema sanitario senza riserve o moderazioni quantitative;

il 1° luglio 2013, In V Commissione regionale, la AssiSLA ed altre associazioni di malati hanno chiesto l'abolizione dell'ISEE per le famiglie dei malati;

l'8 luglio 2013 2 consiglieri regionali e l'AssiSLA hanno presentato un esposto alla corte dei conti in cui si chiede all'organo di controllo finanziario di verificare se le somme stanziare dal decreto-legge «milleproroghe» n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, a vantaggio e sostegno delle famiglie colpite da questa disgrazia, da ripartire tra le Regioni, non fossero state distratte dalla loro originaria destinazione dalla Regione Emilia-Romagna e indirizzate verso attività amministrative non attinenti con le finalità indicate dal Governo,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda sollecitare la Regione alla distribuzione del finanziamento dovuto ai cittadini emiliano-romagnoli, costituito dall'assegno di cura *ex* DGR n. 2068/04 oltre alla dovuta quota dai 7.300.000 euro conferiti dallo Stato alla Regione;

se non voglia intervenire affinché si provveda a rimodulare l'ISEE per ricomprendere complessivamente il ceto medio, escludendo solo le grandi ricchezze per l'assegnazione dell'assegno di cura *ex* DGR n. 2068/04;

se non intenda verificare che in ogni provincia esista, a livello ospedaliero e territoriale, una presa in carico multidisciplinare e sociosanitaria almeno sufficiente, e che la riabilitazione fisica venga fornita, a livello ospedaliero e domiciliare, senza ulteriori grossolane mancanze.

(4-00740)

CASALETTO, ORELLANA, BIGNAMI, BOCCHINO, DE PIETRO, MANGILI, CAMPANELLA, VACCIANO, GIARRUSSO, FUCKSIA, MARTON, BENCINI, ROMANI Maurizio, SIMEONI, FATTORI, MORONESE, CATALFO, LUCIDI, PEPE, BATTISTA, SANTANGELO. – *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la villa Reale di Monza, insieme al suo Parco, rappresenta un gioiello del periodo neoclassico di valore mondiale. Dopo essere stata ab-

bandonata dai Savoia all'inizio del XX secolo è rimasta per la gran parte inutilizzata fino ad oggi, manifestando nel corso del tempo un progressivo degrado solo parzialmente contenuto;

nel 2010 il Consorzio pubblico che la gestisce – composto da Ministero dei Beni Culturali, Regione Lombardia, Comune di Monza, Comune di Milano – ha deciso di affidarne la ristrutturazione e la gestione a un soggetto privato, da individuare attraverso un bando di gara ristretto indetto in data 17 marzo 2010 da Infrastrutture Lombarde, la SpA che presiede alla valorizzazione, la gestione, l'alienazione e la manutenzione del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia;

il suddetto bando di gara permetterà al privato aggiudicante di poter utilizzare le ingenti risorse pubbliche, essendo l'importo complessivo stimato per l'intervento pari a 23.385.154,26 euro, dei quali 18.969.628,94 a carico dell'amministrazione aggiudicatrice mentre il finanziamento residuo delle opere (pari ad appena 4.415.525,32 euro) è a carico del concessionario, il quale avrà come controprestazione il diritto, per tutta la durata della concessione, di ristrutturare il corpo centrale della Villa reale di Monza;

consentirà inoltre al vincitore della gara di predisporre il progetto esecutivo per la ristrutturazione della stessa, senza adeguate indicazioni da parte del Consorzio proprietario e di lasciare la Villa Reale in uso al Consorzio pubblico proprietario per soli 36 giorni all'anno, mentre per tutto il resto dell'anno il privato gestirà il complesso di propria iniziativa;

la durata della concessione, prevista dal bando, è pari a 30 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, a fronte di un canone di concessione di 30.000 euro all'anno;

considerato che:

avverso tale bando di gara si è spontaneamente costituito un comitato di cittadini, poi denominato «Comitato la Villa Reale è anche mia», subito attivatosi con la raccolta di circa 11.000 firme di privati cittadini ed inviando un appello al Presidente della Repubblica sottoscritto da circa 100 nomi di personalità del mondo della cultura, della scienza e dello spettacolo;

nel mese di ottobre 2010 il Comitato suddetto ha presentato un esposto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Con nota prot. n. 89563 in data 7 settembre 2011 (doc. 17), l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha contestato a Infrastrutture Lombarde SpA due rilevanti punti critici;

il primo attiene alla scelta del contraente che, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del T.U. n. 42/2004, deve essere orientata verso soggetti forniti di particolari qualifiche tecnico-professionali (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto, attestazione SOA per la categoria OS2), ove l'intervento riguardi lavori e opere su monumenti in quanto, nel caso di specie, alla luce delle contestazioni dell'Autorità di Vigilanza (con richiamo all'art. 11, comma 1, decreto ministeriale 24 ottobre 2001 n. 420 ed alla propria determinazione n. 6 del 2001) il bando di gara non conteneva l'indicazione del suddetto requisito.

Detto requisito risulta richiesto invece dall'Ente committente solo nella successiva lettera di invito e, quindi, con funzione discriminatoria rispetto a operatori, privi del ripetuto requisito, che avevano richiesto l'ammissione alla gara sulla base del bando. Di conseguenza l'attestazione SOA per la categoria OS2 sarebbe stata utilizzata come strumento operativo all'interno della gara e non come elemento di richiamo alla partecipazione. Pertanto a giudizio degli interroganti, in ciò si anniderebbe, in violazione di legge (imputabile al bando), l'esercizio sviato del potere discrezionale;

la suddetta illegittimità rilevata dall'Autorità non ha dunque permesso al bando di assolvere appieno alla propria funzione di pubblicità-notizia relativa ad una gara speciale, quale è quella che concerne interventi conservativi, di recupero e adeguamento funzionale dei beni monumentali. Detta gara è «speciale» in quanto aperta solo a soggetti in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dalla legge. Contraddice pertanto, a giudizio degli interroganti, il predetto carattere il bando di gara che venga rivolto a tutte le imprese costruttrici e non ai soli operatori aventi titolo legale per la partecipazione, i quali, pertanto, non sono stati posti in grado di operare la verifica della loro esclusiva legittimazione alla partecipazione. La mancanza dello specifico richiamo ha comportato una limitazione *ex post* alla partecipazione, tant'è che l'Ente procedente ha finito con l'indire la gara tra due soli concorrenti;

relativamente alla seconda criticità l'Autorità di Vigilanza ha rilevato che dall'analisi del quadro economico complessivo, risultano oneri totali per la Stazione Appaltante per un importo di 1.530.371 euro, corrispondente al 6,5 per cento dell'importo posto a base di gara, in contrasto con quanto indicato nella deliberazione n. 29 del 30 luglio 2008. Quest'ultima deliberazione stabilisce infatti che per tale attività espletata Infrastrutture Lombarde SpA non può percepire i compensi previsti nelle convenzioni stipulate dal punto 3.13 della convenzione stessa, ma solo l'incentivo di cui all'art. 95 (*rectius* 92, comma 5) del decreto legislativo n. 163/2006 che prevede una somma nel limite massimo del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, da ripartire tra il proprio personale, quale incentivo per le attività svolte. L'illegittimità riscontrata dall'Autorità di Vigilanza si ripercuote nel regime della spesa e pregiudica, quindi, le concrete attività di esecuzione delle opere preordinate dalla valorizzazione del bene;

sulla questione nel corso della XVI Legislatura sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo;

il 15 dicembre 2010 sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice del bando;

risulta agli interroganti che nel febbraio 2011 sarebbe stato presentato un esposto alla Soprintendenza Regionale;

in data 7 marzo 2011 in Consiglio Comunale a Monza è stata data comunicazione dei nomi dei componenti della commissione giudicatrice;

il 15 aprile 2011 è stata indetta una conferenza stampa da parte del Presidente della Regione Lombardia e del Sindaco di Monza sulla aggiu-

dicazione del bando alla ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) capeggiata da Italiana Costruzioni;

in sede di aggiudicazione, stante le proteste e perplessità sollevate da più parti, le condizioni sono state così modificate: 23 anni di concessione (compreso quello per il restauro) invece di 30, 60.000 euro l'anno, più lo 0,7 del fatturato, 8 milioni a carico del concessionario anziché 5;

rimangono invariate le condizioni che, a parere degli interroganti, fanno di questa operazione un esempio, da non seguire, di privatizzazione di un bene culturale di rilievo nazionale, con totale deresponsabilizzazione del pubblico verso un patrimonio che ha il dovere costituzionale di salvaguardare;

in data 7 luglio 2011 viene firmata la convenzione fra la ATI ed il Consorzio;

nel settembre 2011 Legambiente Lombardia, per conto del Comitato «La Villa Reale è anche mia» ha presentato un ricorso al TAR;

nel novembre 2012 viene consegnato il progetto definitivo;

il 6 dicembre 2012 viene comunicato il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni archeologici;

il 22 dicembre 2012 viene convocata la Conferenza di servizi (tramite avviso di convocazione 30 novembre 2011) che approva il progetto definitivo dopo una discussione di pochi minuti;

in data 5 marzo 2012 è la data di inizio cantiere, in assenza del progetto esecutivo;

il 22 giugno 2012 è stato approvato il progetto esecutivo;

a fine agosto 2012 il Sindaco di Monza e il Ministro dei Beni Culturali comunicano alla stampa che il Belvedere della Villa Reale non ospiterà più il grande ristorante da 80 coperti, previsto dal progetto;

in data 15 ottobre 2012 si apprende da notizie di stampa che «A. Rognoni, Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde e responsabile del procedimento amministrativo relativo al bando della Villa Reale di Monza è indagato dalla Procura milanese per turbativa d'asta in merito a un appalto per parte dei lavori per l'Expo 2015.» («La Repubblica» – Milano);

dopo pochi mesi dall'inizio lavori (5 marzo 2012), a quanto risulta agli interroganti dalla documentazione contabile emergerebbe un aumento sensibile dell'importo per i lavori. La cifra si aggirerebbe sui 2 milioni, vale a dire il 10 per cento della somma di partenza;

a parere degli interroganti, interventi di tale natura, possono comportare qualche imprevisto in corso d'opera, considerato che si sta lavorando ad un monumento storico. Ciò non toglie che un importo pari ad una percentuale così alta richiederebbe una precisa verifica da parte del Consorzio. A precisa domanda circa le motivazioni di tale ulteriore stanziamento, al Comitato è stato genericamente comunicato che l'ulteriore finanziamento riguarderebbe l'impiantistica e la rimozione dell'amianto, motivazione che richiede, appunto, verifiche più approfondite;

considerato inoltre che, risulta agli interroganti:

al momento sono poco e mal definite le destinazioni delle varie parti della Reggia e lo spostamento al pianoterra del ristorante sarebbe de-

finitivo. Si ricorda tuttavia che il progetto esecutivo e l'ultimo Rapporto Interno di Project Control, relativo all'avanzamento della costruzione al 31 agosto 2012, considerano ancora il Belvedere come settore destinato alla ristorazione. Procedere ad un restauro così completo e dettagliato senza una visione proiettata ad un futuro ormai prossimo (il termine dei lavori è previsto per l'aprile 2014) potrebbe compromettere l'intera operazione. Da un lato può compromettere e collidere con eventuali soluzioni, dall'altra parte potranno essere proprio future destinazioni d'uso di sicuro successo a obbligarci alla messa in opera di ulteriori cantieri;

L'Amministratore Delegato di Italiana Costruzioni ha recentemente dichiarato che parte della Villa sarà adibita a mostra mercato permanente dell'antiquariato disattendendo, pertanto, le legittime aspettative di un suo utilizzo museale. Non risulta inoltre, allo stato, che sia stata presentata alcuna variante al progetto esecutivo che prevedeva la realizzazione del ristorante, cosa che contraddice gli intendimenti espressi nelle dichiarazioni alla stampa a cui si aggiungono le dichiarazioni concernenti la futura gestione della Villa nella prospettiva – sempre di impronta commerciale – di utilizzare gli spazi per eventi di vario genere poco rispettosi della dignità del monumento, orientati essenzialmente a uno sfruttamento massiccio dello stesso ed evocativi dei poco oculati quanto disastrosi utilizzi passati (art. 13, Documento 8 del Disciplinare di gestione);

non è noto lo stato attuale di avanzamento dei lavori e delle previsioni di realizzo, in spregio alle elementari norme di trasparenza, né che cosa si stia realizzando all'interno della Villa Reale e vi sono dubbi che il personale impiegato nelle attività di restauro sia in possesso dei requisiti necessari in quanto si starebbero avvalendo dell'operato di studenti, il che può essere certamente qualificante e educativo per questi ultimi, ma non garantirebbe la qualità del restauro di un monumento storico di tale importanza;

nessuna iniziativa sarebbe stata intrapresa per la costituzione della commissione tecnica di controllo prevista dall'atto costitutivo del Consorzio;

vi sarebbe stato un ulteriore stanziamento di 2.000.000 euro ed uno successivo di 3.000.000 di euro, che non è chiaro se siano aggiuntivi o costituiscano una lievitazione dei precedenti, per imprevisti nell'impiantistica e presunti interventi di rimozione di pannelli di *eternit* che, secondo una indagine su fonti storiche, interesserebbe solo una minima parte dell'ala sud coinvolta marginalmente nei lavori, cosa che non potrebbe *ictu oculi* giustificare siffatta integrazione dei già cospicui fondi elargiti;

a tutto questo si aggiunge il silenzio del gestore che delle Amministrazioni (*in primis* del Consorzio) in ordine alle auspiccate destinazioni ad attività museali, nonché l'assenza di un progetto culturale complessivo Villa Reale e Parco quali elementi di un *unicum* inscindibile del patrimonio storico della città;

nel luglio 2013 alcuni cittadini avrebbero segnalato, attraverso alcune foto scattate nei pressi del cantiere, scavi sproporzionati sul fronte nord della Villa Reale per la realizzazione della centrale di termo refrige-

razione. Il «Comitato La Villa Reale è anche mia» ha di nuovo chiesto al Sindaco di Monza e Presidente del Consorzio di farsi espressione di questa preoccupazione sollecitando la sospensione dei lavori limitatamente a quest'area al fine di interrompere lo scempio e ripristinarla recuperando il progetto di costruzione di un labirinto per mascherare le griglie, come già suggerito peraltro da Soprintendenza, Corpo Forestale e Amministrazione Parco nel 2003;

la vicenda, a parere degli interroganti, ripropone in modo allarmante la problematica relativa al controllo sui lavori in corso d'opera a Villa Reale. È facile supporre che, attesi anche i tempi tecnici non brevi per la realizzazione della censurabile opera, questa possa essere stata oggetto di variante o eseguita senza i rituali passaggi autorizzativi. Nel primo caso apparirebbe grave l'eventuale assenso della Soprintendenza. Nel secondo caso sarebbe preoccupante che la Soprintendenza stessa non abbia esercitato i controlli che le competevano;

a parere degli interroganti pertanto sarebbe auspicabile che la Giunta ed il Sindaco di Monza, anche nella sua qualità di Presidente del Consorzio:

promuovano iniziative volte alla previsione nel PGT (piano di governo del territorio) vigente, anche in variante, di vincoli di destinazione culturale della Villa Reale;

effettuino un controllo su quali interventi di rimozione dell'amianto siano stati realizzati e accertino la congruità dei costi in relazione ai fondi pubblici assegnati;

procedano alla elaborazione di un progetto culturale e ambientale per le attività che verranno svolte all'interno della Villa Reale e nel Parco;

assumano iniziative volte alla realizzazione di una politica di controllo pubblico sulle attività che verranno svolte all'interno della Villa Reale e nel Parco in modo da assicurare una vera e propria regia pubblica della gestione finalizzata allo sviluppo culturale e civico di cittadini e frequentatori;

attivino iniziative volte alla revisione del ruolo della gestione dell'associazione temporanea di impresa vincitrice del bando, e alla valorizzazione del ruolo museale della Villa Reale, e ciò anche in prospettiva di rendere la Villa Reale polo di attrazione culturale in occasione dell'Expo 2015 con coinvolgimento del Comune di Milano;

favoriscano iniziative volte alla intensificazione di collegamenti non inquinanti tra l'area urbana milanese e il Parco che scongiuri l'utilizzo esasperato di mezzi privati nonché al rifinanziamento dei fondi per il Parco e la Villa già previsti dalla legge Regionale 40/85,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di promuovere la costituzione di una commissione tecnica *super partes* che verifichi effettività, congruenza e qualità degli interventi eseguiti e da ese-

guire nella Villa Reale e che svolga attività di indirizzo e di controllo sulla gestione successiva del monumento destinandolo ad attività culturali, didattiche, come del resto previsto dall'art. 8 dell'atto di cessione gratuita della Villa ai comuni di Monza e di Milano del 1996;

se non intendano, alla luce dei fatti esposti e delle criticità sollevate in premessa, attivarsi presso le Amministrazioni competenti affinché venga garantita la tutela della legalità e dell'ambiente relativamente alla ristrutturazione e relativa gestione del complesso monumentale Villa Reale di Monza, luogo dove l'arte e la natura reciprocamente si esaltano, conservandone intatto il patrimonio di ricchezze architettoniche, artistiche e culturali ed al fine di garantirne la fruibilità restituendola ai cittadini come museo, polo didattico, sede di eventi espositivi di livello internazionale e di alta rappresentanza istituzionale.

(4-00741)

ORELLANA, SANTANGELO, BATTISTA, BOCCHINO, GAETTI, MORONESE, SERRA, CATALFO, MARTON, CASTALDI, ROMANI Maurizio, SIMEONI, DE PIETRO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che la fondazione IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) policlinico «S. Matteo» di Pavia, unico presidio multi-specialistico pubblico presente nella provincia di Pavia, si caratterizza come struttura che risponde alle necessità di base del territorio e nel contempo mantiene elevati livelli professionali e di specializzazione in linea con la tradizione, il ruolo e le attese, essendo un presidio universitario di ricerca, di formazione specialistica e di attrazione intra ed extra regionale;

considerato che:

l'ospedale ha 1.044 posti letto, solo da gennaio ad aprile sono stati effettuati 11.706 ricoveri e il personale è ridotto all'essenziale con 314 limitazioni temporanee e quasi 900 lavoratori costretti a fare tripli turni nei reparti;

nel prossimo ottobre 2013 è prevista l'apertura del nuovo Dipartimento emergenza accettazione (DEA) che dovrebbe avere, per il pieno funzionamento, una copertura di personale pari a 213 infermieri, tecnici e operatori sanitari, in modo da garantire la sicurezza dei pazienti e il mantenimento degli ambiti di eccellenza;

la dirigenza ha inviato all'assessore regionale competente la richiesta di autorizzazione all'assunzione del personale necessario;

attualmente, ci sarebbe una copertura di sole 33 nuove unità di personale a fronte delle 213 necessarie;

in data 10 luglio 2013 il presidente del consiglio di amministrazione, Alessandro Moneta, il direttore generale della fondazione, i sindacati FP Cgil, FPS Cisl, FPL Uil, Fials, FSI, Nursing-up e le rappresentanze sindacali unitarie hanno sottoscritto la relazione sulla carenza di risorse del comparto della fondazione relativo al nuovo DEA;

la situazione di carenza di personale al S. Matteo è dovuta anche a vincoli che derivano dalla legislazione nazionale quali i tagli lineari al set-

tore della sanità e il blocco dei contratti del settore, che non vengono rinnovati dal 2009, nonché il parziale blocco del *turnover*;

l'eccesso di straordinari che pesa sui lavoratori del S. Matteo è reso possibile da una legislazione nazionale che è stata giudicata dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza detta «Jaeger» del 2003, in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE che regolamentano il diritto al riposo. Come sottolineato dal sindacato Fials, «La vicenda sul mancato rispetto dell'orario massimo di lavoro e del diritto al riposo settimanale della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale assume un significato più ampio, visto che la stessa letteratura scientifica internazionale collega direttamente la mancanza del riposo e gli orari prolungati di lavoro dei medici ad un netto incremento degli eventi avversi, ad un aumento del rischio clinico dei pazienti e, quindi ad una mancanza di tutela della salute dei cittadini»;

il 26 giugno 2013, il Ministro in indirizzo, nel corso dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata (3-00141) alla Camera, ha risposto dichiarando di aver provveduto a firmare una nota indirizzata al Ministro per gli affari europei con cui ha promosso l'esigenza di avviare un rapido confronto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per la funzione pubblica e con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, per arrivare a soluzioni volte a ripristinare, anche per il personale medico e sanitario, la validità delle disposizioni sull'orario massimo di lavoro settimanale e del diritto di riposo secondo la direttiva 2003/88/CE,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda dell'apertura del nuovo DEA e della relativa carenza di organico nella fondazione IRCCS policlinico «S. Matteo», e quale sia la sua posizione in merito;

se ritenga che l'apertura del nuovo DEA e il trasferimento del policlinico S. Matteo costituiscano un evento di una rilevanza tale da meritare una deroga alla normativa sul blocco del *turnover* nelle pubbliche amministrazioni e uno stanziamento di fondi ministeriali e regionali per garantire la piena copertura dell'organico necessario, anche al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, la piena erogazione dei servizi e il mantenimento degli *standard* di ricerca;

se il Ministero della salute stia monitorando gli effetti che i tagli lineari degli ultimi anni alla sanità, l'aumento dei *ticket*, la normativa sul *turnover* possono avere, presso il policlinico S. Matteo di Pavia e il sistema sanitario lombardo, relativamente ai tempi di accesso ai servizi sanitari, agli *standard* qualitativi degli stessi e alla sicurezza dei pazienti.

(4-00742)

BITONCI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l'Europa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, in cui migliaia di imprese di diversi settori lamentano da tempo una contra-

zione del fatturato e degli ordini, crisi che è ulteriormente acuita dal fatto che in molti enti locali, Comuni e Regioni, i pagamenti dei lavoratori sono rallentati dai vincoli del patto di stabilità;

la difficoltà economica delle aziende ha costretto già numerosi imprenditori, anche in Veneto, a chiudere la propria attività con evidenti e pesanti ripercussioni occupazionali;

la cessazione delle attività imprenditoriali con il conseguente licenziamento delle persone ivi occupate, in numerosi casi avvenuta soprattutto dell'area del nord del Paese, ed in Veneto in particolare, ha determinato uno stato diffuso di sconforto psicologico tanto negli imprenditori quanto negli operai, trasformatosi purtroppo in alcuni e drammatici episodi di suicidio;

organi di stampa locale di questi giorni (si vedano articoli del 31 luglio 2013 «il Mattino» di Padova, «il Gazzettino» ed «il Corriere del Veneto») riportano la notizia secondo la quale, dietro ad un drammatico incidente stradale mortale avvenuto nei giorni scorsi, è quasi certo che possa nascondersi un gesto di autolesionismo dovuto a motivazioni lavorative;

la notizia riportata riferisce il fatto che un giovane di Ponte San Nicolò (Padova), infatti, si è suicidato schiantandosi con la sua auto contro un parapetto di un'azienda di Legnaro (Padova) e che, quando gli agenti di Polizia si sono recati presso l'abitazione del giovane, sarebbero stati rinvenuti tre biglietti in cui la vittima spiegava le origini del gesto; da questi documenti sembra come lo stesso ragazzo fosse da tempo in difficoltà a causa dell'assenza di un lavoro stabile;

l'insoddisfazione professionale dovuta alla mancanza di un'occupazione sarebbe cresciuta con il passare dei mesi fino a portare al tragico epilogo;

ora il fascicolo della drammatica vicenda è in possesso del pubblico ministero,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, in ragione della grave crisi economica e delle pesanti ripercussioni che questa sta determinando anche a livello sociale su imprenditori, impiegati e operai, così come nella vicenda descritta, non ritengano opportuno adottare opportune iniziative per alleviarne gli effetti sui livelli occupazionali interessati e quali provvedimenti intendano adottare per sostenere il rilancio economico delle aziende del padovano.

(4-00743)

ORELLANA, BIGNAMI, SANTANGELO, CASTALDI, CAMPANELLA, PAGLINI, CASALETTO, BOCCHINO, DE PIETRO, GAETTI, BERTOROTTA, CENTINAIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la riorganizzazione della giustizia è senza dubbio un obiettivo da perseguire, ma non può essere attuato attraverso una generalizzata soppressione dei tribunali, e deve necessariamente essere verificato sulle sin-

gole realtà locali in modo da conseguire una reale riduzione dei costi ed un aumento dell'efficienza del sistema giustizia;

il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di risparmio di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato delegato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, ad adottare decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;

l'art. 1 del decreto legislativo del 7 settembre 2012, n. 155, in attuazione della suddetta legge delega n. 148 del 2011, prevede che «Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto»;

nell'elenco è compreso il tribunale e la procura della Repubblica di Vigevano (Vigevano e la sezione staccata di Abbiategrasso);

considerato che:

il decreto legislativo, volto, tra l'altro, alla soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Vigevano appare agli interroganti in contrasto con le disposizioni della legge delega ed in particolare con l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, *d)* ed *e)*, in cui si prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie avvenga «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane» (lett. *b)*);

nella lettera *d)* si indica al Governo di «procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunati limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera *b)*»;

la lettera *e)* indica come «prioritaria linea di intervento (...) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni» e pertanto tale indicazione non si applica al caso in esame, essendo Vigevano e Pavia due cittadine caratterizzate entrambe da più di 60.000 abitanti;

il decreto legislativo è in contrasto, a quanto risulta agli interroganti, anche con il parere espresso dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera il 1º agosto 2012 e dalla Commissione consultiva insediata presso il Ministero della giustizia di cui il Governo si è avvalso per la determinazione dei criteri da seguire per la chiusura degli uffici giudiziari improduttivi;

in particolare, sono stati elaborati due valori soglia al di sotto dei quali si suggerisce la soppressione di una sezione distaccata. Il primo valore riguarda il bacino degli abitanti serviti dalla sezione, che non deve essere inferiore a 85.490,6. Il secondo valore riguarda le sopravvenienze

per anno che non devono essere inferiori a 2.269 (cosiddetto indice di litigiosità);

considerato inoltre che:

il territorio del tribunale di Vigevano e della sua sezione distaccata comprende 63 Comuni e si sviluppa su due province (Pavia e Milano). Ha un'estensione territoriale di 1.253 chilometri quadrati e una popolazione di circa 250.000 cittadini;

un tempo i 14 comuni dell'abbiategrasso costituivano la pretura di Abbiategrasso, nell'ambito della circoscrizione del tribunale di Milano. Con la legge del 1999, il territorio dell'abbiategrasso è stato accorpato al tribunale di Vigevano, per decongestionare il tribunale di Milano e nello stesso tempo perseguire l'obiettivo di una giustizia di prossimità e con tempi più rapidi di smaltimento del contenzioso;

considerato altresì che a giudizio degli interroganti:

i problemi dell'amministrazione della giustizia non sono di esclusiva pertinenza degli addetti ai lavori ma di tutta la collettività, incidendo nella vita personale ed economica di tutti i cittadini, nonché nel loro bisogno di sicurezza;

si sottolineano le contraddizioni insite nel provvedimento di riordino della geografia giudiziaria, evidenziando le gravi conseguenze sull'efficacia giurisdizionale e investigativa in un'area così pesantemente martoriata dalla criminalità organizzata;

esistono perplessità anche rispetto al dichiarato obiettivo di una presunta razionalizzazione delle spese del settore della giustizia visto che la struttura edilizia e operativa del tribunale di Vigevano è stata ristrutturata di recente e ampliata anche in conseguenza dello spostamento degli uffici della procura della Repubblica in un immobile adiacente, che è una struttura funzionale ed adeguata all'accoglienza di tutta l'utenza del suo territorio, dove gli stessi operatori lavorano in un ambiente che rispetta altresì la normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed è persino idoneo a sostenere un eventuale aumento di organico di personale amministrativo e di magistrati per renderlo ancora di più efficiente e funzionale;

la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, nel caso di specie, si risolverebbe in un aggravio di costi per i cittadini senza contare quelle relative alle nuove necessità logistiche e funzionali non facilmente risolvibili, appalesando nel contempo la violazione del principio di prossimità ai cittadini che è un valore costituzionalmente garantito,

si chiede di sapere:

quali atti intenda porre in essere il Ministro in indirizzo al fine di procedere ad una più attenta e puntuale analisi delle conseguenze negative, in termini di economicità e funzionamento della macchina giudiziaria, che la soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Vigevano comporterebbe, alla luce delle peculiari caratteristiche legate alla specificità territoriale, alla densità del bacino di utenza, alle evidenti criticità di accorpamento, che rendono tali presidi giudiziari indispensabili per la collettività e per l'amministrazione della giustizia;

quali iniziative di carattere normativo intenda assumere al fine di rivedere la normativa vigente prevedendo l'esclusione del tribunale e della procura della Repubblica di Vigevano dal procedimento di accorpamento per riportare la giurisdizione del tribunale stesso all'originaria e storica estensione su tutto il territorio dei 63 comuni distribuiti fra le province di Pavia e Milano;

se non intenda valutare l'opportunità, attraverso la proposta di urgenti interventi normativi, di disporre una proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2012, considerando anche il parere pressoché unanime, in tal senso, della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato.

(4-00744)

LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, MORONESE, NUGNES. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel basso Salento da diversi mesi è in corso una mobilitazione popolare pacifista crescente in difesa degli alberi di pino italico della città di Nociglia, in provincia di Lecce, che sta coinvolgendo sempre più cittadini, comitati ed associazioni, locali e non;

ben 22 grandi alberi di pino italico in perfetta salute oggi rischiano di essere abbattuti per una contestatissima recente delibera comunale, al fine di dare seguito al progetto di una pista ciclabile finanziata dalla Regione Puglia;

si tratta dei pini della specie «*Pinus pinea*» (anche detti pini domestici, o da pinoli, per i commestibili pinoli che producono, o ad ombrello, o italici, o d'Italia), che impreziosiscono uno scorcio incantevole e pittoresco della città, il corso di via Onorevole Manfredi, che borda il borgo sul lato occidentale della sua periferia, e che dai locali viene chiamato il «Vignale», o anche impropriamente il «lungomare» nocigliese, sebbene guardi in posizione panoramica, non sul mare, ma nell'entroterra, sul mare argenteo di ulivi di quello che è divenuto recentemente, tra la gioia della gente del luogo, il regionale «parco naturale dei Paduli e della antica foresta Belvedere», nel cuore del basso Salento, del quale Nociglia e diversi comuni dell'entroterra apulo-salentino tra Otranto e Gallipoli fanno parte. Questi pini poi schermano alla vista le più recenti abitazioni di periferia, di minor pregio artistico architettonico, per chi osserva Nociglia dal cuore del parco dei Paduli, facendo apparire la città, con gli altri suoi pini che bordano le strade di accesso al paese, un borgo incantevole caratteristicamente abbracciato da una cintura verde pittoresca di pini italici;

questi alberi son particolarmente distanti dalle abitazioni più prossime, poste sul versante opposto della strada, e le loro radici svolgono anche una palese funzione di prevenzione contro il dissesto idrogeologico, dato che l'intero corso del «Vignale» poggia su un terrapieno addossato al declivio della collina, detta localmente la «serra», su cui sorge la città di Nociglia;

detti pini fanno parte di un prezioso contesto periurbano progettato con valori architettonico-urbanistici di rilievo. Il filare è diviso in due gruppi di 11 alberi ciascuno, equidistanziati, e con ai due bordi ed al centro delle strutture ad esedra corrispondenti a simil-torrioni in pietra. Tutto il muro di contenimento del terrapieno è rivestito in pietra ed è progettato a modo di simil-struttura difensiva medioevale. Un muraglione a pareti inclinate, e con persino la riproduzione della tipica cornice marcapiano a toro delle antiche fortificazioni locali. Una soluzione urbanistica di alto pregio, resa ancor più esteticamente gradevole da balaustre con colonnine in pietra locale tornite, e da lampioni in ferro artistico. Un «organismo» unico, il Vignale, come è stato definito anche dai funzionari della stessa Regione, con i suoi pini e i suoi elementi architettonici e decori artistici; considerato che:

è stata addotta la pericolosità degli alberi per giustificare l'abbattimento, cosa a giudizio degli interroganti non accettabile, a meno di non volere considerare pericoloso qualsiasi albero solo perché un tifone può abatterlo;

i danni arrecati da alcune radici sono irrisori all'asfalto e alla strada, e sono facilmente aggiustabili, come avvenuto in tantissime realtà in contesti simili anche prossimi, e per pini anche più grandi (ad esempio nella vicina città di Poggiardo, Lecce). Esempi positivi ben documentati con relazioni tecniche dai dottori agronomi, forestali e paesaggisti delle associazioni ambientaliste e dei comitati locali alla Regione e al Comune di Nociglia;

nel marciapiede del Vignale talune mattonelle in cemento sono state sollevate in prossimità dei tronchi degli alberi poiché per questi non son state previste adeguate aiuole, ma sono stati soffocati erroneamente dal cemento. Le mattonelle dovrebbero essere rimosse al più presto per fare respirare maggiormente gli alberi e migliorare la pedonabilità garantendo la sicurezza del luogo in quanto ad oggi sono causa di inciampo per i passanti;

sebbene si adducano infondate e indimostrate ragioni di pericolosità, come ragioni di danno ai marciapiedi, per giustificare l'eccidio dei grandi pini, questi son invece forti, ben eretti e godono di ottima salute. Nel progetto contestato, inoltre, si prevede di piantare al posto dei bei pini autoctoni mediterranei oggi presenti, e che offrono tanta gradevole ombra anche per i futuri ciclisti fruitori della pista ciclabile, ben 40 alberi di canfora, pianta alloctona della quale si conosce l'effetto arrecato a strade e marciapiedi, notoriamente ben più aggressivo dei pini. Un aspetto questo altamente contraddittorio che a giudizio degli interroganti smentisce, se ve ne fosse ancora bisogno, ogni ragione con cui oggi si vorrebbe tentare di giustificare l'abbattimento di quegli alberi;

l'insegna civica del Comune, in cui dovrebbe esser effigiato secondo alcuni un albero di noce, riporta invece un inconfondibile albero di pino italico al suo centro, sveltante sul suo alto dritto tronco, e con la chioma inconfondibilmente ad ombrello, non a caso il miglior albero utilizzato sin da epoca romana, per bordare le strade, al fine di farvi om-

bra e non intralciare il transito con la sua chioma. Un albero diffusissimo nel Salento da secoli e secoli, anche tra le specie presenti nella locale antica foresta Belvedere;

il progetto della pista ciclabile rientra nell'intervento infrastrutturale «realizzazione di pista ciclabile nell'Unione dei Comuni Terre di Mezzo», di cui fa parte Nociglia, un'opera finanziata dalla Regione Puglia con ben 2.707.500 euro. I fondi rivengono dalla linea 5.2 del Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale, di competenza dell'assessorato ai Trasporti, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Organismo responsabile per la ricezione dei pagamenti (5.2.2. FESR 2007-2013) della Regione Puglia. Un intervento che ha nella sua *ratio* il godimento lento in bici di borghi e natura, e che a Nociglia si vorrebbe realizzare, paradossalmente, distruggendo la natura e gli alberi fornitori di importante ombra vitale per i ciclisti e pedoni nei caldi mesi estivi;

lungo il Vignale, sull'ampio marciapiede alberato del corso, la pista ciclabile è stata progettata sul lato della balaustra, mettendo a rischio i pedoni che si affacciano per godere del panorama del Parco dei Paduli, e non invece sul lato, più ampio, posto sul margine strada dove la pista potrebbe essere realizzata invece senza danneggiare gli alberi;

a giudizio degli interroganti sarebbe utile realizzare, alternativamente al progetto, un marciapiede da portare in sterrato per allargare le aiuole, e una pista che potrebbe così essere ubicata in parte sul marciapiede stesso e in parte sulla carreggiata; oppure la suddetta pista potrebbe essere ubicata sul lato strada del marciapiede, e spostando una delle due corsie della pista ciclabile, o entrambe, nella parte bassa, ai piedi del terrapieno del Vignale, adiacente alla struttura simil-fortificata in pietra del muro di contenimento del terrapieno. Una soluzione ubicativa intelligente quest'ultima, anche per valorizzare il luogo olivetato in basso, e la struttura in pietra del Vignale, con in alto le balaustre e i pini;

la recente legge n. 10 del 2013 «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 2013, stabilisce all'art. 7 le «disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani». Entro sei mesi dall'entrata in vigore, i Comuni devono identificare principi e criteri per il censimento degli alberi ed alberature di pregio nel proprio territorio, quali appunto proprio i pini della città di Nociglia, tra cui quelli del suo Vignale, e fornire questa informazione alla rispettiva Regione, la quale, a sua volta, entro i successivi sei mesi (quindi più o meno entro febbraio del prossimo anno), deve redigere l'elenco regionale e trasmetterlo al Corpo forestale dello Stato. È il Corpo che ha il compito di gestire l'elenco nazionale, che deve essere reso pubblico e disponibile a tutti sui siti *internet* delle competenti istituzioni. Per le Regioni afflitte da «persistente inerzia» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva i poteri sostitutivi;

a parere degli interroganti bisogna impiegare i fondi pubblici per rimboschire, non per demolire gli alberi che ci sono e per sostituirli con

virgulti pertanto se nel progetto della pista ciclabile si è previsto di acquistare anche 40 piante di canfora, si ritiene che sia più utile prevedere alberi autoctoni, ad esempio gli stessi pini domestici, al fine di piantumarli intorno ad altri tratti spogli della pista ciclabile a Nociglia o in uno degli altri paesi in cui si snoda la pista stessa, ma non certo sul Vignale e al posto dei pini presenti;

nel Salento, si assiste da alcuni anni ad un disdicevole diffuso sterminio di centinaia di pini mediterranei, delle specie autoctone in Puglia da millenni, e di grande pregio naturalistico, quali i pini di Aleppo (*Pinus halepensis*) e i pini domestici (*Pinus pinea*): pini mal potati, a produzione di legno, mentre i pini non sopportano eccessive potature, o del tutto tagliati, con autorizzazioni, a parere degli interroganti, fondate su discutibilissime perizie tecniche che adducono strumentalmente a infondatezze scientifiche che tentano di farli passare per piante alloctone paventando, in maniera mistificatoria, pericolosità e danneggiamenti d'ogni sorta;

a giudizio degli interroganti le eventuali pericolosità sarebbero prevenibili con saggi interventi minimali anche in relazione agli eventuali danni da radici a manufatti e marciapiedi e strade. Tutto questo sembra favorire appalti pubblici d'ogni tipo, di cosiddetta «rigenerazione urbana», tra cui gli appalti per la paradossale ripiantumazione *in loco* di altri alberi, anche alti diversi metri con grande spreco di denaro pubblico. Inoltre il legno ricavato dalla potatura degli alberi, che viene fatto passare come rifiuto e di cui si perde la tracciabilità, arricchisce invece il sottobosco del lucroso mercato delle biomasse legnose per la produzione solitamente di energia elettrica e di cippato alimentando il rischio che beni pubblici, quali sono le alberature urbane e stradali, finiscono nei circuiti fumosi del mercato poco trasparente delle biomasse e delle energie iper-incentivate e falso-verdi, anzi «verdicide» in tal caso;

la crescente mobilitazione civica a difesa dei pini di Nociglia, in un momento storico in cui in tutto il Mediterraneo si alza una voce civica unica e forte a difesa della natura e degli spazi verdi urbani, come testimonia il caso emblematico del Gezi Park di Istanbul, è volta anche nel verso della coerenza burocratica-amministrativa, del buon governo e gestione del territorio a sua vera tutela, e nel verso della riaffermazione della spesso mancante saggezza, contro inutili sprechi e non-sensi meramente speculativi. Una mobilitazione pacifista, ma non per questo meno ferma e decisa, che sta vedendo la partecipazione *on line*, nelle petizioni, di centinaia di persone, che stanno scrivendo a tutti gli organi competenti per sollecitare la salvezza degli alberi. Una mobilitazione seguita da tv e giornali locali, ma anche da siti *on line* nazionali, come quello del giornale «la Repubblica», con l'articolo pubblicato il 27 giugno 2013, dal titolo «in lotta per salvare i pini di Nociglia»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa ed in particolare della realizzazione della pista ciclabile progettata a danno di un tale filare di alberi e di un paesaggio di notevole pregio nonché in palese contraddizione dei principi che ispirano la realizzazione

stessa, specie quella in questione che mira a collegare i borghi attraversando il Parco dei Paduli nella massima valorizzazione e fruizione dei luoghi rurali e naturali e dei centri storici interessati;

se non intendano attivarsi, per quanto di competenza, presso la Regione Puglia affinché tutti gli organi tecnici e amministrativi di riferimento al progetto si impegnino a garantire la salvaguardia dei pini e dell'intero paesaggio del Vignale;

se non ritengano opportuno adoperarsi, per quanto di competenza, affinché l'area dell'intero Vignale di Nociglia sia sottoposta a vincolo ambientale, architettonico e paesaggistico, anche alla luce della suddetta legge n. 10 del 2013 «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani».

(4-00745)

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, CIOFFI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il primo comma dell'art. 47 della Costituzione, durante la sua stesura, proprio per la sensibilità dei nostri padri costituenti nei confronti di un'Italia che usciva massacrata economicamente dalla Seconda Guerra Mondiale, ha subito diversi stravolgimenti: da «Lo Stato stimola, coordina e controlla il risparmio» a «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme». Nella seconda formulazione scompaiono i termini «stimola», «coordina» e «controlla» sostituiti dalla parola «tutela»; l'oggetto del controllo, del coordinamento e della disciplina è l'esercizio del credito e non più il risparmio, che invece viene incoraggiato e addirittura tutelato dalla Repubblica Italiana;

la dottrina qualifica il libretto di deposito al portatore come un vero e proprio strumento di circolazione del credito. Con la delibera del 5 ottobre 1961, il CICR, Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, estendeva a tutte le aziende di credito la possibilità di attivare tali tipi di libretti; si tratta dei cosiddetti «libretti di piccolo risparmio speciale» il cui intento, attraverso una loro migliore remunerazione, era quello di favorire e tutelare in modo migliore l'accantonamento monetario. Quindi, al libretto in generale veniva così riconosciuta una sottintesa funzione economico-sociale, cioè quella di favorire la formazione e la raccolta della «moneta risparmio»; in conseguenza di ciò, il libretto di piccolo risparmio speciale veniva a rappresentare uno strumento di previdenza, offerto alle classi meno abbienti allo scopo di accantonare il denaro necessario per affrontare delle necessità impreviste. Quest'ultima caratteristica veniva poi confermata dalla circostanza che tali tipi di libretti erano previsti, inizialmente, proprio per quegli enti bancari, le casse di risparmio, che più di altri istituti avevano finalità di assistenza e di beneficenza;

il libretto di deposito al portatore, dunque, può essere considerato come progenitore del più moderno conto corrente, nel senso che rispondeva in maniera «snella» alle esigenze di circolazione del credito del tempo, cioè si confaceva alle esigenze di una finanza molto più autonoma, rispetto agli equilibri odierni;

considerato che:

il decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201, che reca «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», ha aggiornato la vigente normativa in materia di antiriciclaggio, regolamentata dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);

l'articolo 12 del decreto-legge, che in sostanza modifica per la quarta volta l'art. 49 del decreto-legge n. 231 del 2007, introduce un ulteriore limite alla soglia massima dell'utilizzo del denaro contante, rivolgendosi anche alla portata massima dei libretti al portatore, in quanto strumento di circolazione del credito. Il nuovo limite è di 1.000 euro;

in ordine temporale gli interventi normativi relativi ai decrementi della soglia massima dei libretti di deposito al portatore sono così individuati: dal 29 aprile 2008, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della direttiva 2006/70/CE), il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore per poco più di un anno, fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 ha ripristinato il limite di 12.500 euro; negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti. A partire dal 31 maggio 2010, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata, poi, ridotta a 2.500 dal decreto-legge n. 138 del 2011; in ultimo, come già anticipato, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha indicato in 1.000 euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;

il decreto legislativo del 19 settembre 2012, n. 169, art. 18, ha modificato l'art. 58, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilendo che: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso». In questo caso, a giudizio degli interroganti, l'importo della penalità equivale a un'appropriazione espropriativa totale da parte dello Stato;

la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro, a parere degli interroganti, dovrebbe essere applicata a fronte di depositi pari o superiori ai 5.000 euro, comportando così una cospicua ammenda ma non andando ad intaccare il diritto al risparmio;

inoltre, dal 1° luglio 2000 questa tipologia di libretto non è più emessa. Proprio in virtù della certa estinzione dei depositi al portatore, a giudizio degli interroganti sarebbe stato necessario rendere obbligatoria la conversione in libretti nominativi;

a giudizio degli interroganti appare oltre tutto inefficace l'applicazione della sanzione stessa, perché anche con lo stesso limite di 1.000 euro il libretto al portatore potrebbe essere comunque utilizzato più e più volte per raggiungere conferimenti di denaro, proprio in virtù del fatto

che «Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata anche se questi non è il depositante» come recita il primo comma dell'art. 1836 del codice civile. Pertanto, la funzione di tale documento, risponde solo all'esigenza probatoria di avere una documentazione circa l'entità del credito, senza aver riguardo né alla sua circolazione, né tantomeno alla legittimazione della sua riscossione;

si ribadisce che il libretto è uno strumento finanziario legato ad una cultura del risparmio che si colloca a metà del secolo scorso, se ne deduce che con molta probabilità i maggiori utenti di questo servizio siano coloro che ad oggi sono pensionati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga sproporzionato l'ammontare dell'importo minimo della sanzione e, comunque, che questa sia eccessivamente sperequativa, andando a colpire principalmente le fasce sociali povere o a basso reddito, che sono le tradizionali fruitrici dello strumento in questione;

se si ritenga che sia stato sufficiente, ispirato dal buon senso e costruito *ad hoc*, l'obbligo di informativa richiesta nell'art. 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, comma 13: «Le banche e Poste Italiane SpA sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione», considerata la tipologia di destinatari;

se non si ritenga opportuno sospendere l'applicazione delle sanzioni, in particolar modo là dove la sanzione è pari al saldo del libretto stesso, e procedere in luogo ad un semplice blocco del libretto in attesa di conversione a libretto nominativo;

se i provvedimenti di urgenza e/o il recepimento di direttive europee, applicati senza adattamento alcuno alla società che si appresta a riceverli, possano essere utilizzati per negare il diritto al risparmio sancito dalla Costituzione italiana.

(4-00746)

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, GAETTI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, TAVERNA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 29 luglio 2013 nelle carceri italiane si sono registrati due suicidi, uno nel carcere di Cremona e l'altro nel carcere di Velletri (Roma);

M.V., 66 anni, si è impiccato nel bagno della sua cella nel carcere di Cremona. Il detenuto è stato soccorso dagli agenti tempestivamente, ma non è riuscito a riprendersi ed è morto in ospedale;

M.V. era recluso nel carcere di Cremona dal giugno 2012 per tentata strage, accusa dovuta al fatto che, il 20 dello stesso mese, dopo essersi barricato in casa per contestare uno sfratto, all'arrivo dell'ufficiale giudiziario aveva fatto esplodere la palazzina dove risiedeva, innescando la bombola di gas;

al momento dello scoppio, a poca distanza dalla porta della casa dove M.V. si era asserragliato dopo l'arrivo dell'ufficiale giudiziario con la notifica dello sfratto, c'era anche C.M., un amico d'infanzia, ac-

corso per provare a far ragionare M.V., che dichiara: «È disperato, ma non è un criminale. Aveva bisogno di aiuto, ma non l'ha trovato da nessuna parte»;

il suo avvocato aveva chiesto, senza alcun esito, il ricovero dell'assistito in una struttura alternativa al carcere. Il detenuto cambiò tre carceri in 13 mesi, quello di Mantova, poi quello di San Vittore ed infine di Cremona, e venne sottoposto a perizia psichiatrica;

risulta agli interroganti che il sindaco di Rodigo, Gianni Chizzoni, avrebbe dichiarato: «Mi dispiace tanto dal punto di vista umano, ma come Comune non potevamo davvero fare di più. È venuto a chiedere aiuto nei nostri uffici, ed era in contatto con i servizi sociali»;

G.M., 40 anni, si è ucciso impiccandosi con le lenzuola all'interno della sua cella di isolamento, 8 ore dopo essere arrivato nel carcere di Velletri. Quest'ultimo è il quinto suicidio nelle carceri del Lazio nel 2013; considerato che:

da gennaio ad oggi i decessi registrati negli istituti del Lazio sono stati 13: 5 suicidi, 3 per malattia e 4 per cause ancora da accertare. Al computo va aggiunta una donna che lavorava come infermiera a Rebibbia;

in base alle statistiche, 9 dei 13 decessi del 2013 si sono registrati a Rebibbia nuovo complesso. Dall'inizio dell'anno a Velletri i decessi registrati sono stati 3: due suicidi ed una morte per malattia;

considerato inoltre che:

nel solo mese di giugno 2013 sono stati 11 i detenuti morti: 4 per suicidio, 3 per malattia e 4 per cause da accertare. Dai dati dell'osservatorio permanente sulle morti in carcere (composto dall'associazione «Il Detenuto Ignoto», dall'associazione «Antigone», dall'associazione «A Buon Diritto», dalla redazione di «Radio Carcere» e dalla redazione di «Ristretti orizzonti») si apprende che dall'inizio dell'anno i detenuti suicidi sono 29 e il totale dei decessi in carcere è pari a 85;

in nessuno di questi casi l'amministrazione penitenziaria ha provveduto a dare la dovuta comunicazione, nonostante sia tenuta a dare informazione sulle morti in carcere, come previsto dalla circolare GDAP-0397498-2011 «Sala Situazioni. Modello Organizzativo e nomina Responsabile», all'articolo 5, comma 6, che recita: «Per garantire una trasparente e corretta informazione dei fenomeni inseriti nell'applicativo degli »eventi critici« le principali notizie d'interesse saranno, inoltre trasmesse al Direttore dell'Ufficio Stampa e Relazioni esterne per le attività di informazione e comunicazione agli organi di stampa e la eventuale diffusione mediante i canali di comunicazione di cui dispone il DAP (rivista istituzionale, newsletter, siti istituzionali)»,

si chiede di sapere:

di quali informazioni disponga il Ministro in indirizzo relativamente ai fatti riferiti;

quali siano le cause che hanno condotto ai due decessi di cui in premessa e se siano state messe in atto tutte le misure preventive, anche di assistenza, previste per i detenuti cosiddetti nuovi giunti;

se non ritenga che l'elevato numero di suicidi in carcere dipenda dalle condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e dalle aspettative frustrate di migliori condizioni di vita al loro interno;

con quali iniziative di competenza intenda scongiurare i rischi derivanti dal sovraffollamento nelle carceri e migliorare le condizioni di vita dei detenuti;

quali iniziative intenda assumere per ridurre l'alto tasso dei decessi per suicidio in carcere;

se non ritenga infine necessario disporre un'inchiesta ministeriale sulle ragioni delle morti in carcere, inclusi i suicidi, e sullo stato di sovraffollamento degli istituti penitenziari.

(4-00747)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00311, dei senatori Favero ed altri, sulla ricezione dei canali della Rai in Piemonte;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00310, del senatore Ruvolo, sulla struttura del SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00312, della senatrice Granaiola ed altri, sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) degli ex insegnanti transitati all'Inps.

